



Approvazione del modello 770/2012 Ordinario, relativo all'anno 2011, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone:

1. Approvazione del modello 770/2012 Ordinario.

1.1 E' approvato il modello 770/2012 Ordinario, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare ai fini della dichiarazione per l'anno 2011 delle imposte sostitutive e delle ritenute operate da parte dei sostituti d'imposta che hanno corrisposto somme o valori diversi da quelli di cui al modello 770/2012 Semplificato, nonché delle comunicazioni di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti. Il modello é composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SV e SX.

2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa.

2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e può essere utilizzato e stampato prelevandolo dai siti internet

www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente provvedimento.

2.2. È altresì autorizzato l'utilizzo del predetto modello prelevato da altri siti internet a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato nonché gli estremi del presente provvedimento.

2.3. E' consentita la stampa monocromatica del modello di cui al punto 1.1 realizzata con il colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità del modello stesso nel tempo.

3. Modalità di indicazione degli importi e di presentazione telematica della dichiarazione.

3.1. Nel modello di cui al punto 1.1 gli importi da indicare devono essere espressi in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali.

3.2. I soggetti tenuti alla dichiarazione dei sostituti d'imposta e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati della dichiarazione redatta su modello conforme a quello di cui al punto 1.1 secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.

3.3. E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, di rilasciare al sostituto d'imposta la dichiarazione redatta su modello conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento.

3.4. La dichiarazione modello 770/2012 Ordinario non può essere compresa nella dichiarazione unificata.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il quale prevede, tra l'altro, che la dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'articolo 4 dello stesso decreto, è redatta su modelli conformi a quelli approvati nell'anno in cui devono essere utilizzati.

L'articolo 4, comma 1, del citato decreto n. 322 del 1998, stabilisce, in particolare, l'obbligo di presentazione della predetta dichiarazione da parte di coloro che sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, ai sensi delle disposizioni del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui compensi corrisposti sotto qualsiasi forma, nonché degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

Inoltre, i sostituti d'imposta, che hanno operato ritenute a norma di disposizioni diverse da quelle sopra menzionate, gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, quali, tra le altre, i decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461, devono presentare in via telematica la dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno solare precedente entro il 31 luglio di ciascun anno.

Il presente provvedimento si rende, pertanto, necessario al fine di modificare la struttura e il contenuto della dichiarazione dei sostituti d'imposta allo scopo di adeguarla alla normativa vigente e di semplificarne la compilazione, nonché dettare disposizioni per disciplinare le modalità di indicazione degli importi, la presentazione telematica della dichiarazione, le caratteristiche grafiche, la reperibilità e l'autorizzazione alla stampa del modello.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concernente disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi e successive modificazioni;

Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, concernente la disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto;

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1999, nonché dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2008: rideterminazione delle percentuali di concorso al reddito complessivo dei dividendi, delle plusvalenze e delle minusvalenze di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 16 aprile 2008.

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti – crisi il quadro strategico nazionale.

Decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102: provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.

Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194: proroga di termini previsti da disposizioni legislative;

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

Legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”;

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n.138, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo;

Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012);

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2011 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 25 novembre 2011, recante disposizioni per il differimento del versamento di acconti d'imposta;

Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 16 gennaio 2012

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI

I modelli devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4:

larghezza: cm. 21,0;
altezza: cm. 29,7.

E' consentita la riproduzione e l'eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

E' altresì consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.

I modelli devono avere conformità di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

Sul bordo laterale sinistro della prima pagina dei modelli devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche e gli estremi del presente provvedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI

La carta deve essere di colore bianco con opacità compresa tra 86 e 88 per cento ed avere un peso compreso tra 80 e 90 gr./mq.

CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI

I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all'interno di un'area grafica che ha le seguenti dimensioni:

altezza: 65 sesti di pollice
larghezza: 75 decimi di pollice.

Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, sinistro e destro).

Colori

Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 347 U).

E' altresì consentita, per la riproduzione dei modelli mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti di imposta, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'INPS), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere nelle sanzioni previste dalla legge. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, imprese assicurative, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, potrà accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se effettuato in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, via XX Settembre, n. 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

Eventi eccezionali

DATI RELATIVI AL SOSTITUTO

Cognome ovvero Denominazione

Nome

Codice fiscale

Codice attività

Telefono o cellulare

prefisso

numero

Fax

prefisso

numero

Indirizzo di posta elettronica

Stato estero di residenza

Codice paese estero

Codice di identificazione fiscale estero

PERSONE FISICHE

Imprese individuali e soggetti esercenti arti e professioni

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Data di nascita

giorno

mese

anno

Sesso (barrare la relativa casella)

M

F

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Data della variazione

giorno

mese

anno

ALTRI SOGGETTI

Artt. 5, 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)

Sede legale

mese

anno

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

mese

anno

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Codice fiscale del dicastero di appartenenza (riservato alle Amministrazioni dello Stato)

Stato (tab. SA)

Natura giuridica (tab. SB)

Situazione (tab. SC)

DATI RELATIVI AL
RAPPRESENTANTE
FIRMATARIO DELLA
DICHIARAZIONE

Codice fiscale	Codice carica	Data apertura fallimento			Data carica		
		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
Cognome		Nome				Sesso (barrare la relativa casella)	
						M F	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)	
giorno mese anno							
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza			
Indirizzo estero		Telefono o cellulare		Codice fiscale società o ente dichiarante			
		prefisso numero					

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE

La presente dichiarazione è composta da (barrare la relativa casella):

SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	SS	ST	SV	SX

Invio avviso telematico all'intermediario ☐

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE	

Codice fiscale dell'incaricato della relazione di revisione	Soggetto	FIRMA DELL'INCARICATO DELLA RELAZIONE DI REVISIONE

Codice fiscale del presidente del collegio sindacale	FIRMA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato
all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione			
Ricezione avviso telematico			
Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	

VISTO DI
CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F.
o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SF4	1																																			
	2																																			
	3	4	5			6	7																													
	8															9	10																			
	11	12																																		
	13	14														15																				
	16	17														18															19					
	20	21																																		
22	23														24			25	26																	
27															28	29															30					
SF5	1																																			
	2																																			
	3	4	5			6	7																													
	8															9	10																			
	11	12																																		
	13	14														15																				
	16	17														18															19					
	20	21																																		
22	23														24			25	26																	
27															28	29															30					
SF6	1																																			
	2																																			
	3	4	5			6	7																													
	8															9	10																			
	11	12																																		
	13	14														15																				
	16	17														18															19					
	20	21																																		
22	23														24			25	26																	
27															28	29															30					

QUADRO SG

Quanto derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale

Mod. N.

11

SG1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

**ELENCO
DEI PERCIPIENTI
SOMME
ASSOGGETTATE
A RITENUTA A TITOLO
D'ACCONTO**

Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2			
Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8		Provincia 9 (sigla)		Via e numero civico 10	
Causale 11	Somme corrisposte 12	Ammontare complessivo dei premi riscossi sui quali le ritenute sono state commisurate 13		Aliquota 14	Ritenute operate 15

SG3	1	2									
	3	4	5			6	7				
	8	9				10					
	11	12	13	14		15					

Diagram illustrating the layout of the 4x15 grid for SG4. The grid is divided into 15 numbered cells. The layout is as follows:

- Row 1: Cell 1 (left), Cell 2 (right)
- Row 2: Cell 3 (left), Cell 4 (left), Cell 5 (middle), Cell 6 (right), Cell 7 (right)
- Row 3: Cell 8 (left), Cell 9 (middle), Cell 10 (right)
- Row 4: Cell 11 (left), Cell 12 (left), Cell 13 (middle), Cell 14 (right), Cell 15 (right)

SG5	1	2									
	3	4	5			6	7				
	8				9	10					
	11	12	13	14	15						

1	2				
3	4	5	6	7	
8	9	10			
11	12	13	14	15	

SG8	1	2														
	3	4	5			6	7									
	8								9	10						
	11	12	13				14			15						
SG9	1	2														
	3	4	5			6	7									
	8								9	10						
	11	12	13				14			15						
SG10	1	2														
	3	4	5			6	7									
	8								9	10						
	11	12	13				14			15						
SG11	1	2														
	3	4	5			6	7									
	8								9	10						
	11	12	13				14			15						
PROSPETTO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA A TITOLO D'IMPOSTA		Causale	Ammontare complessivo				Ammontare delle somme sulle quali le ritenute sono state commisurate				Ritenute operate					
	SG12	1	2				3				4					
	SG13															
	SG14															
PROSPETTO DELLE SOMME CORRISPOSTE NEL 2011 ASSOGGETTATE AD IMPOSTA SOSTITUTIVA	SG15	Riservato alle compagnie di assicurazioni estere					Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva					Data giorno mese anno				
		Causale	Ammontare complessivo				Ammontare delle somme sulle quali le imposte sostitutive sono state commisurate				Imposte sostitutive applicate					
	SG16	1	2				3				4					
	SG17															
	SG18															
PROSPETTO DEL CREDITO D'IMPOSTA DELLE RISERVE MATEMATICHE DI RAMI VITA	SG19	Credito residuo anno precedente														
	SG20	Credito maturato														
	SG21	Credito utilizzato in F24														
	SG22	Credito ulteriore	1								2					
	SG23	Credito residuo														

70

ORDINARIO
2012agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SH

Redditi di capitale, premi e vincite, proventi delle accettazioni bancarie,
proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

Mod. N.

--	--	--

SH1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1	
PROSPETTO A Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti	SH2	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 27% 3 Ritenute operate
PROSPETTO B Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti	SH3	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 3 Ritenute operate
	SH4		2 3
PROSPETTO C Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi	SH5	Proventi soggetti a ritenuta 1	Aliquota 2 3 Ritenute operate
	SH6		2 3
	SH7		2 3
	SH8		2 3
	SH9		2 3
	SH10		2 3
	SH11	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 3 Ritenute operate
PROSPETTO D Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	SH12		2 3
PROSPETTO E Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997	SH13	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 12,50% 3 Ritenute operate
PROSPETTO F Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti	SH14	Somme soggette al prelievo 1	Aliquota 20% 3 Prelievo operato
PROSPETTO G Premi e vincite	SH15	Somme soggette a ritenuta 1	Aliquota 2 3 Ritenute operate
	SH16		2 3
	SH17		2 3

70

ORDINARIO
2012agenzia
entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SI

Utili e proventi equiparati pagati nell'anno 2011

Mod. N.

--	--

SI1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)				1																																																												
UTILI PAGATI NELL'ANNO 2011 IN QUALITÀ DI EMITTENTE	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 1		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 2																																																														
UTILI ESTERI PAGATI NELL'ANNO 2011	Importo degli utili deliberati fino al 30/6/1998 1		Importo degli utili deliberati dal 1/7/1998 2																																																														
UTILI DELIBERATI FINO AL 30/6/1998	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Utili pagati nel 2010 1</th> <th>Aliquota 2</th> <th>Titolo ritenuta 3</th> <th>Ritenute effettuate 4</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SI4</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI6</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI7</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI8</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI9</td><td colspan="3">non assoggettati</td></tr> <tr> <td>SI10</td> <td colspan="2">Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2011</td> <td>meno recuperi 2</td> </tr> <tr> <td>SI11</td> <td colspan="2">Utili da corrispondere al 31/12/ 2011</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>					Utili pagati nel 2010 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4	SI4				SI5				SI6				SI7				SI8				SI9	non assoggettati			SI10	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2011		meno recuperi 2	SI11	Utili da corrispondere al 31/12/ 2011		1																								
Utili pagati nel 2010 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4																																																														
SI4																																																																	
SI5																																																																	
SI6																																																																	
SI7																																																																	
SI8																																																																	
SI9	non assoggettati																																																																
SI10	Maggiori ritenute d'imposta sugli utili in denaro corrisposti nel 2011		meno recuperi 2																																																														
SI11	Utili da corrispondere al 31/12/ 2011		1																																																														
UTILI DELIBERATI DAL 1/7/1998 E PROVENTI EQUIPARATI	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Somme pagate nel 2011 1</th> <th>Aliquota 2</th> <th>Titolo ritenuta 3</th> <th>Ritenute effettuate 4</th> <th>Tipo 5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>SI12</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI13</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI14</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI15</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI16</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI17</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI18</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI19</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI20</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI21</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>SI22</td><td colspan="4">non assoggettate</td></tr> </tbody> </table>					Somme pagate nel 2011 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4	Tipo 5	SI12					SI13					SI14					SI15					SI16					SI17					SI18					SI19					SI20					SI21					SI22	non assoggettate			
Somme pagate nel 2011 1	Aliquota 2	Titolo ritenuta 3	Ritenute effettuate 4	Tipo 5																																																													
SI12																																																																	
SI13																																																																	
SI14																																																																	
SI15																																																																	
SI16																																																																	
SI17																																																																	
SI18																																																																	
SI19																																																																	
SI20																																																																	
SI21																																																																	
SI22	non assoggettate																																																																

70

ORDINARIO
2012Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SK

Comunicazione degli utili corrisposti da soggetti
residenti e non residenti

Mod. N.

--	--

SK1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA
(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)

1

SK2 TIPO COMUNICAZIONE

1

DATI RELATIVI
ALL'EMITTENTE

SK3

Codice fiscale 1	ISIN 2	Cognome Nome ovvero Denominazione 3	Cod. Stato estero 4																																										
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																								
Comune del domicilio fiscale 5	Prov. (sigla) 6	Via e numero civico 7																																											
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					

DATI RELATIVI
ALL'INTERMEDIARIO
NON RESIDENTE

SK4

Codice ABI 1	Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT 2	Codice fiscale 3																																									
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																						
Denominazione 4			Cod. Stato estero 5																																								
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																							<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																				

ELENCO DEI
PERCIPIENTI

DATI DEL PERCIPIENTE

Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2																																																																				
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																					
Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Prov. nasc. (sigla) 7																																																																	
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			
Comune del domicilio fiscale 8	Prov. (sigla) 9	Via e numero civico 10																																																																			
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																													
Codice stato estero 11	Codice di identificazione estero 12																																																																				
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																

DATI DEL RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ ESTERA

SK5

Codice fiscale 13	Cognome ovvero Denominazione 14																																																																				
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																																					
Nome (solo per le persone fisiche) 15	Sesso (M o F) 16	Data di nascita 17 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 18	Prov. nasc. (sigla) 19																																																																	
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			
Comune del domicilio fiscale 20	Provincia 21 (sigla)	Via e numero civico 22		Cod. Stato estero 23																																																																	
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			

DATI RELATIVI AGLI UTILI CORRISPOSTI E AI PROVENTI EQUIPARATI

Tipo oggetto 24	Tipo partec. 25	Tipo ritenuta 26	Monte Titoli 27	Numero azioni o quote 28	Percentuale contitolarietà 29	Dividendo unitario 30	Dividendo da utili ante 31/12/2007 31																																							
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>																			
Dividendo da utili post 31/12/2007 32	Strumenti finanziari da utili ante 31/12/2007 33	Strumenti finanziari da utili post 31/12/2007 34	Associazione in partecipazione da utili ante 31/12/2007 35	Associazione in partecipazione da utili post 31/12/2007 36																																										
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Interessi riqualeficati dividendi 37	Netto frontiera 38	Utili da SIQ e da SIINQ 39	Aliquota 40	Ritenute 41																																										
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										
Imposta sostitutiva 42	Imposta estera 43	Utili in trasparenza 44																																												
<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>									<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																												

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SK6

1				2													
3				4	5			6				7					
8								9	10								
11		12															
13				14													
15				16	17 giorno		mese		anno		18				19		
20								21 (sigla)		22							23
24	25	26	27	28				29		30			31				
32			33				34				35			36			
37			38				39				40		41				
42			43				44										

SK7

1				2													
3				4	5			6				7					
8								9	10								
11		12															
13				14													
15				16	17 giorno		mese		anno		18				19		
20								21 (sigla)		22							23
24	25	26	27	28				29		30			31				
32			33				34				35			36			
37			38				39				40		41				
42			43				44										

Società fiduciarie
Dati dei soci
affidanti
di società
trasparente

SK8

Codice fiscale socio affidante				Codice fiscale società partecipata				Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate			
1				2				3		4		5			
Quota ritenute d'acconto				Quota altri crediti d'imposta				Quota credito imposte estere ante opzione				Quota detrazioni		Quota credito d'imposta fondi comuni di investimento ordinario	
6				7				8				9		10	
Quota eccedenza				Quota acconti				vedere istruzioni							
11				12				13							

SK9

1				2				3		4		5			
6				7				8				9		10	
11				12				13							

QUADRO SL

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di acconto

Mod. N.

ELENCO DEI PERCIPIENTI

Sezione I

CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										1	
Codice fiscale 1				Cognome ovvero Denominazione 2							
Nome (solo per le persone fisiche) 3				Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7
Comune del domicilio fiscale 8					Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10				
Codice Stato estero 11				Codice di identificazione estero 12							
Denominazione del fondo 13						Somme soggette a ritenuta 14		Aliquota 15		Ritenute operate 16	
1				2							
3				4	5			6			7
8					9		10				
11		12									
13						14		15		16	
1				2							
3				4	5			6			7
8					9		10				
11		12									
13						14		15		16	
1				2							
3				4	5			6			7
8					9		10				
11		12									
13						14		15		16	
1				2							
3				4	5			6			7
8					9		10				
11		12									
13						14		15		16	

Sezione II

Reddito imputato
ai partecipanti
dei fondi
immobiliari

SL6	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2															
	Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6						Prov. nasc. (sigla) 7				
	Comune del domicilio fiscale 8								Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10							
	Codice Stato estero 11		Codice di identificazione estero 12				Denominazione del fondo 13											
	Numero Banca d'Italia 14		Quota di partecipazione 15		Redditi soggetti a ritenuta 16			Redditi per trasparenza 17			Ritenute operate 18			Vedere istruzioni 19				
SL7	1		2															
	3			4	5			6						7				
	8								9	10								
	11	12				13												
	14		15	16			17			18			19					
SL8	1		2															
	3			4	5			6						7				
	8								9	10								
	11	12				13												
	14		15	16			17			18			19					

ELENCO DEI PERCIPIENTI
Sezione III
Imposta
sostitutiva sulla
partecipazione
al fondo
comune
d'investimento
immobiliare
(comma 4-bis
dell'art. 32 del
decreto legge
n. 78 del
2010,
convertito, con
modificazioni,
dalla legge n.
122 del 2010).

SL9	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2															
	Nome (solo per le persone fisiche) 3			Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6						Prov. nasc. (sigla) 7				
	Comune del domicilio fiscale 8								Provincia (sigla) 9		Via e numero civico 10							
	Codice Stato estero 11		Codice di identificazione estero 12				Denominazione del fondo 13											
	Numero Banca d'Italia 14		Valore della partecipazione 15			Imposta dovuta 16			Vedere istruzioni 17									
SL10	1		2															
	3			4	5			6						7				
	8								9	10								
	11	12				13												
	14		15			16			17									

70

ORDINARIO
2012agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SM

Proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. e proventi
derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto
italiano, soggetti a ritenuta a titolo di imposta

Mod. N.

--	--

PROSPETTO
DELLE SOMME
SOGGETTE A
RITENUTA E
DELLE
RITENUTE
OPERATE

SM1 CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)		1		
	Denominazione del fondo	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
SM2			%	
SM3			%	
SM4			%	
SM5			%	
SM6			%	
SM7			%	
SM8			%	
SM9			%	
SM10			%	
SM11			%	
SM12			%	
SM13			%	
SM14			%	
SM15			%	
SM16			%	
SM17			%	
SM18			%	
SM19			%	
SM20			%	
SM21			%	
SM22			%	
SM23			%	
SM24			%	
SM25			%	

ELENCO DEI
SOGGETTI

SO5

1				2																											
3				4	5				6												7										
8												9	10																		
11	12																														
13	14	15				16		17				18		19	20																
21				22																											
23				24	25				26												27										
28												29	30																		31

SO6

1				2																											
3				4	5				6												7										
8												9	10																		
11	12																														
13	14	15				16		17				18		19	20																
21				22																											
23				24	25				26												27										
28												29	30																		31

SO7

1				2																											
3				4	5				6												7										
8												9	10																		
11	12																														
13	14	15				16		17				18		19	20																
21				22																											
23				24	25				26												27										
28												29	30																		31

RIEPILOGO
DEL CONTO
UNICO

		Accreditati per operazioni del mese	Accreditati per imposta sostitutiva su dividendi	Imposta sostitutiva a riporto dal mese precedente	Versamenti in eccesso effettuati	Totale addebiti per operazioni del mese
SQ13	GEN	1	2	3	4	5
		Risultato del mese Saldo positivo (1+2-3-4-5)	Risultato del mese Saldo negativo (1+2-3-4-5)	Imposta sostitutiva relativa ad operazioni di mesi precedenti		Totale somme versate nel mese successivo
		6	7	8 Imposta art. 7, c. 5, con magg. 1,5%	9 Altre imposte sostitutive	10
SQ14	FEB	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ15	MAR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ16	APR	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ17	MAG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ18	GIU	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ19	LUG	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ20	AGO	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ21	SET	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ22	OTT	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ23	NOV	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ24	DIC	1	2	3	4	5
		6	7	8	9	10
SQ25		SALDO NEGATIVO DI CUI SI È CHIESTO IL RIMBORSO			1	
SQ26		VERSAMENTI IN ECCESSO			1	

70

ORDINARIO
2012agenzia
entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SR

Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o
ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo

Mod. N.

--	--

ELENCO DEI
PERCIPIENTI

SR1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)													1
SR2	Codice fiscale 1		Cognome ovvero Denominazione 2											
	Nome (solo per le persone fisiche) 3		Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Prov. nasc. (sigla) 7				
	Comune del domicilio fiscale 8						Provincia 9 (sigla)	Via e numero civico 10						
	INDENNITÀ DI ESPROPRIO E RISARCIMENTO DEL DANNO						ALTRE INDENNITÀ E INTERESSI							
	Somme corrisposte 11		Ritenute operate 12		Somme corrisposte 13		Ritenute operate 14							
SR3	1		2											
	3		4	5			6			7				
	8						9	10						
	11		12		13		14							
	SR4	1		2										
3		4	5			6			7					
8						9	10							
11		12		13		14								
SR5		1		2										
	3		4	5			6			7				
	8						9	10						
	11		12		13		14							
	SR6	1		2										
3		4	5			6			7					
8						9	10							
11		12		13		14								
SR7		1		2										
	3		4	5			6			7				
	8						9	10						
	11		12		13		14							

ELENCO DEI PERCIPIENTI

SR8	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								
SR9	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								
SR10	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								
SR11	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								
SR12	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								
SR13	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								
SR14	1	2												
	3	4	5			6	7							
	8					9	10							
	11	12	13			14								

ORDINARIO 2012



QUADRO SS

DATI RIASSUNTIVI

CODICE FISCALE

Mod. N.

	SS1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)			1	
QUADRO SF	SS2	Ritenute 1	Ritenute sospese 2			
QUADRO SG	SS3	Ritenute a titolo d'acconto 1	Ritenute a titolo d'imposta 2	Imposte sostitutive 3		
QUADRO SH	SS4	Ritenute 1	Ritenute 2	Ritenute 3	Ritenute 4	Ritenute 5
		Prelievi 6	Ritenute 7			
QUADRO SI	SS5	Ritenute utili al 30/6/98 1	Maggiori ritenute d'imposta 2	Recuperi 3	Ritenute utili dal 01/7/98 4	
QUADRO SK	SS6	Ritenute 1	Imposte sostitutive 2			
QUADRO SL	SS7	Ritenute 1	Ritenute 2	Imposte 3		
QUADRO SM	SS8	Ritenute 1				
QUADRO SP	SS9	Ritenute prospetto A 1	Ritenute prospetto B 2			
QUADRO SR	SS10	Ritenute 1	Ritenute altre indennità e interessi 2			

Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale, e imposte sostitutive

[illegible]

Sezione II
Addizionale
regionale

	Periodo di riferimento		Trattenute operate	Importi utilizzati a sconto	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a sconto	Importo versato
	1 mese	2 anno					
ST14	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST15	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST16	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST17	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST18	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST19	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST20	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST21	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST22	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST23	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST24	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13
ST25	1		2	4	5	6	7
	8		9	10	11	12	13

Sezione III
Imposta sostitutiva
di cui agli artt. 6 e 7
del D.Lgs. 21/11/97,
n. 461 e all'art. 1,
comma 2-bis del
D.L. 22/2/2002,
n. 12

DATI RELATIVI ALL'INTERMEDIARIO NON RESIDENTE									
Codice ABI		Cod. Id. Internazionale BIC/SWIFT					Codice fiscale		
1		2					3		
Denominazione		Codice Stato estero							
4		5							
ST26	Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Importi utilizzati a sconto	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a sconto	Data di versamento	
	mese	anno						giorno	mese
ST27	1		2	3	4	5	6	7	
	Importo versato		Interessi	Ravvedimento	Note	Codice tributo/capitolo	Tesoreria	Data di versamento	
ST28	7		8	9	10	11	12	14	
ST29	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST30	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST31	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST32	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST33	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST34	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST35	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST36	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	
ST37	1		2	3	4	5	6	7	
	7		8	9	10	11	12	14	

Sezione IV
Versamenti relativi
alle attività emerse
(Scudo fiscale)

	Periodo di riferimento		Importo versato	Interessi	Versamenti in eccesso	Note	Codice tributo	Data di versamento
	mese	anno						
ST38	1	2	3	4	5	6	7	
ST39	1	2	3	4	5	6	7	
ST40	1	2	3	4	5	6	7	
ST41	1	2	3	4	5	6	7	
ST42	1	2	3	4	5	6	7	

QUADRO SV

Trattenute di addizionali comunali all'Irpef

Mod. N.

SV1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)	1	Eventi eccezionali	2		
Periodo di riferimento mese anno		Trattenute effettuate	Importi utilizzati a scomputo	Utilizzo di versamenti in eccesso	Crediti di imposta utilizzati a scomputo	Importo versato
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo/Capitolo	Tesoreria	Data di versamento giorno mese anno
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14
1		2	4	5	6	7
8		9	10	11	12	14

70

ORDINARIO
2012agenzia
entrate

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO SX

Riepilogo dei crediti e delle compensazioni

Mod. N.

--	--	--	--

SX1		Credito derivante da conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno	Credito derivante da conguaglio da assistenza fiscale	Credito derivante da compenso per assistenza fiscale	Versamenti 2011 in eccesso	Credito derivante da conguaglio su somme di cui al decreto n. 93/2008	Credito di cui al D.P.C.M. 21/11/2011
		1	2	3	4	5	6
SX2		Versamenti 2011 in eccesso e restituzioni relativi alla presente dichiarazione utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione dei redditi					
SX3		Ammontare utilizzato nella presente dichiarazione relativo al quadro RZ della dichiarazione dei redditi					
		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2010	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2010 utilizzato nel Mod. F24	Versamenti 2011 in eccesso e restituzioni effettuate dal sostituto	Ammontare utilizzato a scomputo dei versamenti 2011	Credito da utilizzare in compensazione	Credito di cui si chiede il rimborso
SX4		2	3	4	5	6	7
Importo complessivo		Codice					
Erario	SX5						
Addizionale comunale 2007	SX6						
Ente impositore	SX7						
	SX8						
	SX9						
	SX10						
	SX11						
	SX12						
	SX13						
	SX14						
	SX15						
	SX16						
	SX17						
	SX18						
	SX19						
	SX20						
	SX21						
	SX22						
	SX23						
	SX24						
	SX25						
	SX26						
	SX27						
	SX28						
	SX29						
	SX30						
Regioni a statuto speciale SX31		VA ¹	SA ²	SI ³			
Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione	SX32	Credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (codice 6781)			(di cui trasferito al consolidato	1	) 2
	SX33	Credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (codice 6782)			(di cui trasferito al consolidato		)
	SX34	Credito scaturito da ritenute di capitale (codice 6783)			(di cui trasferito al consolidato		)

Riepilogo altri crediti	SX35	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (canoni)	credito maturato nel 2011	credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo	
			1	2	3	
	SX36	Credito di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 143/2005 (interessi)	credito maturato nel 2011	credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo	
			1	2	3	
	SX37	Credito per anticipo sul TFR versato negli anni 1997 e 1998	credito spettante nel 2011	credito acquisito	credito ceduto	credito utilizzato in F24
			1	2	3	4
		credito utilizzato a scomputo	ammontare credito residuo			
		5	6			
	SX38	Credito riconosciuto per famiglie numerose	anno 2011	credito recuperato		
			1	2		
SX39	Credito riconosciuto per canoni di locazione	anno 2011	credito recuperato			
		1	2			
SX40	Credito scaturito dalla liquidazione definitiva della prestazione in forma di capitale	credito spettante nel 2011	credito utilizzato	credito residuo		
		1	2	3		
SX41	Ulteriore credito su imposta riserve matematiche	credito spettante	credito acquisito	codice fiscale cedente	credito ceduto	
		1	2	3	4	
		codice fiscale cessionario		credito utilizzato in F24	credito residuo	
		5		6	7	
SX42	Credito di cui all'art. 2 del D.L. n. 185/2008	credito residuo anno precedente		credito utilizzato in F24	ammontare credito residuo	
		1		2	3	
SX43	Credito per imposta sostitutiva art. 32, c. 4bis D.L. n. 78/2010	credito spettante		credito utilizzato in F24	Credito residuo	
		1		2	3	
SX44	Risparmio di imposta per organismi di investimento collettivo	Risparmio spettante		Risparmio utilizzato	Risparmio certificato ai partecipanti	
		1		2	3	
		Risparmio ceduto		Risparmio acquisito	Risparmio residuo	
		4		5	6	
Prospetto per le attività emerse (Scudo fiscale)	SX45	Attività rimpatriate		Attività regolarizzate		
		Denaro e altre attività finanziarie	1	2		
	SX46	Immobili e altri investimenti non finanziari				
	SX47	Imponibile al 5%	Imponibile al 6%	Imponibile al 7%		
		1	2	3		
	SX48	Somma dovuta al 5%	Somma dovuta al 6%	Somma dovuta al 7%		
1		2	3			
SX49	Totale imposta	Versamenti in eccesso	Eccedenza recuperabile in F24			
	1	2	3			

770

Modello 770 ORDINARIO 2012

Redditi 2011

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

DICHIARAZIONE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA E DEGLI INTERMEDIARI RELATIVA ALL'ANNO 2011

DATI RELATIVI A

REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI DI NATURA FINANZIARIA
PROVENTI VARI • VERSAMENTI, CREDITI E COMPENSAZIONI

INDICE

PREMESSA		pag. 2	10	Quadro SK	24
1	Soggetti obbligati alla presentazione	2	11	Quadro SL	28
2	Composizione del modello	3	12	Quadro SM	30
3	Modalità e termini di presentazione della dichiarazione	4	13	Quadro SO	31
4	Modalità generali di compilazione	9	14	Quadro SP	35
5	Frontespizio	11	15	Quadro SQ	37
6	Quadro SF	15	16	Quadro SR	40
7	Quadro SG	18	17	Quadro SS	40
8	Quadro SH	21	18	Quadro ST	41
9	Quadro SI	22	19	Quadro SV	49
			20	Quadro SX	53

APPENDICE	62
------------------	-----------

PREMESSA

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti: il Mod. 770/SEMPLIFICATO e il Mod. 770/ORDINARIO.

- Il **Mod. 770/SEMPLIFICATO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2011 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detto modello contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all'assistenza fiscale prestata nell'anno 2011 per il periodo d'imposta precedente. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2012 presentando il modello 770/2012 SEMPLIFICATO.
- Il **Mod. 770/ORDINARIO** deve essere utilizzato dai sostituti d'imposta, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative, a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2011 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, nonché i dati riassuntivi relativi alle indennità di esproprio e quelli concernenti i versamenti effettuati, le compensazioni operate ed i crediti d'imposta utilizzati. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 luglio 2012 presentando il modello 770/2012 ORDINARIO.

I sostituti d'imposta che, in relazione alle ritenute operate e alle operazioni effettuate nell'anno 2011, sono tenuti a presentare anche il Mod. 770 SEMPLIFICATO, qualora siano intervenute compensazioni interne ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra i versamenti attinenti al Mod. 770 SEMPLIFICATO e quelli relativi al Mod. 770 ORDINARIO, devono presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV ed SX, in quanto tali prospetti dovranno essere compilati all'interno del Mod. 770 ORDINARIO.

Invece, in assenza delle predette compensazioni, il sostituto d'imposta ha la facoltà di presentare il Mod. 770 SEMPLIFICATO ed il Mod. 770 ORDINARIO, entrambi comprensivi dei rispettivi dati concernenti i versamenti, i crediti e le compensazioni.

1. SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE MODELLO 770/2012 ORDINARIO

Sono tenuti a presentare la dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO i soggetti che nel 2011 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi. Tali soggetti sono:

- le società di capitali (società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti commerciali equiparati alle società di capitali (enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti non commerciali (enti pubblici, tra i quali sono compresi anche regioni, province, comuni, e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali) residenti nel territorio dello Stato;
- le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali istituite ai sensi degli artt. 22 e 23 della L. 8 giugno 1990, n. 142, e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti;

- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato;
- i Trust;
- i condomini;
- le società di persone (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice) residenti nel territorio dello Stato;
- le società di armamento residenti nel territorio dello Stato;
- le società di fatto o irregolari residenti nel territorio dello Stato;
- le società o le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato;
- le aziende coniugali, se l'attività è esercitata in società fra coniugi residenti nel territorio dello Stato;
- i gruppi europei d'interesse economico (GEIE);
- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali o imprese agricole;
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, le quali operano le ritenute ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. n. 600/73;
- i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta estinto.

Si ricorda che sono in ogni caso tenuti alla presentazione del Mod. 770/2012 ORDINARIO i seguenti soggetti i quali:

- hanno applicato nel 2011 l'imposta sostitutiva sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli simili di cui al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239;
- hanno applicato nel 2011 l'imposta sostitutiva sui dividendi ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ;
- hanno applicato nel 2011 l'imposta sostitutiva di cui all'art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nonché all'art. 7 dello stesso decreto limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi);
- sono tenuti agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 6, comma 2, e 10 del D.Lgs. n. 461 del 1997;
- sono tenuti all'obbligo di comunicazione degli utili pagati nel 2011;
- rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Qualora i soggetti sopra indicati siano tenuti alla presentazione delle comunicazioni per conto di enti e società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 239 del 1996 e dell'art. 27-ter, ottavo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 7, comma 2-ter del D.L. n. 351 del 2001 e dell'art. 1, comma 134 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero siano tenuti alle comunicazioni per conto di intermediari non residenti per gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, essi presentano, nell'ambito del medesimo Mod. 770/2012 ORDINARIO, i relativi quadri separatamente da quelli concernenti la ritenuta o l'imposta sostitutiva versata e dalle comunicazioni dovute con riferimento alla propria attività di intermediari.

2. COMPOSIZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO si compone di un frontespizio e di quadri staccati, e le relative istruzioni sono prelevabili gratuitamente dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, oppure da quello del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

■ Frontespizio

- nella prima facciata, l'informativa ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- nella seconda facciata, i riquadri: tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, domicilio per la notificazione degli atti;
- nella terza facciata, i riquadri: dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

■ Quadri staccati

I quadri staccati sono i seguenti:

- **Quadro SF** relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- **Quadro SG** relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- **Quadro SH** relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- **Quadro SI** relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2011;
- **Quadro SK** relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- **Quadro SL** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari) di diritto estero e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- **Quadro SM** relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a O.I.C.V.M. di diritto estero e proventi derivanti dalla partecipazione a fondi immobiliari di diritto italiano, soggetti a ritenuta a titolo di imposta;
- **Quadro SO** relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare plusvalenze a norma dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR;
- **Quadro SP** relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- **Quadro SQ** relativo ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- **Quadro SR** relativo alle somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio o ad altro titolo nel corso del procedimento espropriativo;
- **Quadro SS** relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- **Quadro ST** concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate;
- **Quadro SV** relativo alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale;
- **Quadro SX** relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997 e al prospetto per le attività emerse.

3. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

ATTENZIONE Si ricorda che la dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO può essere presentata esclusivamente per via telematica: pertanto, non è consentita la presentazione tramite le banche convenzionate o gli uffici postali, né i soggetti momentaneamente all'estero possono utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente).

■ Modalità di presentazione

La dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, Mod. 770/2012 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis e 3, del citato D.P.R.

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento dei dati, rilasciata sempre per via telematica.

ATTENZIONE Il servizio telematico restituisce immediatamente dopo l'invio, un messaggio che conferma solo l'avvenuta trasmissione del file e in seguito fornisce all'utente un'altra comunicazione attestante l'esito dell'elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l'avvenuta presentazione della dichiarazione.

■ Dichiarazione presentata tramite i servizi telematici

La dichiarazione può essere trasmessa:

- a) direttamente;
- b) tramite intermediari abilitati.

I servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, Entratel e Fisconline, sono accessibili via Internet all'indirizzo <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>.

a) Presentazione telematica diretta

I soggetti che predispongono la propria dichiarazione possono scegliere di trasmetterla direttamente, senza avvalersi di un intermediario abilitato.

In tal caso devono obbligatoriamente utilizzare:

- il servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti superiore a venti;
- il servizio telematico Fisconline (Internet), qualora la dichiarazione sia presentata per un numero di soggetti non superiore a venti.

Per il computo dei soggetti da considerare, al fine dell'utilizzo dei due diversi servizi per la trasmissione telematica sopra menzionati, occorre fare riferimento al numero complessivo dei righi compilati ai quadri SF, SG, SK, SL, SO e SR. Si precisa che nel caso di più righi riferiti allo stesso soggetto, essi devono essere conteggiati più volte.

Qualora il sostituto abbia presentato il Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO per un numero di soggetti non superiore a venti attraverso il servizio Fisconline (Internet), può presentare il Mod. 770/2012 ORDINARIO con le stesse modalità solo se il numero di soggetti, riferito a quest'ultima dichiarazione, non è superiore a venti, altrimenti, dovrà utilizzare il servizio telematico Entratel.

Si ricorda che i soggetti diversi dalle persone fisiche, ivi comprese le Amministrazioni e gli enti pubblici, effettuano la trasmissione telematica della presente comunicazione tramite i propri gestori incaricati, i cui nominativi vengono comunicati secondo le modalità descritte nella circolare n. 30/E del 25 giugno 2009 e al relativo allegato tecnico.

I gestori incaricati designati possono, in via eventuale, nominare operatori incaricati di utilizzare i servizi telematici in nome e per conto della società non residente identificata direttamente ai fini IVA. I gestori incaricati effettuano tale comunicazione esclusivamente per via telematica e per questo devono possedere valida abilitazione al canale Entratel o Fisconline.

L'Agenzia delle entrate rende disponibile gratuitamente, nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it, il programma di compilazione della dichiarazione, Mod. 770/2012 ORDINARIO.

ATTENZIONE Si ricorda che i soggetti già abilitati al servizio telematico Entratel devono continuare ad avvalersi in ogni caso di tale servizio, come precisato con circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 5 marzo 2001.

b) Presentazione telematica tramite intermediari abilitati

■ Soggetti incaricati (art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni)

Gli intermediari indicati nell'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, sia le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante sia le dichiarazioni predisposte dal contribuente per le quali hanno assunto l'impegno della presentazione per via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel.

Sono obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli intermediari abilitati appartenenti alle seguenti categorie:

- gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro;

- gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria;
- gli iscritti negli albi degli avvocati;
- gli iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al D.Lgs. 21 gennaio 1992, n. 88;
- le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997;
- associazioni che raggruppano prevalentemente soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- i Caf – dipendenti;
- i Caf – imprese;
- coloro che esercitano abitualmente l'attività di consulenza fiscale;
- gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari.

Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte gli studi professionali e le società di servizi in cui almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti iscritti in alcuni albi, collegi o ruoli, come specificati dal decreto dirigenziale 18 febbraio 1999 e tutti i successivi decreti emanati ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. e) del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni.

Tali soggetti possono assolvere all'obbligo di presentazione telematica delle dichiarazioni avvalendosi, altresì, di società partecipate dai consigli nazionali, dagli ordini, collegi e ruoli individuati nei predetti decreti, dai rispettivi iscritti, dalle associazioni rappresentative di questi ultimi, dalle relative casse nazionali di previdenza e dai singoli associati alle predette associazioni. Le società partecipate trasmettono le dichiarazioni utilizzando un proprio codice di autenticazione, ma l'impegno a presentarle è assunto dai singoli aderenti nei confronti dei loro clienti.

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da un soggetto non abilitato alla trasmissione telematica, il dichiarante ne curerà l'inoltro all'Agenzia delle entrate, mediante invio diretto ovvero tramite un intermediario abilitato che assumerà l'impegno a trasmettere la dichiarazione consegnatagli esclusivamente nei confronti del singolo dichiarante.

L'accettazione delle dichiarazioni predisposte dal contribuente è facoltativa e l'intermediario del servizio telematico può richiedere un corrispettivo per l'attività prestata.

■ Dichiarazione trasmessa dalle Amministrazioni

Anche le Amministrazioni, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta esclusivamente per via telematica, mediante il servizio Entratel e secondo i termini stabiliti dall'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

A tal fine, altri incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni sono:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) anche tramite il proprio sistema informativo, per le dichiarazioni delle amministrazioni dello Stato per le quali, nel periodo d'imposta cui le stesse si riferiscono, ha disposto l'erogazione sotto qualsiasi forma di compensi od altri valori soggetti a ritenuta alla fonte;
- le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le dichiarazioni fiscali e contributivi degli enti pubblici, degli uffici o delle strutture ad esse funzionalmente riconducibili ovvero ad esse costituiti, anche in forma associativa. Ciascuna Amministrazione nel proprio ambito può demandare la trasmissione delle dichiarazioni in base all'ordinamento o modello organizzativo interno (si veda il decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella G.U. n. 3 del 4 gennaio 2001).

La presentazione telematica delle dichiarazioni da parte dei soggetti pubblici deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 3 del citato D.P.R. n. 322 del 1998 e può riguardare, oltre alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, anche la dichiarazione IRAP e la dichiarazione annuale IVA.

Si ricorda che l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 24/E del 13 marzo 2001 (pubblicata nella G.U. n. 79 del 4 aprile 2001), e con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 18 novembre 2008 ha illustrato le modalità con le quali le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di un intermediario abilitato per la presentazione telematica delle proprie dichiarazioni.

In particolare, tramite il sistema informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato possono essere trasmesse le dichiarazioni dei sostituti d'imposta relative al personale appartenente alle amministrazioni dello Stato di cui il medesimo Dipartimento abbia gestito i dati anche se non in qualità di soggetto obbligato alla ritenuta.

Ovviamente, il fatto che tale Dipartimento abbia la qualificazione di soggetto incaricato alla presentazione telematica per conto di altri soggetti pubblici non comporta di per sé alcun obbligo di trasmissione: pertanto, le amministrazioni interessate dovranno espressamente richiedere di avvalersi del servizio.

Inoltre, è attribuita ad ogni Amministrazione dello Stato la facoltà di presentare per via telematica le dichiarazioni di soggetti ad essa funzionalmente riconducibili in base al proprio modello organizzativo, al fine di semplificare e razionalizzare l'adempimento dichiarativo permettendo di modularli secondo il rispettivo assetto strutturale. Quindi, ad esempio, in presenza di più sostituti, un'Amministrazione potrà demandare la trasmissione telematica ad un proprio centro di elaborazione dati anche se operante in un altro settore operativo o ubicato in un diverso ambito territoriale.

Le amministrazioni interessate, che intendano avvalersi di tale opportunità, possono limitarsi ad adottare, secondo le modalità ritenute più consone alla loro gestione ed organizzazione, provvedimenti idonei ad individuare sia le strutture e/o gli uffici incaricati della trasmissione telematica, sia i soggetti, obbligati fiscali, che potranno avvalersene. L'adempimento si rende necessario per consentire di individuare l'ufficio che, assumendo la veste di incaricato alla trasmissione, deve richiedere l'abilitazione al servizio Entratel.

È opportuno sottolineare che le Amministrazioni e gli enti pubblici accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto dei medesimi con le modalità sopra illustrate.

Anche le amministrazioni, che presentano la propria dichiarazione o la dichiarazione per conto di altre amministrazioni, possono utilizzare il programma per la compilazione della dichiarazione, Modello 770 ORDINARIO, disponibile gratuitamente nella sezione "software" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

■ **Dichiarazione trasmessa da società appartenenti a gruppi (art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni)**

Nell'ambito di gruppi societari, come previsto dall'art. 3, comma 2-bis del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, e successive modificazioni, in cui almeno una società o ente sia obbligato alla presentazione delle dichiarazioni per via telematica, la trasmissione delle stesse può essere effettuata da uno o più soggetti dello stesso gruppo esclusivamente attraverso il servizio telematico Entratel. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente (anche non commerciale) o la società (anche di persone) controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente. Tale disposizione si applica, in ogni caso, alle società e agli enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e alle imprese soggette all'imposta sul reddito delle società indicate nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 38 del predetto D.Lgs. n. 127 e nell'elenco di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 40 del predetto D.Lgs. n. 87.

La società del gruppo può effettuare la presentazione per via telematica delle dichiarazioni delle altre società che appartengono al medesimo gruppo dal momento in cui viene assunto l'impegno alla presentazione della dichiarazione. Possono altresì avvalersi delle stesse modalità di presentazione telematica le società appartenenti al medesimo gruppo che operano come rappresentanti fiscali di società estere, ancorché queste ultime non appartengano al medesimo gruppo.

È possibile presentare, contemporaneamente o in momenti diversi, alcune dichiarazioni direttamente ed altre tramite le società del gruppo o un intermediario.

Le società e gli enti che assolvono all'obbligo di presentazione per via telematica rivolgendosi ad un intermediario abilitato o ad una società del gruppo non sono tenuti a richiedere l'abilitazione alla trasmissione telematica.

Per incaricare un'altra società del gruppo della presentazione telematica della propria dichiarazione, la società deve consegnare la sua dichiarazione, debitamente sottoscritta, alla società incaricata; quest'ultima società dovrà osservare tutti gli adempimenti previsti per la presentazione telematica da parte degli intermediari abilitati e descritti nel paragrafo seguente.

Si ricorda che le società accedono ai servizi telematici sempre tramite i gestori incaricati e/o gli operatori incaricati ad operare in nome e per conto delle medesime con le modalità sopra illustrate.

■ Documentazione che l'intermediario (incaricati della trasmissione, amministrazioni dello Stato e società del gruppo) deve rilasciare al dichiarante e prova della presentazione della dichiarazione

L'incaricato della trasmissione, la società del gruppo oppure l'Amministrazione incaricata (da altra Amministrazione) della presentazione telematica, devono:

- rilasciare al sostituto d'imposta, contestualmente alla ricezione della dichiarazione o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere per via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti, precisando se la dichiarazione gli è stata consegnata già compilata o verrà da lui predisposta; detto impegno dovrà essere datato e sottoscritto dall'incaricato della trasmissione, dalla società del gruppo o dall'Amministrazione, seppure rilasciato in forma libera.

La data di tale impegno, unitamente alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, dovrà essere successivamente riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica" posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;

- rilasciare altresì al sostituto d'imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l'originale della dichiarazione i cui dati sono stati trasmessi per via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle entrate, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l'avvenuto ricevimento.

Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all'originale della dichiarazione e alla restante documentazione per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, in cui possono essere effettuati gli eventuali controlli ;

- conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ai fini dell'eventuale esibizione in sede di controllo.

Al contribuente spetta il compito di verificare il puntuale rispetto dei suddetti adempimenti da parte dell'intermediario, segnalando eventuali inadempienze all'Ufficio competente, e rivolgersi eventualmente ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione per non incorrere nella violazione di omissione della dichiarazione.

ATTENZIONE Si ricorda che per la conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie occorre osservare le modalità previste dal decreto ministeriale 23 gennaio 2004 e le procedure contemplate nella delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004 (si rimanda ai chiarimenti forniti con la circolare n. 36/2006 dell'Agenzia delle entrate).

Più precisamente, è necessario che detti documenti siano memorizzati su supporto informatico, di cui sia garantita la leggibilità nel tempo purché sia assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo d'imposta; inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita IVA, alla data o associazioni logiche di questi ultimi. Tale procedura di conservazione termina con la sottoscrizione elettronica e l'apposizione della marca temporale.

■ Comunicazione di avvenuta presentazione della dichiarazione

La comunicazione attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione per via telematica, è trasmessa stesso mezzo all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito, <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle dichiarazioni presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le dichiarazioni trasmesse entro i termini previsti dal D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 e successive modificazioni, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate n. 195/E del 24 Settembre 1999).

■ Responsabilità dell'intermediario abilitato

In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni per via telematica da parte dei soggetti intermediari abilitati, è applicata a questi ultimi la sanzione prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

È prevista altresì la revoca dell'abilitazione quando nello svolgimento dell'attività di trasmissione delle dichiarazioni vengono commesse gravi o ripetute irregolarità, ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall'ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte dei centri di assistenza fiscale.

■ Modalità di abilitazione

a) Dichiarazione presentata attraverso il servizio telematico Entratel

Per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Entratel è necessario:

1. richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica presente nella sezione "Se non sei ancora registrato ai servizi ..." del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
2. stampare l'esito della pre-iscrizione mediante la funzione "Stampa allegato per ufficio";
3. compilare la domanda di abilitazione in base alla tipologia utente e presentarla, entro 30 giorni dalla ricezione del predetto codice di pre-iscrizione, ad un Ufficio della regione in cui il richiedente ha il proprio domicilio fiscale, allegando la stampa di cui al punto precedente e la documentazione necessaria.

L'Ufficio rilascia una busta "virtuale", il cui numero è indicato nell'attestazione consegnata dall'operatore. Questo numero, insieme ai dati ottenuti mediante la pre-registrazione, viene utilizzato dall'utente per effettuare il prelievo, mediante la funzione "Primo accesso – Prelievo dati", delle credenziali necessarie alla generazione dell'ambiente di sicurezza e all'accesso nelle aree riservate del sito web dedicato ai servizi telematici. Nel caso di utenti diversi dalle persone fisiche, si ricorda che la generazione dell'ambiente di sicurezza deve essere eseguita da uno dei Gestori incaricati o degli Operatori incaricati.

I modelli di domanda, le relative istruzioni, nonché l'elenco degli uffici cui rivolgersi sono disponibili nel sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione "Servizi telematici", oltre che presso gli uffici stessi. Per la soluzione dei problemi legati all'uso del servizio telematico Entratel è possibile ricorrere all'assistenza telefonica di un call center appositamente istituito e che risponde al numero verde indicato nella documentazione rilasciata dall'Ufficio all'atto dell'autorizzazione all'accesso al servizio. Si consiglia, inoltre, di consultare il sito Internet <http://assistenza.finanze.it> oltre che il già citato sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione "Servizi telematici", per informazioni di carattere normativo e tecnico riguardanti questi ultimi.

b) Dichiarazione presentata tramite il servizio telematico Fisconline

Requisito essenziale per l'invio della dichiarazione è il possesso del codice PIN (Personal Identification Number), che può essere richiesto dal contribuente:

- a) collegandosi al sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it>;
- b) per telefono, chiamando il servizio automatico 848.800.444;
- c) presso un qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

Il rilascio del codice PIN non vincola il dichiarante all'utilizzo del servizio telematico Internet, in quanto è sempre possibile presentare la dichiarazione tramite un intermediario abilitato.

Si ricorda che l'utilizzo del codice PIN è personale e non può essere consentito a terzi.

Si fa presente che agli utenti diversi dalle persone fisiche abilitati al servizio Fisconline si applicano le norme relative ai gestori incaricati e agli operatori incaricati.

Per ogni altra informazione è possibile consultare il sito www.agenziaentrate.gov.it, sezione "Servizi telematici".

■ Termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro il 31 luglio 2012.

4. MODALITÀ GENERALI DI COMPILAZIONE

4.1

Esposizione dei dati

Gli importi presenti nella parte riservata all'indicazione dei dati fiscali vanno esposti in unità di euro mediante troncamento delle cifre decimali. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le cifre decimali dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

Ad esempio, se gli importi desunti dalle scritture contabili sono:

$$755,50 + 865,62 + 965,49 = 2.586,61$$

le corrispondenti cifre da indicare nella dichiarazione sono:

$$755; 865; 965; 2.586.$$

4.2**Operazioni straordinarie e successioni**

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie è necessario distinguere, tra le altre situazioni, quelle che determinano l'estinzione o meno del sostituto d'imposta.

Operazioni straordinarie e successioni con estinzione del soggetto preesistente

Nell'ipotesi di prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (fusioni anche per incorporazione, scissioni totali, scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività sotto la ditta individuale di uno soltanto dei soci, cessione o conferimento da parte di un imprenditore individuale dell'unica azienda posseduta in una società di persone o di capitali, trasferimento di competenze tra amministrazioni pubbliche), chi succede nei precedenti rapporti è tenuto a presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta che deve essere comprensiva anche dei dati relativi al periodo dell'anno in cui il soggetto estinto ha operato.

Nei casi di operazioni societarie straordinarie o successioni avvenute nel corso del 2011 o nel 2012 prima della presentazione della dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO, il dichiarante deve procedere alla compilazione dei singoli quadri del Mod. 770/2012 ORDINARIO per esporre distintamente le situazioni riferibili ad esso dichiarante ovvero a ciascuno dei soggetti estinti; relativamente a questi ultimi il dichiarante deve indicare, per l'anno d'imposta relativo alla presente dichiarazione, tutti i dati riguardanti il periodo compreso fra il 1° gennaio 2011 e la data, nel corso dell'anno 2011, di effettiva cessazione dell'attività o in cui si è verificato l'evento a prescindere dagli eventuali differenti effetti giuridici delle operazioni. Si precisa che il quadro SX è unico e deve riguardare sia i dati del dichiarante che dei soggetti estinti. Ad esempio il soggetto A, avendo incorporato il soggetto B il 28 febbraio 2012, sarà tenuto a presentare per l'anno 2011 una sola dichiarazione modello 770/2012 ORDINARIO contenente i quadri riferiti ad entrambi i soggetti.

Relativamente alla compilazione dei quadri concernenti i soggetti estinti, il dichiarante deve indicare nello spazio in alto a destra di ciascun quadro, contraddistinto dalla dicitura "Codice fiscale", il proprio codice fiscale e, nel rigo "Codice fiscale del sostituto d'imposta", quello del soggetto estinto. Sempre con riferimento ai soggetti estinti, laddove previsto, deve essere indicato nella colonna 2, "Eventi eccezionali", l'eventuale codice dell'evento eccezionale relativo a tale sostituto, rilevabile dalle istruzioni riferite alla casella "Eventi eccezionali" posta nel frontespizio del Mod. 770.

Nel caso di successione *mortis causa* avvenuta nel periodo d'imposta 2011, o nel 2012 prima della presentazione della dichiarazione, con prosecuzione dell'attività da parte dell'erede, quest'ultimo ha l'obbligo di presentare un'unica dichiarazione dei sostituti d'imposta anche per la parte dell'anno in cui ha operato il soggetto estinto secondo le modalità di compilazione sopra indicate.

Nell'ipotesi invece di non prosecuzione dell'attività da parte di un altro soggetto (liquidazione, fallimento e liquidazione coatta amministrativa), la dichiarazione deve essere presentata dal liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore, in nome e per conto del soggetto estinto relativamente al periodo dell'anno in cui questi ha effettivamente operato. In particolare, nel frontespizio del modello, nel riquadro "dati relativi al sostituto" e nei quadri che compongono la dichiarazione, devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta estinto ed il suo codice fiscale; il liquidatore, curatore fallimentare o commissario liquidatore che sottoscrive la dichiarazione, deve invece esporre i propri dati esclusivamente nel riquadro del frontespizio "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Anche in caso di successione ereditaria, qualora l'attività delle persone fisiche decedute non sia proseguita da altri, la dichiarazione deve essere presentata con le medesime modalità da uno degli eredi in nome e per conto del deceduto, relativamente al periodo dell'anno in cui esso ha effettivamente operato; l'erede che sottoscrive la dichiarazione, pertanto, deve invece indicare i propri dati esclusivamente nel riquadro "dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione".

Operazioni straordinarie che non determinano l'estinzione del soggetto

Nel caso di operazioni straordinarie non comportanti l'estinzione di società quali le trasformazioni (ad esempio di società di capitali in società di persone e viceversa), la dichiarazione Mod. 770/2012 ORDINARIO deve essere compilata secondo le regole generali poiché tali operazioni, pur potendo determinare la nascita di nuovi soggetti d'imposta, non incidono sull'esistenza del soggetto e sui suoi adempimenti in qualità di sostituto d'imposta.

4.3**Modalità di compilazione dei quadri****■ Generalità**

Ciascun quadro deve essere numerato.

Qualora i rigli dei quadri non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei quadri utilizzati.

■ Dati anagrafici

I dati relativi al comune, alla provincia, alla via e al numero civico del domicilio fiscale del singolo percipiente vanno sempre indicati.

Si ricorda che, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di indicazione del codice fiscale dei percipienti, il sostituto, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, ha diritto di ricevere comunicazione scritta del predetto codice fiscale e, se tale comunicazione non perviene almeno dieci giorni prima del termine in cui l'obbligo di indicazione deve essere adempiuto, può rivolgersi direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, previa indicazione dei dati richiesti dall'art. 4 dello stesso D.P.R. n. 605 del 1973 (ad esempio, se persona fisica, cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale), relativi al soggetto di cui si chiede l'attribuzione del codice fiscale.

L'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, ai quali tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con la indicazione dei dati indicati al citato art. 4, eccetto il domicilio fiscale, in luogo del quale va indicato il luogo di residenza estera e il relativo indirizzo. In particolare, nel caso di soggetti non residenti devono essere indicati il codice dello Stato estero di residenza (rilevato dalla tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni) e, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice d'identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

5. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio viene sinteticamente illustrato l'utilizzo dei dati contenuti nella presente dichiarazione ed i diritti che il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riconosce al cittadino nell'ambito del sistema di tutela del trattamento dei dati personali.

La seconda facciata del frontespizio contiene i riquadri relativi: al tipo di dichiarazione, ai dati del sostituto d'imposta, ai dati del rappresentante o di altro soggetto che sottoscrive la dichiarazione, alla sottoscrizione della dichiarazione, all'impegno alla presentazione telematica da parte dell'intermediario e all'apposizione del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione del codice fiscale. Fino a che questa variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

Per l'indicazione delle generalità del dichiarante sono previsti due riquadri, l'uno alternativo all'altro, destinati ai dati relativi alle persone fisiche e ad altri soggetti (quali società, enti, associazioni, ecc.).

5.1**Tipo di dichiarazione****■ Dichiarazione correttiva nei termini**

Nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella **"Correttiva nei termini"**.

■ Dichiarazione integrativa

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d'imposta può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, barrando la casella **"Dichiarazione integrativa"** (vedere Appendice alla voce "Sanzioni e Ravvedimento").

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per quanto riguarda quest'ultima, si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni.

In particolare, il sostituto d'imposta può integrare la dichiarazione:

- nelle ipotesi di ravvedimento previste dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo. Tale dichiarazione può essere presentata sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche e consente l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta, oltre ovviamente agli interessi;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8 del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d'imposta e fatta salva l'applicazione delle sanzioni;
- nell'ipotesi prevista dall'art. 2, comma 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior debito d'imposta o un minor credito. In tal caso l'eventuale credito risultante da tale dichiarazione può essere utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997.

■ Eventi eccezionali

La casella **"Eventi eccezionali"**, posta in alto a destra della seconda facciata del frontespizio del presente modello, deve essere compilata dal sostituto d'imposta che si avvale della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione prevista al verificarsi di eventi eccezionali. In particolare indicare uno dei seguenti codici:

- 1 - per i contribuenti vittime di richieste estorsive per i quali l'articolo 20, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, ha disposto la proroga di tre anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell'evento lesivo;
- 3 - per i contribuenti, residenti alla data del 12 febbraio 2011 nell'isola di Lampedusa e nell'isola di Linosa, interessati dall'emergenza umanitaria legata all'afflusso di migranti dal Nord Africa, per i quali l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2011, n. 3947, ha previsto la sospensione dal 16 giugno 2011 al 30 giugno 2012 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari;
- 4 - per i contribuenti colpiti da altri eventi eccezionali;
- 5 - per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di ottobre 2011 nel territorio delle province di La Spezia e Massa Carrara l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 1° ottobre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n.216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione);
- 6 - per i contribuenti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 4 all'8 novembre 2011 nel territorio della provincia di Genova, l'art. 29, comma 15 del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n.216 ha previsto la proroga al 16 luglio 2012 dei termini degli adempimenti e versamenti tributari che scadono dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012 (il Decreto Legge n.216 del 2011, in corso di conversione, prevede che con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabiliti i criteri per l'individuazione dei soggetti che usufruiscono dell'agevolazione).

In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi eccezionali, andrà indicato il codice dell'evento che prevede, per gli adempimenti fiscali, un periodo di sospensione più ampio.

5.2

Dati relativi al sostituto

In questo riquadro devono essere indicati i dati del sostituto d'imposta distintamente evidenziati nelle due diverse sezioni, l'una alternativa all'altra: persone fisiche ed altri soggetti.

• Dati identificativi del dichiarante

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale ed il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo (ad esempio, in caso di società di fatto), quella effettivamente utilizzata, indicandola senza abbreviazioni.

Le pubbliche amministrazioni devono indicare la denominazione con la quale sono contraddistinte dalle disposizioni che le regolano.

I condomini, se privi di denominazione, devono indicare in questo spazio soltanto la dicitura "Condominio".

Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, il sostituto deve recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli.

• Codice attività

Deve essere indicato il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d'affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello. Si precisa che la tabella dei codici attività è consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate ed è reperibile sul sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it e dell'Agenzia dell'Entrate www.agenziaentrate.gov.it.

• Numeri telefonici e indirizzo di posta elettronica

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

• Dati del soggetto estero

Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto in caso di soggetto sostituto di imposta e residente all'estero. Il codice Paese estero va desunto dall'elenco Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice. Nel terzo campo deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

■ Persone fisiche**• Comune di nascita**

Indicare il comune di nascita. Il sostituto nato all'estero deve indicare, invece del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

• Residenza anagrafica o domicilio fiscale

I dati relativi alla residenza anagrafica o al domicilio fiscale devono essere riportati con riferimento al momento della presentazione della dichiarazione. Se il domicilio fiscale è cambiato rispetto alla dichiarazione dello scorso anno, deve essere indicata la data di variazione.

Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2012 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

■ Altri soggetti**• Sede legale - Domicilio fiscale**

I dati relativi al domicilio fiscale ed alla sede legale devono essere riportati con riferimento al momento di presentazione della dichiarazione. Se tali dati sono modificati rispetto alla dichiarazione dello scorso anno devono essere indicati negli appositi campi, il mese e l'anno di variazione. La sede legale va indicata precisando il comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia mediante la sigla (per Roma RM), la frazione, la via, il numero civico e il codice di avviamento postale. Se la sede legale non coincide con il domicilio fiscale, vanno compilati anche gli spazi riferiti a quest'ultimo. Si precisa che il codice catastale del comune, da indicare nel campo "codice comune", può essere rilevato dall'elenco presente nell'Appendice alle istruzioni del modello UNICO 2012 PF, fascicolo 1, ovvero dall'elenco reso disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le politiche fiscali, all'indirizzo www.finanze.gov.it.

Le pubbliche Amministrazioni devono indicare i suddetti dati con riferimento alla struttura amministrativa che redige la dichiarazione. I condomini devono indicare i suddetti dati con riferimento al luogo in cui lo stabile è ubicato.

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale. La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti, in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia, va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

• Codici statistici (stato, natura e situazione)

Stato: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SA**.

Natura giuridica: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SB**. La tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello.

Pertanto, il soggetto che compila la dichiarazione avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

Situazione: il relativo codice deve essere rilevato dalla **tabella SC**.

• Codice fiscale del dicastero di appartenenza

Le sole amministrazioni dello Stato devono riportare il codice fiscale del dicastero di appartenenza.

5.3**Dati relativi
al rappresentante
firmatario della
dichiarazione**

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione.

Nel caso di sostituti d'imposta residenti all'estero vanno indicati inoltre lo Stato estero con il relativo codice dello stato e l'indirizzo estero.

Nel caso in cui chi presenta la dichiarazione sia un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o l'ente dichiarante e il sostituto d'imposta cui la dichiarazione si riferisce.

Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare nell'apposita casella uno dei codici della sottostante tabella.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- | | |
|-----------|--|
| 1 | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| 2 | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire |
| 3 | Curatore fallimentare |
| 4 | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| 5 | Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati |
| 6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 | Erede |
| 8 | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| 9 | Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione |
| 10 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993 |
| 11 | Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita |
| 12 | Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione) |
| 13 | Amministratore di condominio |
| 14 | Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione |
| 15 | Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione |

In caso di curatore fallimentare (codice 3) o commissario liquidatore (codice 4), dovranno essere sempre indicate anche la data di apertura della procedura fallimentare e la data di carica.

Lo spazio riservato alla residenza anagrafica del soggetto firmatario della dichiarazione deve essere compilato tenendo presente che si deve indicare il domicilio fiscale invece della residenza anagrafica, se diversi.

5.4**Firma della
dichiarazione**

Il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai quadri compilati relativi alla presente dichiarazione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

La dichiarazione deve essere sottoscritta anche dal soggetto che effettua il controllo contabile, ossia:

- da un revisore contabile iscritto presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia (in tal caso va indicato, nella casella "Soggetto", il codice 1);
- dal presidente della società di revisione iscritta presso il Registro istituito presso il Ministero della Giustizia o, in alternativa, dal soggetto che ne ha la rappresentanza ai fini del controllo contabile (in tal caso va indicato il codice 2);
- dal presidente del Collegio sindacale.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

Nel caso dei condomini, la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dall'amministratore in carica, risultante dall'ultimo verbale assembleare al momento della presentazione del modello, o in mancanza dal condomino delegato allo scopo.

Si ricorda che è obbligatorio presentare unitariamente tutti i quadri compilati, atteso che non è più possibile presentare diversamente la dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Da quest'anno è prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella "Situazioni particolari". Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

Con riferimento alla casella INVIO AVVISO TELEMATICO, il Decreto Legge n. 159 del 1° ottobre 2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 222 del 29 novembre 2007, ha modificato l'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005, disponendo che l'invito a fornire chiarimenti previsto dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 212/2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 emerga un'imposta da versare o un minor rimborso, sia inviato all'intermediario incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione qualora il contribuente ne abbia fatto richiesta (avviso telematico).

I suddetti intermediari sono tenuti a portare a conoscenza dei contribuenti interessati tempestivamente e comunque entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, gli esiti presenti nella comunicazione di irregolarità ricevuta.

Se il contribuente non effettua la scelta per l'avviso telematico, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento (comunicazione di irregolarità). La sanzione sulle somme dovute a seguito del controllo delle dichiarazioni pari al 30 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo, è ridotta ad un terzo (10 per cento) qualora il contribuente versi le somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità. Il citato termine di 30 giorni, in caso di scelta per l'invio dell'avviso telematico, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'avviso all'intermediario. La scelta di far recapitare l'avviso all'intermediario di fiducia consente inoltre la verifica da parte di un professionista qualificato degli esiti del controllo effettuato sulla dichiarazione.

Il contribuente esercita tale facoltà, barrando la casella INVIO AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "FIRMA DELLA DICHIARAZIONE".

L'intermediario, a sua volta, accetta di ricevere l'avviso telematico, barrando la casella RICEZIONE AVVISO TELEMATICO inserita nel riquadro "IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA".

5.5

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

5.6

Visto di conformità

Questo riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

6. QUADRO SF - REDDITI DI CAPITALE, COMPENSI PER AVVIAMENTO COMMERCIALE, CONTRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Nel **quadro SF**, con riferimento a quanto corrisposto nel 2011, devono essere indicati i dati identificativi dei percipienti di redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto, quali i redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa, i proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti nonché i compensi per avviamento commerciale e i contributi degli enti pubblici e privati.

Questo quadro deve essere altresì utilizzato ai fini della comunicazione che i soggetti e gli intermediari indicati nell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, devono effettuare, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, relativamente ai redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti non imponibili o imponibili in misura ridotta.

In particolare, la predetta comunicazione deve essere effettuata con riferimento a:

- redditi di capitale di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da emanare ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR. In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi **tabella SH - Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambi di informazioni (white list)**), posta nell'Appendice delle presenti istruzioni), come risultante da successive modifiche o integrazioni apportate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1998, del 16 dicembre 1998, del 17 giugno 1999, del 20 dicembre 1999, del 5 ottobre 2000 e del 14 dicembre 2000.

Tutte le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato non sono soggetti ad imposizione, relativamente ai redditi di cui all'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

Si precisa altresì che per i proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine, di riporto e di mutuo di titoli garantito, qualora abbiano ad oggetto azioni o titoli similari, l'esenzione non spetta alla quota del provento corrispondente all'ammontare degli utili messi in pagamento nel periodo di durata del contratto. In tal caso i proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta devono essere riportati nel prospetto D del quadro SH;

- interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali, compresi i buoni fruttiferi e certificati di deposito emessi dalle banche dal 1° luglio 1998, corrisposti a tutti i soggetti non residenti nel territorio dello Stato (v. art. 23 comma 1, lett. b), del TUIR);
- interessi e altri proventi dei certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi dalle banche fino al 30 giugno 1998;
- redditi di capitale per i quali è stata applicata un'aliquota di ritenuta ridotta o pari a zero per effetto di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione.

ATTENZIONE Si ricorda che in caso di interessi esenti da ritenuta in base alle disposizioni contenute nell'art. 26-quater del D.P.R. n. 600 del 1973 ovvero all'Accordo tra la comunità europea e la Confederazione Svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L385/30) percepiti tramite società fiduciarie, il soggetto erogante dovrà indicare nella propria dichiarazione i dati della società fiduciaria, mentre quest'ultima indicherà nella propria dichiarazione i dati del fiduciante, percettore effettivo degli interessi.

Si precisa che la comunicazione dei dati relativi ai soggetti non residenti che hanno percepito utili ovvero altri proventi equiparati di cui agli articoli 27, 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 deve essere, invece, effettuata nel quadro SK.

Si ricorda inoltre che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 o 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non deve essere compilato il presente quadro, bensì il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati ovvero il Mod. 770, quadro SH, prospetto B, a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

Non sono soggetti a comunicazione gli interessi di qualunque tipo e gli altri proventi corrisposti da banche italiane o da filiali italiane di banche estere a banche estere o a filiali estere di banche italiane.

Nel presente quadro devono essere indicati i dati identificativi del percipiente. L'indicazione del codice fiscale per i soggetti non residenti ai quali tale codice non risulti già attribuito si intende adempiuta con la sola indicazione dei dati anagrafici.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12** il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 27, 29 e 30**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 27, 28 e 29**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13** indicare la causale del pagamento utilizzando uno dei seguenti codici:

- A** – redditi di capitale corrisposti a soggetti residenti non esercenti attività d'impresa commerciale, assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- B** – proventi corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 12,50 o del 27 per cento (art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973);
- C** – compensi per avviamento commerciale assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 28, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- D** – contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- E** – proventi di cui all'art. 44, comma 1, lettere g-bis) e g-ter), del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto o non assoggettati a ritenuta, percepiti da soggetti non esercenti attività di impresa, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.
Nello stesso punto 13 in caso di comunicazione di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare uno dei seguenti codici:
- F** – proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti diversi da quelli bancari e postali, ad eccezione dei proventi derivanti da prestiti di denaro;
- G** – interessi e altri proventi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali;
- F** – rendite perpetue e prestazioni annue perpetue;
- I** – prestazioni di fidejussioni e di ogni altra garanzia;
- L** – proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di riporto su titoli e valute;
- M** – proventi derivanti da operazioni di mutuo di titoli garantito;
- N** – certificati di deposito emessi da banche a decorrere dal 1° luglio 1998;
- P** – certificati di deposito e buoni fruttiferi emessi da banche fino al 30 giugno 1998 (art. 6 della L. 26 aprile 1982, n. 181; art. 4 del D.M. 5 dicembre 1997, n. 494);
- Q** – altri redditi di capitale, diversi da quelli individuati nei codici da F a P, per i quali è stata applicata una aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione (ad esempio: interessi, premi e altri frutti di obbligazioni e titoli similari diversi da quelli soggetti alla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, interessi, premi ed altri frutti dei titoli atipici di cui al D.L. n. 512 del 1983 emessi da soggetti residenti, proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare di cui al D.L. n. 351 del 2001);
- R** – somme corrisposte da organismi collettivi di investimento mobiliare italiani aperti o chiusi, in base al D.M. 16 dicembre 1999, n. 546, a soggetti non residenti per i quali hanno trovato applicazione le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 4 del D.Lgs. n. 461 del 1997. I soggetti non residenti interessati da tali disposizioni sono gli stessi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 26-bis del D.P.R. 600/73;
- S** – interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalle società costituite ai sensi dell'art. 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, per la cartolarizzazione dei crediti INPS e INAIL, nonché quelli raccolti dalla società costituita ai sensi dell'art. 15 della medesima legge per la cartolarizzazione dei crediti d'ipoteca e contributivi;
- T** – proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio con sede in Italia, diversi dai fondi immobiliari, e a quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'art. 11-bis del decreto legge 30 settembre 1983 n. 512 (cosiddetti fondi lussemburghesi storici) realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. 600/73 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.
- U** – i proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare realizzati da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge n. 351 del 2001 attraverso la distribuzione periodica, il rimborso o la liquidazione delle quote riferibili a periodi di attività del fondo successivi al 31 dicembre 2003;
- V** – interessi esenti corrisposti nel 2011 da società o enti residenti ovvero da stabili organiz-

zazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73 ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all'art. 15, comma 2, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26 ottobre 2004 (pubblicato in G.U.C.E. del 29 dicembre 2004 n. L. 385/30);

- W** – interessi esenti corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-*quater* del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato nel 2011 il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- X** – interessi esenti corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. 600/73, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73, per i quali è stato effettuato nel 2011 il rimborso della ritenuta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 maggio 2005 n. 143;
- Y** – interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, comma 8-bis del D.P.R. 600/73, (introdotto dall'art. 23 commi da 1 a 4 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98) dalla società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato comma dell'art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73;
- Z** – interessi corrisposti a decorrere dal 6 luglio 2011 con riferimento a prestiti già in corso alla predetta data da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all'art. 26-*quater*, comma 8-bis del D.P.R. 600/73, (introdotto dall'art. 23 commi da 1 a 4 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98) a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro dell'Unione Europea in presenza dei requisiti di cui al citato comma dell'art. 26-*quater*, del D.P.R. 600/73;

Nel **punto 14** indicare l'ammontare lordo dei proventi e degli altri redditi corrisposti nel 2011. Se nel punto 13 è stato indicato:

- il codice R, nel punto 14 deve essere riportato da parte della banca depositaria, l'ammontare lordo dei proventi e delle somme erogate a fronte dei riscatti di cui all'art. 9, comma 4, del D.lgs. n. 461 del 1997 ovvero, da parte della società di gestione del risparmio, l'ammontare netto dei proventi periodici e delle somme erogate a fronte di riscatti per i quali è dovuto il pagamento del 15 per cento di cui all'art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 461 del 1997;
- il codice U, nel punto 14 deve essere riportato l'ammontare lordo delle somme corrisposte.

Nel **punto 17** indicare l'ammontare delle ritenute, comprese quelle eventualmente sospese, e, per il codice R, l'importo del rimborso effettivamente riconosciuto.

Nel **punto 18** indicare l'ammontare delle ritenute non operate per effetto di disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.

Nel **punto 19**, da compilare esclusivamente qualora siano state indicate nel punto 13 le causali W e X, indicare l'importo delle ritenute effettivamente rimborsate ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 30 maggio 2005 n. 143.

7. QUADRO SG - SOMME DERIVANTI DA RISCOATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E CAPITALI CORRISPOSTI IN DIPENDENZA DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA O DI CAPITALIZZAZIONE NONCHÉ RENDIMENTI DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE IN FORMA PERIODICA E DELLE RENDITE VITALIZIE CON FUNZIONE PREVIDENZIALE

Nel **quadro SG** con riferimento a quanto corrisposto nell'anno 2011, devono essere indicati i dati relativi ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione per i quali è stata applicata la ritenuta di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 ovvero soggetti all'imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 26-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il quadro deve essere compilato dalle società ed enti che esercitano attività assicurativa ed è suddiviso in quattro distinti prospetti.

Nel primo prospetto, ai righi da **SG2** a **SG11**, devono essere riportati i dati relativi ai soggetti che hanno percepito nell'anno 2011 somme assoggettate a ritenuta a titolo d'acconto ed in particolare devono essere indicati:

- nei **punti** da **1** a **10**, le generalità del percipiente;
- nel **punto 11**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - A** – per le somme derivanti dal riscatto anticipato di contratti di assicurazioni sulla vita, per i quali continua ad applicarsi la disciplina fiscale prevista per i contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 in relazione a versamenti integrativi intervenuti anche dopo tale data;
 - B** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione corrisposti a soggetti che esercitano attività commerciali per i quali la ritenuta del 12,50 per cento, prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985, si applica a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 3, comma 113, della L. 28 dicembre 1995, n. 549.
- nel **punto 12**, le somme corrisposte nel 2011;
- nel **punto 13**, l'ammontare complessivo dei premi riscossi sul quale sono state commisurate le ritenute operate;
- nel **punto 14**, l'aliquota applicata;
- nel **punto 15**, l'importo delle ritenute operate.

Nel secondo prospetto, ai **righi** da **SG12** a **SG14**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2011 assoggettate a ritenuta a titolo d'imposta.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - C** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, ad esclusione dei capitali corrisposti ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 (indicati con il codice D);
 - D** – per i rendimenti relativi a prestazioni in forma di capitale corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione ai sensi del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124 e dell'art. 1, comma 5, del D.L. n. 669 del 30 dicembre 1996 a soggetti iscritti a forme pensionistiche complementari alla data del 28 aprile 1993;
 - E** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione;
 - F** – per le rendite corrisposte per conto della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS) assoggettate a ritenuta unica del 5 per cento ai sensi dell'art. 76 della L. 30 dicembre 1991, n. 413;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici C, D ed E l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica la ritenuta del 12,50 per cento a titolo d'imposta prevista dall'art. 6 della legge n. 482 del 1985 e in relazione al codice F, l'ammontare complessivo delle rendite corrisposte;
- nella **colonna 3**, le somme sulle quali sono state commisurate le ritenute. In riferimento ai codici C, D ed E va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi, al netto, ove prevista, della deduzione del 2 per cento per ogni anno successivo al decimo;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle ritenute operate.

Nel terzo prospetto, nei **righi** da **SG16** a **SG18**, devono essere indicate le somme corrisposte nell'anno 2011 e assoggettate all'imposta sostitutiva:

- di cui all'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, stipulati o rinnovati da imprese di assicurazioni residenti a decorrere dal 1° gennaio 2001;
- di cui all'art. 26-ter, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, dalle imprese di assicurazione estere operanti nel territorio dello Stato in regime di libertà di prestazioni di servizi. A tal fine, le imprese di assicurazione estere che direttamente o tramite rappresentante fiscale hanno assunto gli obblighi del sostituto di imposta comunicano tale opzione specificandone la data di decorrenza, nell'apposito campo del **rigo SG15**;
- di cui all'art. 26-ter, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, a titolo di rendimento delle prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell'art. 50 del TUIR erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale di cui all'art. 44, comma 1, lett. g-quinquies) del TUIR.

In particolare occorre indicare:

- nella **colonna 1**, "Causale", uno dei seguenti codici:
 - G** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
 - H** – per i capitali corrisposti in dipendenza di contratti di capitalizzazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001;
 - I** – per i rendimenti finanziari delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale in corso di erogazione;
 - L** – per i rendimenti delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita;
- nella **colonna 2**, in relazione ai codici G e H, l'ammontare complessivo dei capitali, comprensivi dei premi riscossi, corrisposti, a qualsiasi titolo e sotto qualunque denominazione, in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita (ad eccezione di quelli corrisposti a seguito di decesso dell'assicurato) o di capitalizzazione, sui quali si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento prevista dall'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 3**, l'ammontare delle somme sulle quali sono state commisurate le imposte sostitutive. In riferimento ai codici G ed H va riportata la differenza tra l'ammontare dei capitali corrisposti e quello dei premi riscossi e in riferimento ai codici I e L va riportato il totale delle differenze fra importo di ciascuna rata di rendita o di prestazione pensionistica erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari;
- nella **colonna 4**, l'ammontare delle imposte sostitutive applicate.

Il quarto prospetto deve essere compilato dalle società di assicurazione che hanno applicato sulle riserve matematiche dei rami vita l'imposta di cui all'art. 1, comma 2, del D.L. 24 settembre 2002, n. 209, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 265 e successive modificazioni per indicare il recupero delle relative somme versate con i codici tributo 1681 e 1682. Tali somme costituiscono credito da utilizzare a decorrere dal 1° gennaio 2005 per il versamento delle ritenute di cui all'art. 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482 e delle imposte sostitutive di cui all'art. 26-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, applicate sui rendimenti dei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita indicati nell'art. 44, comma 1, lett. g-quater) e g-quinquies), del TUIR.

A tal fine con risoluzione n. 158/E del 23 dicembre 2004 è stato istituito il codice tributo 6780 per l'utilizzo da indicare nel modello di versamento F24.

Si ricorda che a decorrere dal 2007, se l'ammontare complessivo delle predette imposte sostitutive e ritenute da versare in ciascun anno è inferiore all'imposta versata per il quinto anno precedente, la differenza costituisce un credito ulteriore che può essere computato, in tutto o in parte, in compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. n. 602 del 1973. Per l'utilizzo di tale ulteriore credito, si rinvia alle istruzioni per la compilazione del rigo SX41 del quadro SX.

Nel **rigo SG19** va indicato il credito residuo dell'anno precedente, corrispondente all'importo del rigo SG23 del modello 770/2011 Ordinario.

Nel **rigo SG20** va indicato il credito maturato per l'anno 2010, corrispondente all'importo nel rigo RQ49 colonna 2, del quadro RQ del modello Unico 2011 Società di Capitali.

Nel **rigo SG21**, va indicato il credito utilizzato in compensazione nel corso del 2011, ai sensi del D.Lgs. N. 241 del 1997, tramite il codice tributo 6780.

Nel **rigo SG22**, va indicato in **colonna 1** il credito maturato per l'anno 2006 corrispondente all'importo indicato nel rigo RS74, colonna 2, del quadro RS del modello Unico 2007 Società di capitali e in **colonna 2** il credito ulteriore maturato con riferimento all'anno 2006, corrispondente alla differenza tra l'imposta sulle riserve matematiche relativa all'anno 2006 riportata in colonna 1 e l'ammontare complessivo delle ritenute e imposte sostitutive dovute per l'anno 2011, indicate nei primi tre prospetti del presente quadro. Tale importo deve essere riportato nel rigo SX41, colonna 1.

Nel rigo SG23, va indicato il credito residuo risultante dalla seguente operazione:

$$SG19 + SG20 - SG21 - SG22, \text{ col. 2}$$

8. QUADRO SH - REDDITI DI CAPITALE, PREMI E VINCITE, PROVENTI DELLE ACCETTAZIONI BANCARIE, PROVENTI DERIVANTI DA DEPOSITI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI

Il **quadro SH** deve essere compilato dai sostituti d'imposta persone fisiche, dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, dagli enti non commerciali non tenuti alla dichiarazione dei redditi, nonché dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. limitatamente all'ipotesi prevista nel prospetto C.

Si precisa che per i redditi di capitale corrisposti a non residenti soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, ultimo comma, del citato D.P.R. n. 600 del 1973, nonché per i proventi corrisposti a soggetti non residenti, sempreché soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 12,50 o 27 per cento, per il tramite di stabili organizzazioni estere di imprese residenti, i soggetti diversi da quelli obbligati alla compilazione del presente quadro, devono presentare il corrispondente quadro della dichiarazione dei redditi delle società di capitali, enti commerciali ed equiparati oppure degli enti non commerciali ed equiparati a seconda del tipo di dichiarazione che deve essere presentata.

■ Prospetto A - Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti dei depositi e conti correnti costituiti presso soggetti non residenti corrisposti nell'anno 2011.

■ Prospetto B - Redditi di capitale di cui all'articolo 26, comma 5, del DPR n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti

Nel presente prospetto devono essere indicati i redditi di capitale corrisposti nell'anno a soggetti non residenti. In particolare, indicare:

- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, sempreché detti proventi siano imputabili a soggetti non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, ivi compresi gli interessi e gli altri proventi dei prestiti in denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all'impresa erogante, qualora i percipienti siano residenti negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR.

In attesa dell'emanazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR (che dovrà individuare i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), gli Stati o territori con regime fiscale privilegiato di cui all'art. 110, comma 10, del TUIR (cosiddetta *black list*) sono quelli indicati nel decreto ministeriale del 24 aprile 1992, come risultante da successive modifiche e integrazioni apportate dai D.M. 23 gennaio 2002 e D.M. 22 marzo 2002 e il D.M. 27 dicembre 2002, in vigore dal 14 gennaio 2003, che prevede l'esclusione dalla cosiddetta *black list* per tutti i soggetti residenti nel Kuwait.

■ Prospetto C - Proventi delle accettazioni bancarie, cambiali finanziarie, certificati d'investimento e buoni postali fruttiferi

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2011, delle cambiali di cui all'art. 10-bis della tariffa Allegato A, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come disciplinate dall'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692 (accettazioni bancarie), nonché delle cambiali finanziarie di cui alla L. 13 gennaio 1994, n. 43.

In particolare, indicare:

- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 12,50 per cento di cui all'art. 26, primo comma, secondo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i proventi delle cambiali finanziarie e dei certificati d'investimento, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 26, primo comma, terzo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973;

- i proventi delle accettazioni bancarie, assoggettati alla ritenuta del 27 per cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1° dicembre 1981, n. 692.

Nel presente prospetto devono essere, inoltre, indicati gli interessi, i premi e altri frutti dei buoni postali fruttiferi, emessi fino al 31 dicembre 1996, e trasferiti nella titolarità del MEF collocati per conto della Cassa Depositi e Prestiti tramite la Poste italiane S.p.A., assoggettati alla ritenuta del 6,25% o del 12,50% di cui all'art. 1 del D.L. 19 settembre 1986, n. 556, convertito dalla L. 17 novembre 1986, n. 759, corrisposti nell'anno 2011.

■ **Prospetto D - Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, corrisposti nell'anno 2011, derivanti dalle operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli e valute, nonché da mutuo di titoli garantito, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973.

■ **Prospetto E - Proventi derivanti da titoli obbligazionari emessi da enti territoriali anteriormente al 1° gennaio 1997**

Nel presente prospetto devono essere indicati gli interessi, i premi e gli altri frutti, corrisposti nell'anno 2011, dei titoli obbligazionari emessi anteriormente al 1° gennaio 1997 da enti territoriali e assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 35, comma 6, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

■ **Prospetto F - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti**

Nel presente prospetto devono essere indicati i proventi, maturati nel corso dell'anno 2011, derivanti da depositi di denaro, titoli o valori mobiliari costituiti a garanzia di finanziamenti concessi a imprese residenti sui quali è stato operato il prelievo del 20 per cento ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (cfr. circolare del Ministero delle Finanze n. 269/E del 5 novembre 1996).

■ **Prospetto G - Premi e vincite**

Nel presente prospetto devono essere indicati i premi e le vincite, assoggettati alla ritenuta di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 600 del 1973, divenuti esigibili nell'anno 2011, ancorché non corrisposti. Si ricorda che, tale ritenuta non va operata quando il premio è assegnato ad un soggetto in qualità di lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o agente o intermediario di commercio, poiché in questi casi gli artt. 23, 25, 25-bis e 29 del citato D.P.R. n. 600 del 1973 prevedono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi corrisposti a tali categorie di percipienti.

9. QUADRO SI - UTILI E PROVENTI EQUIPARATI PAGATI NELL'ANNO 2011

Il **quadro SI** deve essere utilizzato per indicare gli utili, pagati nell'anno 2011, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché per l'indicazione dei dati relativi ai proventi equiparati agli utili. In particolare:

- nel **prospetto Utili pagati nell'anno 2011 in qualità di emittente (riga SI2)**, le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'Ires, che nell'anno solare 2011 hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, devono indicare gli utili pagati nell'anno 2011 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- nel **prospetto Utili esteri pagati nell'anno 2011 (riga SI3)**, i soggetti di cui al primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973 che sono intervenuti nella riscossione degli utili corrisposti da società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, devono indicare gli utili esteri pagati nell'anno 2011 al lordo delle imposte applicate all'estero.

In entrambi i prospetti devono essere distintamente indicati gli utili, compresi quelli in natura, pagati nell'anno 2011 specificando:

- nella **colonna 1** gli utili deliberati fino al 30 giugno 1998;
- nella **colonna 2** gli utili e i proventi equiparati deliberati dal 1° luglio 1998.

Con riferimento agli utili la cui distribuzione è stata deliberata da soggetti non residenti, in luogo della data della delibera, qualora non sia nota, si può fare riferimento alla data di messa in pagamento degli utili.

Nei prospetti che seguono, non dovranno essere riportati i dati relativi agli utili ed alle imposte sostitutive derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni di cui all'articolo 44 del TUIR, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. I dati relativi all'applicazione dell'imposta sostitutiva sono riportati a cura dell'intermediario nel quadro SQ.

Nel **prospetto Utili deliberati fino al 30 giugno 1998** devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2010 da società ed enti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, vigenti anteriormente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 461 del 1997. In particolare, nei **righi da S14 a S18** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili pagati nell'anno 2011, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera");
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata (ad esempio: 12,50; 27,00);
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo d'imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate, eventualmente comprensivo della ritenuta a titolo di acconto nella misura del 10 per cento operata al momento della delibera degli utili.

Nel **rigo S19**, nella **colonna 1**, indicare l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.

Nel **rigo S110** indicare, nella **colonna 1**, le maggiori ritenute d'imposta versate sugli utili in denaro corrisposti nell'anno 2011 e nella **colonna 2**, l'importo delle ritenute di cui si è effettuato il recupero sui versamenti semestrali di conguaglio.

Si ricorda che il recupero è ammesso nel caso in cui gli utili non siano stati assoggettati a ritenuta trattandosi di dividendi spettanti a soggetti di cui all'art. 74 del TUIR ovvero siano stati pagati in esenzione da ritenuta o con un'aliquota di ritenuta inferiore a quella istituzionalmente prevista, in applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni, o di altri accordi internazionali e di leggi relative ad enti ed organismi internazionali, nonché in applicazione degli artt. 27-bis, del D.P.R. n. 600 del 1973, e 10-bis, della L. 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni. Le società e gli enti che hanno proceduto ai recuperi devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria un dettaglio esplicativo comprendente:

- l'ammontare degli utili corrisposti in esenzione o con riduzione delle relative ritenute versate precedentemente, distintamente per ogni deliberazione di distribuzione;
- l'ammontare delle maggiori ritenute che dovevano essere versate, ai sensi dell'art. 8, n. 5, del D.P.R. n. 602 del 1973, alla data del 16 settembre dell'anno del pagamento degli utili e a quella del 16 marzo dell'anno successivo;
- l'ammontare delle somme effettivamente versate in dipendenza dei recuperi eventualmente eseguiti.

Nel **rigo S111** indicare l'ammontare degli utili che le società e gli enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, devono ancora corrispondere al 31 dicembre 2010 al netto degli eventuali dividendi prescritti.

Nel **prospetto Utili deliberati dal 1° luglio 1998**, compresi quelli di fonte estera, devono essere indicati gli utili corrisposti nell'anno 2011 sui quali sono state applicate le ritenute previste dall'art. 27 del D.P.R. n. 600 del 1973. Sugli utili e proventi equiparati corrisposti ad enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo indicati nella lista di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR ed ivi residenti, la ritenuta è applicata nella misura dell'1,375 per cento. In attesa dell'emanazione del suddetto decreto si deve fare riferimento al decreto ministeriale 4 settembre 1996 (vedi **tabella SH – Elenco degli Stati convenzionati che consentono scambio di informazioni (white list)** posto nell'Appendice delle presenti istruzioni). L'aliquota ridotta si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nel presente prospetto devono essere indicati anche gli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliari quotate (SIIQ) e dalle società di investimento immobiliari non quotate (SIINQ) sui quali è stata applicata la ritenuta del 20 o del 15 per cento.

In particolare, nei **rigli** da **SI12** a **SI21** indicare:

- nella **colonna 1**, l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2011, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera"), per i quali è stata applicata la ritenuta;
- nella **colonna 2**, l'intera aliquota complessivamente applicata;
- nella **colonna 3**, il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando "A" se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto ovvero "I" se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate.

Nel **riglo SI22**, nella **colonna 1** indicare l'ammontare degli utili a qualunque titolo non assoggettati a ritenuta.

Nei rigli da **SI12** a **SI22**, **colonna 5**, indicare:

- il **codice 1** qualora si tratti di utili da partecipazione e di interessi riqualeficati utili ai sensi dell'art. 98 del TUIR;
- il **codice 2** qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati di cui all'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR;
- il **codice 3** qualora si tratti di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR sempreché non dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. n. 344 del 2003.

10. QUADRO SK - COMUNICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI DA SOGGETTI RESIDENTI E NON RESIDENTI NONCHÉ ALTRI DATI DELLE SOCIETÀ FIDUCIARIE

Nel **quadro SK** devono essere indicati i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2011, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Devono inoltre essere indicati anche i dati relativi ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza nonché i dati relativi agli interessi riqualeficati ai sensi dell'art. 98 del TUIR.

Nel presente quadro devono essere riportati anche i dati relativi agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto del 20 (o 15) per cento.

Devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 (v. anche art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997). Non devono, invece, essere indicati gli utili percepiti dai soggetti di cui all'art. 74 del TUIR.

I soggetti obbligati alla compilazione del presente quadro sono i seguenti:

- società ed enti emittenti (società ed enti indicati nell'art. 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR);
- casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. e che applicano le disposizioni dell'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.;
- le società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;
- le imprese di investimento e agenti di cambio di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ogni altro sostituto d'imposta che interviene nella riscossione di utili o altri proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;
- gli associanti in relazione ai proventi erogati all'associato e derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR.

Si ricorda che i soggetti che hanno pagato utili in esenzione da ritenuta ovvero applicando un'aliquota di ritenuta o di imposta sostitutiva inferiore a quella istituzionalmente prevista, anche per effetto di convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, di altri accordi internazionali, di leggi relative ad enti od organismi internazionali, nonché ai sensi degli articoli 27-bis e 27-ter

del D.P.R. n. 600 del 1973, devono tenere a disposizione dell'Amministrazione finanziaria il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percettore, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle esenzioni o riduzioni di aliquota applicata. Nel caso in cui esista un modello concordato, tale modello, debitamente compilato, sostituisce la predetta documentazione.

In caso di utilizzo di più fogli del presente quadro i dati relativi al tipo di comunicazione, all'emittente e all'intermediario non residente devono essere riportati su ciascun foglio.

In particolare, nel **rigo SK2** indicare il tipo di comunicazione specificando i seguenti codici:

- A** – se la comunicazione è effettuata dalla società o ente che ha emesso i titoli per gli utili o per gli altri proventi equiparati dalla stessa corrisposti. La stessa codifica deve essere utilizzata in caso di interessi riquadrati utili ai sensi dell'art. 98 del TUIR;
- B** – se la comunicazione è effettuata da una cassa incaricata o da un intermediario residente, aderente, direttamente o indirettamente, al sistema Monte Titoli S.p.A., presso il quale i titoli sono depositati, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- C** – se la comunicazione è effettuata da un soggetto che comunque interviene nel pagamento di utili o di altri proventi equiparati di fonte estera, indicando nell'apposito riquadro i dati relativi all'emittente;
- D** – se la comunicazione è effettuata dal rappresentante fiscale in Italia di un intermediario non residente aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. ovvero aderente a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.; in questo caso devono essere indicati negli appositi riquadri i dati relativi all'intermediario non residente ed all'emittente;
- E** – se la comunicazione è effettuata da una società fiduciaria o da altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998, per conto di una emittente residente, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- F** – se la comunicazione è effettuata in caso di riporto ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicando nell'apposita sezione i dati relativi all'emittente;
- G** – se la comunicazione è effettuata da persone fisiche e dai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR in relazione a proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza in cui l'apporto sia costituito solo da capitale ovvero da capitale, opere e servizi.

Non è richiesta la comunicazione relativa al deposito delle azioni per la partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio delle società azionarie.

Nel **riquadro SK3** devono essere indicati i dati del soggetto emittente attenendosi alle seguenti indicazioni.

Nel **punto 1**, il codice fiscale del soggetto emittente residente. Nel caso di soggetti esteri emittenti devono essere indicati, ove previsti dalla legislazione e dalla prassi vigenti nel Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza. Qualora il codice di identificazione fiscale del soggetto estero non sia noto, deve essere indicato nel punto 1 il codice ISIN barrando la casella del **punto 2**.

Nel **punto 3**, il cognome e nome o la denominazione del soggetto emittente.

Nel **punto 4**, il codice dello Stato estero rilevato dalla **tabella SG Elenco dei Paesi e Territori esteri**, riportata in appendice.

Nei **punti da 5 a 7**, devono essere riportati i dati relativi al domicilio fiscale del soggetto indicato nel punto 3, soltanto nel caso in cui l'emittente sia un soggetto residente.

Nel **riquadro SK4** riportare i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'autorità amministrativa del Paese di residenza;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri** riportata in appendice.

Nei **riquadri SK5** e seguenti devono essere indicati i dati relativi ai percipienti.

Nei **punti da 1 a 12** devono essere indicati il codice fiscale ed i dati anagrafici dei percipienti.

In particolare, se il percipiente è un non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e Territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;

- nel **punto 12**, in caso di percipiente al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano va indicato, se previsto dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza, il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale italiano, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti da 13 a 19**, il codice fiscale e i dati anagrafici del legale rappresentante della società estera;
- nei **punti 20, 22 e 23**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 20, 21 e 22**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nei seguenti punti devono essere indicati i dati sugli utili e sugli altri utili di cui all'art. 44, comma 1, lett. e) del TUIR e sugli altri proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), e sugli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza, in qualunque forma corrisposti, corrisposti a soggetti IRES, residenti o non residenti, con esclusione degli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva nei confronti di soggetti residenti.

Si ricorda, che ai sensi del Decreto del 2 aprile 2008, gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES e i proventi equiparati derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72 per cento.

Se il sostituto eroga più somme di cui ai punti da 31 a 39 deve compilare più righe del quadro SK, ciascuno dei quali in relazione ad ogni singolo punto compilato.

Nel **punto 24**, deve essere indicato l'oggetto della comunicazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati; il **codice 2** se si tratta di pagamento di dividendi ed altri proventi equiparati a società fiduciarie o ad altri soggetti di cui all'articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 58 del 1998;

Nel **punto 25**, deve essere indicato il tipo di partecipazione, utilizzando il **codice 1** se si tratta di azioni ordinarie, il **codice 2** se si tratta di azioni privilegiate, il **codice 3** se si tratta di azioni di risparmio e il **codice 4** per le quote di società non azionarie.

Nel **punto 26**, in relazione agli utili ed ai proventi equiparati pagati nell'anno 2011, deve essere indicato il tipo corrispondente alla base imponibile determinata per il calcolo della ritenuta applicata, utilizzando il **codice 1** qualora la ritenuta è stata operata sul 40 per cento del "netto frontiera", il **codice 2** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'importo del netto frontiera, il **codice 3** nel caso in cui il percettore sia un soggetto non residente (redditi non imponibili, redditi sui quali è stata applicata l'imposta sostitutiva o ritenuta alla fonte a titolo d'imposta imponibili con aliquota piena o convenzionale, il **codice 4** qualora la ritenuta è stata operata sul 100 per cento dell'intero importo e il **codice 5** qualora la ritenuta è stata operata sul 49,72 per cento dell'importo del "netto frontiera".

La casella del **punto 27**, deve essere barrata se si tratta di azioni depositate nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.

In particolare i successivi punti devono essere compilati secondo le modalità che seguono.

Nel **punto 28**, deve essere indicato il numero delle azioni o quote. In caso di contitolarità indicare il numero complessivo delle azioni o quote; se tale numero è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale.

Nel **punto 29**, deve essere indicata la percentuale di possesso qualora le azioni o quote, gli strumenti finanziari o i contratti siano intestati a più soggetti.

Nel **punto 30**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo unitario senza operare alcun troncamento. Tale punto non va compilato per i titoli esteri.

Nel **punto 31**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nel **punto 32**, deve essere indicato l'ammontare del dividendo complessivo lordo corrisposto al percettore formato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Nel caso di titoli esteri nei punti 28 e 29 indicare il controvalore in euro. Gli ammontari indicati nei punti 31 e 32 devono essere indicati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero. Si precisa che in questo punto non vanno indicati gli utili o le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR.

Nel **punto 33**, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

Nel **punto 34**, devono essere indicati i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari, emessi da soggetti residenti comunque denominati, la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi per i proventi prodotti dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Nello stesso punto devono essere indicati gli utili derivanti da strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti assimilati alle azioni, verificandosi le condizioni di cui all'art. 44, comma 2, lett. a), del TUIR.

Nel **punto 35**, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007.

Nel **punto 36**, devono essere indicati gli utili derivanti dai contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all'art. 44, comma 1, lett. f), del TUIR prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

Nel **punto 37**, devono essere indicate le remunerazioni dei finanziamenti eccedenti erogati direttamente dal socio o da sue parti correlate, riqualificati come utili.

Gli importi dei proventi, utili e remunerazioni indicati nei punti precedenti devono essere riportati al lordo delle ritenute o imposte sostitutive, comprese quelle eventualmente applicate all'estero, avendo cura di indicare il controvalore in euro per le attività finanziarie estere.

Nel **punto 38**, deve essere indicato l'ammontare dell'importo degli utili o degli altri proventi al netto delle imposte applicate all'estero (cosiddetto "netto frontiera").

Nel **punto 39**, devono essere indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 20% ovvero del 15% qualora relativi alla gestione esente.

Nel **punto 40**, deve essere indicata la misura dell'aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi.

Nei **punti 41 e 42**, deve essere indicato rispettivamente, l'importo della ritenuta o dell'imposta sostitutiva applicata al percipiente. Si precisa che i due punti sono alternativi; la compilazione di uno dei due punti esclude la possibilità di compilare l'altro.

Nel **punto 43**, deve essere indicata l'imposta eventualmente applicata all'estero.

Nel **punto 44**, devono essere indicati gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'art. 115 e 116 del TUIR, che non concorrono a formare il reddito dei soci ai sensi dell'art. 8 del D.M. 23 aprile 2004. Questo punto non può essere compilato in presenza dei punti 33, 34, 35, 36 e 37.

■ Società fiduciarie - Dati dei soci affidanti di società trasparente

La presente sezione deve essere compilata dalle società fiduciarie qualora i soggetti da essa rappresentati abbiano optato per il regime di trasparenza per il tramite della stessa fiduciaria, la quale è tenuta a comunicare le quote di reddito o perdita e gli altri dati richiesti relativi alla società partecipata (v. Cir 22 novembre 2004, n. 49/E, par. 4) e deve essere altresì utilizzata da parte delle società fiduciarie al fine di indicare i soggetti fiduciari ai quali devono essere attribuiti redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone (Ris. n. 136/E del 7 dicembre 2006).

In particolare, deve essere indicato il reddito da imputare ai soci affidanti nel periodo d'imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società trasparente in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. In caso di perdita, quest'ultima va attribuita in proporzione alle quote di partecipazione alle perdite di esercizio entro il limite delle rispettive quote di patrimonio netto contabile della società partecipata senza considerare la perdita dell'esercizio e tenendo conto dei conferimenti effettuati entro la data di approvazione del relativo bilancio.

Per ogni società trasparente dovranno essere compilati tanti righi quanti sono i soci affidanti, compilando qualora si rendesse necessario più moduli.

Sulla base dei dati dichiarati dalla società trasparente nel quadro TN del modello UNICO 2012 SC, la società fiduciaria nei **righi SK8 e SK9** della presente sezione deve indicare:

- in **colonna 1**, il codice fiscale del socio affidante;
- in **colonna 2**, il codice fiscale della società partecipata;

- in **colonna 3**, la quota di partecipazione agli utili della società partecipata espressa in percentuale;
- in **colonna 4**, la quota del reddito (o perdita, preceduta dal segno meno) della società partecipata imputata al socio affidante;
- in **colonna 5**, la casella va barrata nel caso in cui si dichiarino perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali o dalla partecipazione in società commerciali in contabilità ordinaria, le cui eccedenze non compensate con i relativi redditi possono essere computate in diminuzione del reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi senza alcun limite di tempo;
- in **colonna 6**, la quota delle ritenute d'acconto, subite dalla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 7**, la quota degli altri crediti d'imposta spettante al socio affidante, tra i quali:
 - il credito d'imposta previsto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 408 del 1990, dell'art. 26, comma 5, della legge n. 413 del 1991 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 342 del 2000, nel caso in cui il saldo attivo di rivalutazione venga attribuito ai soci;
 - il credito d'imposta spettante ai soci ai sensi dell'art. 2, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel caso in cui la riserva da regolarizzazione sia stata attribuita ai soci;
- in **colonna 8**, la quota del credito per imposte pagate all'estero relative a redditi prodotti dalla società partecipata nei periodi anteriori all'esercizio dell'opzione;
- in **colonna 9**, la quota delle detrazioni d'imposta spettanti alla società partecipata, imputata al socio affidante;
- in **colonna 10**, la quota dei crediti d'imposta sui fondi comuni d'investimento ordinari maturati in capo alla società partecipata;
- in **colonna 11**, la quota di eccedenza dell'IRES riconosciuta derivante dalla precedente dichiarazione presentata dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 12**, la quota degli acconti versati dalla società partecipata per la parte imputata al socio affidante;
- in **colonna 13**, la casella va barrata nel caso in cui il reddito sia stato attribuito da una società trasparente il cui periodo d'imposta sia iniziato successivamente al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del D.L. 223/06.

11. QUADRO SL - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO

Nella prima sezione del **quadro SL** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR e le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato e percepiti nell'anno 2011 da imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, da stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73, del TUIR, assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77. Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, che intervengono nella loro riscossione. Nel medesimo quadro devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, di tipo aperto o chiuso, diversi da quelli di cui al periodo precedente, da chiunque percepiti nell'anno 2011 assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, sesto comma, della citata legge n. 77 del 1983.

Con riguardo ai soggetti tenuti all'applicazione delle ritenute di cui all'art. 10-ter della citata legge n. 77 del 1983, si rinvia a quanto precisato nella risoluzione n. 109/E del 15 maggio 2003.

Il presente quadro, va inoltre utilizzato dalle banche depositarie per indicare i proventi corrisposti sino al 30 giugno 2011 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997 norma abrogata dal comma 79 del D.L. n. 225 del 2010, nei confronti dei quali ha trovato applicazione la ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento di cui all'art. 10-ter, primo comma, della legge n. 77 del 1983 (imprenditori individuali, società commerciali di cui all'art. 5 del TUIR, società ed enti di cui alle lett. a) e b), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, stabili organizzazioni in Italia di società ed enti di cui alla lett. d), comma 1, dell'art. 73, del TUIR).

A partire da quest'anno, la prima sezione del quadro SL deve essere utilizzata anche per indicare i proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011 dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'acconto del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.

Si ricorda che, per effetto delle previsioni contenute, nell'art. 2, commi da 62 a 79, del decreto legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 1° luglio 2011, sul risultato maturato della gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano e dei fondi lussemburghesi storici non è più dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 467/97, e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi. In particolare, la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Nel quadro SL devono essere indicati altresì i proventi corrisposti nel 2011 ai partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare in sede di distribuzione periodica o rimborso delle quote, riferibili a periodi di attività dei fondi successivi al 31 dicembre 2003, e assoggettati a ritenuta del 20 per cento a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 351 del 2001. Tuttavia, ai sensi del comma 21-bis dell'art. 82 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, in caso di rimborso delle quote, la ritenuta è applicata nella misura del 12,50 per cento sui proventi compresi nella differenza positiva tra il valore delle quote risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 (ossia prima del 25 giugno 2008) e il costo di sottoscrizione o di acquisto. La suddetta ritenuta non si applica sui proventi sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011 ovvero di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 32 nella formulazione in vigore prima delle modifiche apportate dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011.

Si precisa altresì che, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 9 del più volte citato art. 8 del D.L. n. 70 del 2011, la ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti.

■ Sezione II

Dati relativi ai partecipanti a fondi immobiliari che detengono una quota di partecipazione al fondo superiore al 5 per cento

Nella presente sezione vanno indicati, a cura della società di gestione del risparmio o dell'intermediario depositario delle quote, i dati relativi ai fondi comuni d'investimento immobiliare e ai partecipanti – compresi quelli degli investitori cosiddetti "istituzionali" di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011 – che alla data del 31 dicembre 2011 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al cinque per cento, nonché l'ammontare dei redditi conseguiti dal fondo e imputati per trasparenza ai sensi del citato art. 32, comma 3-bis, del decreto legge n. 78 del 2010.

Per i partecipanti "istituzionali" di cui al comma 3 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, che detengono quote di partecipazione ai fondi immobiliari superiori al 5 per cento del valore del fondo, vanno indicati i proventi derivanti dalla partecipazione al fondo immobiliare distribuiti e la ritenuta applicata ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351.

Per gli investitori residenti diversi da quelli di cui al citato comma 3 che detengono una partecipazione superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo, vanno indicati i redditi conseguiti dal fondo imputati per trasparenza in proporzione alla percentuale di partecipazione al fondo da essi detenuta, ancorché non percepiti.

Vanno, altresì, indicati i dati dei partecipanti non residenti diversi da quelli di cui al citato comma 3, che possiedono quote di partecipazione superiore al 5 per cento, nei confronti dei quali si rende applicabile la ritenuta a titolo d'imposta del 20 per cento di cui al comma 4 del medesimo art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010 al momento della corresponsione dei proventi.

A tal fine, nei rigli da SL6 a SL8 dopo aver indicato i dati anagrafici del partecipante va indicato:

- nel **campo 13**, la denominazione dell'organismo di investimento, come risultante dal relativo regolamento e, in **campo 14**, il numero attribuito dalla banca d'Italia all'organismo di investimento;
- nel **campo 15** la quota di partecipazione al fondo;
- nel **campo 16**, l'importo dei proventi assoggettati alla ritenuta del 20 per cento ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010;
- nel **campo 17**, l'importo dei redditi imputati per trasparenza, in ragione della quota di partecipazione di cui al campo 15. In caso di perdita, indicare l'importo preceduto dal segno meno;
- nel **campo 18**, l'eventuale ritenuta del 20 per cento di cui all'art. 7 del decreto legge n. 351 del 2001 applicata sui redditi corrisposti;

La **casella 19** va barrata nel caso in cui la partecipazione avvenga indirettamente per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona ovvero in caso di partecipazioni imputabili ai familiari.

■ Sezione III

Imposta sostitutiva del 5 per cento dovuta sulla partecipazione al fondo comune d'investimento immobiliare (comma 4-bis dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010).

La presente sezione va compilata dalle società di gestione del risparmio o dagli intermediari depositari delle quote di fondi immobiliari in caso di versamento dell'imposta sostitutiva del 5 per cento ai sensi del comma 4-bis dell'art. 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Questa sezione deve essere compilata dalle società di gestione del risparmio o dall'intermediario depositario delle quote anche nei casi in cui l'imposta sostitutiva venga versata dal partecipante (in tal caso il campo 16 non è compilato e verrà barrata la casella del campo 17).

L'imposta è calcolata nella misura del 5 per cento del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici relativi al periodo d'imposta 2010. Il partecipante è tenuto a fornire la provvista. In mancanza, la società di gestione del risparmio può effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare necessario al versamento dell'imposta.

A tal fine, nei rigli da **SL9** a **SL10** dopo aver indicato i dati anagrafici del partecipante per il quale la SGR versa l'imposta sostitutiva deve indicare:

- nel **campo 13**, la denominazione del fondo;
- nel **campo 14**, il numero attribuito dalla Banca d'Italia all'organismo di investimento;
- nel **campo 15**, l'ammontare corrispondente al valore medio delle quote possedute nel 2010;
- nel **campo 16**, l'imposta dovuta corrispondente al 5 per cento dell'importo indicato nel campo 15.

Il campo 17 deve essere barrato nel caso in cui la società di gestione del risparmio o l'intermediario depositario delle quote non provvedono al versamento dell'imposta sostitutiva in quanto versata dal partecipante al fondo.

12. QUADRO SM - PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.R. DI DIRITTO ITALIANO E PROVENTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE AD O.I.C.V.M. DI DIRITTO ESTERO, SOGGETTI A RITENUTA A TITOLO DI IMPOSTA

Nel **quadro SM** devono essere indicati i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento in valori mobiliari di diritto estero di tipo aperto o chiuso, conformi alla direttiva comunitaria 2009/65/CE ovvero non conformi alla direttiva comunitaria purché assoggettati a forme di vigilanza nei Paesi esteri nei quali sono istituiti, situati negli Stati membri del-

L'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto da emanarsi ai sensi dell'art. 168-bis del TUIR e le cui quote e le cui quote o azioni sono commercializzate nel territorio dello Stato e conseguiti nell'anno 2011 da parte di persone fisiche, di soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non esercenti attività d'impresa commerciale, nonché da enti non commerciali e da soggetti esenti o esclusi dall'IRRES, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.

Nel caso in cui le quote o azioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10-ter siano collocate all'estero, o comunque i relativi proventi siano conseguiti all'estero, la ritenuta è applicata dai soggetti di cui all'art. 23 del d.P.R. n. 600 del 1973, che intervengono nella loro riscossione.

Il presente quadro va, altresì, utilizzato per indicare i proventi corrisposti nell'anno 2011 ai partecipanti di organismi di investimento collettivo mobiliare dedicati a soggetti non residenti di cui all'art. 9, comma 4, del D.Lgs. n. 461 del 1997, assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 10-ter, primo comma, della citata L. n. 77 del 1983.

A partire da quest'anno, il quadro SM deve essere utilizzato anche per indicare i proventi percepiti a decorrere dal 1° luglio 2011 dai partecipanti ad OICR italiani, diversi dai fondi immobiliari, e a fondi lussemburghesi storici assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento ai sensi dell'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.

Si ricorda che, per effetto delle previsioni contenute, nell'art. 2, commi da 62 a 79, del decreto legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 1° luglio 2011, sul risultato maturato della gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiani e dei fondi lussemburghesi storici non è più dovuta l'imposta sostitutiva di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 467/97, e la tassazione avviene in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

In particolare, la ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 è applicata sui proventi realizzati attraverso la distribuzione periodica, il rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni.

Nel quadro SM devono essere indicati i proventi corrisposti nel 2011 ai partecipanti a fondi comuni di investimento immobiliare in sede di distribuzione periodica o rimborso delle quote, riferibili a periodi di attività dei fondi successivi al 31 dicembre 2003, e assoggettati a ritenuta del 20 per cento a titolo d'imposta ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 351 del 2001. Tuttavia, ai sensi del comma 21-bis dell'art. 82 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, in caso di rimborso delle quote, la ritenuta è applicata nella misura del 12,50 per cento sui proventi compresi nella differenza positiva tra il valore delle quote risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), n. 3), del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 112 del 2008 (ossia prima del 25 giugno 2008) e il costo di sottoscrizione o di acquisto. La suddetta ritenuta non si applica sui proventi sino a concorrenza dell'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva di cui al comma 5 dell'art. 32, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011 ovvero di cui ai commi 4 e 5 del citato art. 32 nella formulazione in vigore prima delle modifiche apportate dal comma 9 dell'art. 8 del decreto legge n. 70 del 2011, Si precisa altresì che, ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del decreto legge n. 78 del 2010, come modificato dal comma 9 del più volte citato art. 8 del D.L. n. 70 del 2011, la ritenuta non deve essere applicata relativamente ai redditi del fondo imputati per trasparenza ai soggetti residenti.

13. QUADRO SO - COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, E ART. 10, COMMA 1, DEL D.LGS. 21 NOVEMBRE 1997, N. 461

Nel **quadro SO** devono essere indicati i dati richiesti per l'effettuazione della comunicazione all'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. La predetta comunicazione nominativa, deve essere effettuata dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni, effettuate nell'anno 2011, che possono generare redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR.

In particolare, sono tenuti ad effettuare la comunicazione, sempreché in relazione alle operazioni interessate non sia stata esercitata dal contribuente l'opzione di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 (salvo per quanto previsto per le operazioni indicate nei codici G, J, K, L e M) i seguenti intermediari:

- 1 – le banche;
- 2 – le SIM;
- 3 – la Poste Italiane S.p.A.;
- 4 – le società fiduciarie;
- 5 – gli agenti di cambio;
- 6 – le stabili organizzazioni in Italia di banche ed imprese di investimento non residenti;
- 7 – i notai;
- 8 – gli intermediari residenti che, per ragioni professionali, intervengono nelle operazioni di seguito elencate;
- 9 – le società ed enti emittenti, limitatamente ai titoli e agli strumenti finanziari da esse emessi;
- 10 – le società di gestione del risparmio;
- 11 – i dottori commercialisti, i ragionieri e i periti commercialisti.

Sono altresì tenuti agli obblighi in questione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 461 del 1997, gli intermediari non residenti – relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi – che abbiano revocato l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997. In tal caso gli intermediari non residenti nominano contestualmente quale rappresentante, al fine di assolvere tali obblighi, uno degli intermediari previsti nei precedenti punti da 1 a 6. Con riferimento agli intermediari non residenti, devono essere riportati nell'apposito riquadro:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in Appendice.

Qualora nelle operazioni interessate dal presente quadro siano intervenuti due o più soggetti tenuti all'obbligo di comunicazione, quest'ultima deve essere effettuata dal soggetto che è intervenuto per primo nell'operazione e comunque dall'intermediario che intrattiene il rapporto più diretto con il contribuente.

Gli obblighi di comunicazione non sussistono per le operazioni nelle quali siano intervenute stabili organizzazioni di imprese residenti situate al di fuori del territorio dello Stato.

Per ciascun soggetto devono essere indicati i dati identificativi.

In particolare, se il percipiente è un soggetto non residente, devono essere indicati:

- nei **punti 8 e 10**, la località di residenza estera e il relativo indirizzo;
- nel **punto 11**, il codice dello Stato estero di residenza rilevato dalla **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri**, posta nell'Appendice delle presenti istruzioni;
- nel **punto 12**, il codice di identificazione fiscale rilasciato dall'Autorità fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa del Paese di residenza.

In caso di percipiente non residente diverso da persona fisica al quale non risulti già attribuito il codice fiscale, devono essere indicati anche i dati relativi al legale rappresentante, avendo cura di inserire:

- nei **punti 28, 30 e 31**, la località di residenza estera, il relativo indirizzo e il codice dello Stato estero, ovvero, se residente, nei **punti 28, 29 e 30**, il comune del domicilio fiscale ed il relativo indirizzo.

Nel **punto 13**, indicare per ciascuna operazione il codice corrispondente:

- A** – cessione a titolo oneroso di partecipazioni – con esclusione delle partecipazioni nelle associazioni di cui alla lett. c) del comma 3 dell'art. 5 del TUIR – e di diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- B** – annotazione del trasferimento di azioni o quote sociali effettuato dalle società emittenti;
- C** – cessione a titolo oneroso e rimborso di titoli, certificati di massa, quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo e altri strumenti finanziari di cui alle lettere c-ter) e c-quinquies) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- D** – stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. c-quater) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. c-quinquies);

- E** – cessione a titolo oneroso o chiusura dei contratti e degli altri rapporti di cui alla lett. *c-quater*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR, nonché dei rapporti di natura finanziaria attraverso i quali possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto di cui alla lett. *c-quinquies*);
- F** – cessione a titolo oneroso di metalli preziosi, allo stato grezzo o monetato, e cessione a termine di valute estere;
- G** – prelievi o cessioni di valute estere rivenienti dai depositi e conti correnti – diversi da quelli relativi a rapporti di gestione per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 – in cui la giacenza abbia superato complessivamente euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui;
- H** – cessione a titolo oneroso di rapporti produttivi di redditi di capitale e di crediti pecuniari;
- I** – trasferimenti verso rapporti intestati a soggetti diversi dall'intestatario del rapporto di provenienza, e prelievi, aventi ad oggetto le partecipazioni, i titoli e gli strumenti finanziari, nonché i rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- J** – prelievi da rapporti per i quali siano state esercitate le opzioni di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, aventi per oggetto partecipazioni, titoli, diritti, strumenti finanziari e rapporti di natura finanziaria di cui alle lettere da c) a *c-quinquies*) dell'art. 67, comma 1, del TUIR;
- K** – prelievi di valute estere da rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, sempreché l'entità della valuta prelevata sia superiore a euro 51.645,69;
- L** – rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera detenuti da soggetti residenti, la cui giacenza sia stata superiore a euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui, sempreché non sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero non si tratti di valuta estera derivante da operazioni di rimpatrio effettuate di cui all'art. 12 del D.L. n. 350 del 2001, convertito dalla legge n. 409 del 2001;
- M** – chiusura dei rapporti per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997 ovvero revoca delle medesime opzioni, nel caso in cui non sia decorso il termine di due anni per il reinvestimento della plusvalenza che ha beneficiato del regime di esenzione di cui all'art. 68, comma *6-bis*, del TUIR introdotto dall'art. 3, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.
- N** – prelievi di denaro oggetto di operazioni di rimpatrio ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009 compresi quelli derivanti dalla chiusura del conto corrente o deposito;
- O** – operazioni ovvero contratti attraverso i quali si realizza la cessione o lo sfruttamento, anche non fiscalmente rilevante, di diritti relativi a beni immobili o altre attività patrimoniali;
- P** – prelievi da rapporti di amministrazione fiduciaria aventi ad oggetto attività di natura finanziaria o patrimoniale compresi quelli derivanti dalla chiusura dei medesimi rapporti;
- Q** – chiusura dei rapporti di amministrazione fiduciaria per lo svolgimento di attività finanziaria senza intestazione per compiere specifici atti giuridici di amministrazione di determinati beni rappresentati da taluni dossier di titoli, da contratti di conto corrente e simili.

Si precisa che si considerano trasferimenti, oggetto di segnalazione, anche quelli verso intermediari non residenti ancorché provenienti da rapporti per i quali è stata esercitata l'opzione di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997, indipendentemente dall'intestazione del rapporto di destinazione; in tal caso deve essere utilizzato il codice "I". Tuttavia la comunicazione non deve essere effettuata nel caso di operazioni di trasferimento segnalate ai sensi del D.L. 27 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990 n. 227 (cd. monitoraggio fiscale).

Si precisa, altresì, che non sussistono gli obblighi di comunicazione per le seguenti fattispecie:

- a) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da soggetti non residenti indicati nell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461 del 1997, tranne le cessioni, i trasferimenti e i prelievi di partecipazioni qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR;
- b) operazioni elencate con i codici da "A" ad "I" poste in essere da soggetti residenti in Stati con i quali l'Italia ha stipulato una convenzione fiscale, che riservi, in via esclusiva, all'altro Stato contraente la tassazione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi conseguibili attraverso le predette operazioni;
- c) cessioni a titolo oneroso, trasferimenti e prelievi di partecipazioni non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. *c-bis*), del TUIR, in società residenti in Italia, negoziate nei mercati regolamentati, cessioni a titolo oneroso o rimborsi di titoli non rappresentativi di merci e certificati di cui all'art. 67, comma 1, lett. *c-ter*), del TUIR, negoziati in mercati regolamentati, cessioni o prelievi di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, stipula dei contratti e degli altri rapporti di cui all'art. 67, comma 1, lettere *c-quater*) e *c-quinquies*), del TUIR, conclusi, anche attraverso l'intervento di intermediari, in mercati regolamentati, poste in essere da soggetti non residenti anche se diversi da quelli indicati nei precedenti punti a) e b);

- d) operazioni elencate con i codici da A ad I poste in essere da altri soggetti che fruiscono di esenzione dalle imposte sui redditi;
- e) rimborso di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di tipo aperto o chiuso, soggetti all'imposta sostitutiva sul risultato della gestione ovvero di quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo di diritto estero, nonché in fondi immobiliari, a condizione che le operazioni di rimborso non diano luogo a redditi diversi di natura finanziaria ai sensi dell'art. 67 del TUIR;
- f) rimborso di certificati di deposito in lire o in euro nominativi ovvero al portatore qualora quest'ultimo certifichi di averne mantenuto il possesso per tutta la durata del certificato;
- g) operazioni relative a valute denominate in euro.

Si ricorda infine che non sono oggetto di segnalazione le operazioni di rimborso o di cessione di quote di partecipazione ai fondi di investimento immobiliare per i quali hanno trovato applicazione in via esclusiva le disposizioni in materia, in vigore fino al 31 dicembre 2003, soggetti all'imposta sostitutiva dell'1 per cento, ai sensi del D.L. 25 settembre 2001, n. 351 convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 410.

Nel **punto 14**, indicare il codice corrispondente ad una delle seguenti tipologie:

- 1** – azioni, partecipazioni non rappresentate da titoli;
- 2** – diritti e titoli attraverso cui possono essere acquistate partecipazioni;
- 3** – titoli diversi dalle azioni e dai diritti e titoli di cui al punto 2, certificati di massa, quote di partecipazione ad organismi di investimento;
- 4** – contratti di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*quater*), del TUIR;
- 5** – rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto, rapporti produttivi di redditi di capitale, crediti pecuniari e strumenti finanziari di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-*quinqies*), del TUIR;
- 6** – metalli preziosi;
- 7** – valute estere;
- 8** – denaro;
- 9** – immobili;
- 10** – opere d'arte;
- 11** – altre attività patrimoniali.

Nel **punto 15**, indicare il giorno e il mese in cui l'operazione è stata effettuata. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" riportare la data del 1° gennaio. Se nel punto 13 è stato indicato il codice "M" riportare il giorno, il mese e l'anno in cui si realizza la plusvalenza.

Nel **punto 16**, indicare l'ammontare complessivo dell'operazione, espresso in euro alla data indicata nel punto 15, ad esempio: ammontare degli eventuali corrispettivi, differenziali e premi, eventuale controvalore dell'operazione ovvero, in mancanza, valore nominale dei titoli o valore nazionale per i contratti derivati, ammontare massimo della giacenza superiore a euro 51.645,69, raggiunto nel periodo dei sette giorni di riferimento.

Nel **punto 17**, indicare la quantità delle attività oggetto delle operazioni, es.: numero dei titoli, diritti, contratti, ammontare dei metalli preziosi espresso in grammi. Tale numero deve essere espresso senza operare il troncamento e se è rappresentato da una frazione dell'unità, indicare la cifra approssimata al secondo decimale. Tale dato non deve essere compilato se nel punto 13 è stato indicato il codice "L".

Nel **punto 18**, indicare il numero complessivo dei soggetti intestatari oggetto della presente comunicazione. Tale informazione va riportata in tutti i numeri d'ordine relativi ad ogni intestatario, indicando, inoltre, **nel punto 19**, la percentuale di contitolarità relativa ad ognuno di essi. In tal caso, i dati relativi all'intera operazione vanno ripetuti con riferimento ad ogni intestatario.

Nel **punto 20**, indicare il codice fiscale del primo soggetto cointestatario indicato nella comunicazione.

Se nel punto 13 è stato indicato il codice "L" vanno segnalati i singoli rapporti di deposito o conto corrente in valuta estera intrattenuti da soggetti residenti che complessivamente superino euro 51.645,69, per almeno sette giorni lavorativi continui.

In caso di depositi o conti correnti intestati a più soggetti, nel punto 20, deve essere indicato il codice fiscale del cointestatario soltanto qualora anche nei suoi confronti risulti verificato il superamento del limite complessivo di euro 51.645,69.

14. QUADRO SP - TITOLI ATIPICI

SEZIONE I

Sono obbligati a compilare la prima sezione del **quadro SP**, relativamente alle ritenute operate sui proventi derivanti da titoli atipici corrisposti nell'anno 2011 e alle anticipazioni di tali ritenute relative a titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata:

- soggetti che hanno emesso titoli o certificati di massa diversi dalle azioni, obbligazioni, e titoli simili, nonché diversi dai titoli o certificati rappresentativi delle quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio;
- soggetti, se diversi dagli emittenti, che hanno ricevuto mandato da parte dell'emittente (residente o non residente) per il pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati;

Sono altresì tenuti alla compilazione del presente quadro per i titoli e certificati rappresentativi delle quote di partecipazione in organismi di investimento collettivo immobiliari, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti che sono intervenuti nel pagamento dei proventi, la negoziazione o il riacquisto dei titoli o certificati.

I predetti soggetti sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati sopra indicati. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti – rientranti nella categoria dei redditi di capitale ai sensi dell'art. 44 del TUIR – attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), compresa la differenza positiva tra la somma pagata agli stessi possessori, o il valore dei beni – ai sensi dell'art. 9 del TUIR – attribuiti alla scadenza, e il prezzo di emissione, corrisposti agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

- a) scadenza dei titoli o dei certificati;
- b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;
- c) riacquisto dei titoli o certificati;
- d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera a) occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, sempreché tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera b) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera c) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera d) la ritenuta deve essere operata sulla componente reddito di capitale come sopra specificata, compresa nella differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella categoria di quelli per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati.

Ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983, i sostituti d'imposta precedentemente indicati sono tenuti – qualora i titoli o certificati sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata – ad operare un prelievo del 9 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 2010, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 2010, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 2010 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 2011.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 2011, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 2010, calcolato secondo i criteri sovraesposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione dell'eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 2012.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo all'anno 2012, i sostituti d'imposta dovranno tener conto dell'eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione Mod. 770 relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del D.L. n. 512 del 1983, dei titoli o certificati al 31 dicembre 2011 ed al 31 dicembre 2010. Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere a richiesta degli Uffici finanziari anche la relazione al 31 dicembre 2010.

ATTENZIONE I proventi corrisposti a soggetti non residenti per i quali è stata applicata un'aliquota ridotta o pari a zero in applicazione di accordi internazionali e di convenzioni bilaterali per evitare la doppia imposizione non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nel quadro SF.

■ Prospetto A

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di rimborso dei titoli o certificati ovvero pagamento dei proventi periodici.

Nel prospetto A, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983.

■ Prospetto B

Il presente prospetto deve essere compilato nei casi di riacquisto o negoziazione dei titoli o dei certificati.

Nel prospetto B, indicare:

- nella **colonna 1**, la denominazione dell'emissione;
- nella **colonna 2**, l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta;
- nelle **colonne 3 e 4**, rispettivamente, l'aliquota applicata al momento in cui i proventi sono divenuti esigibili e la ritenuta effettivamente applicata al netto degli eventuali acconti versati ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 512 del 1983 sull'importo imponibile (colonna 2).

■ Prospetto C

Nel prospetto C, nei **rigli SP13 e SP16** devono essere considerati, oltre ai titoli o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera d). Nei **rigli SP12 e SP17** devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla precedente lettera c).

■ Relazione di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario, il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 2010 ed al 31 dicembre 2011 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo, rispettivamente nei **rigli SP23 e SP24**.

Nel **riglo SP25** devono essere indicati i dati identificativi della società di revisione, iscritta all'albo speciale delle società di revisione designata dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, che ha redatto la relazione di stima di cui all'art. 7 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512.

SEZIONE II

Per i titoli e certificati di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 512 del 1983 emessi da soggetti non residenti. Gli intermediari residenti che intervengono nel pagamento dei relativi proventi compilano la sezione II qualora non abbiano applicato la ritenuta di cui all'articolo 8 del medesimo decreto.

15. QUADRO SQ - DATI RELATIVI AI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA APPLICATA NEL 2011 SUGLI INTERESSI, PREMI E ALTRI FRUTTI DELLE OBBLIGAZIONI E TITOLI SIMILARI SOGGETTI ALLA DISCIPLINA DEL D.LGS. 1° APRILE 1996, N. 239, NONCHÉ SUI DIVIDENDI DI CUI ALL'ART. 27-TER DEL D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600

Sono tenuti alla compilazione del **quadro SQ** gli intermediari e i soggetti che hanno effettuato i versamenti dell'imposta sostitutiva relativi l'anno 2011, applicata sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli obbligazionari e titoli simili soggetti alla disciplina del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e sugli utili di cui all'articolo 27-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Si ricorda che i titoli interessati dalla disciplina del D.Lgs. n. 239 del 1996, ossia i titoli ai quali, in luogo della ritenuta alla fonte di cui al primo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600 del 1973, si applica l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento sono i seguenti:

- i titoli obbligazionari emessi dalle banche residenti nel territorio dello Stato;
- le obbligazioni e i titoli simili emessi da società le cui azioni sono negoziate nei mercati regolamentati italiani;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, ed equiparati, emessi in Italia;
- le obbligazioni e i titoli simili emessi in Italia dagli enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizioni di legge;
- i titoli obbligazionari emessi in Italia da enti territoriali ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
- i titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione da società residenti nel territorio dello Stato cessionarie dei relativi crediti ai sensi della L. 30 aprile 1999, n. 130 e della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- le obbligazioni e i titoli pubblici di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 601 del 1973 ed equiparati, emessi all'estero, con l'aliquota del 12,50 per cento;
- le obbligazioni e i titoli simili emessi da soggetti non residenti, per i quali l'imposta si applica con l'aliquota del 12,50 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza pari o superiore a 18 mesi e con l'aliquota del 27 per cento qualora i titoli abbiano una scadenza inferiore a 18 mesi.

L'imposta sostitutiva si applica, infine, nella misura del 12,50 o 27 per cento, sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli simili immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A. ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché nella misura del 20 (o 15) per cento sugli utili distribuiti dalle SIIQ e dalle SIINQ derivanti dalle azioni immesse nel medesimo sistema di deposito accentrato.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente quadro sono:

- le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società fiduciarie, gli agenti di cambio, la Poste Italiane S.p.A., nonché gli altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro delle Finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono, anche in qualità di acquirenti, nei trasferimenti dei titoli;
- le banche e le società di intermediazione mobiliare residenti, ovvero le stabili organizzazioni di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, presso i quali sono depositati, direttamente o indirettamente, i titoli oggetto di dichiarazione;
- le banche o le società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, ovvero le stabili organizzazioni in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare non residenti, rappresentanti di enti o società non residenti che, aderendo al sistema di amministrazione accentrata dei titoli e intrattenendo rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono equiparati alle banche ed alle società di intermediazione mobiliare italiane;

- i soggetti emittenti, limitatamente ai proventi da essi direttamente corrisposti;
- la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per i buoni postali fruttiferi emessi dal 1° gennaio 1997 collocati tramite la Poste Italiane S.p.A., compresi quelli trasferiti nella titolarità del MEF;
- gli intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A., presso i quali sono depositate le azioni e i titoli simili immessi nel sistema gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
- i rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A., nonché degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli S.p.A.

15.1

Dati relativi all'intermediario non residente

Nel presente riquadro devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e dell'art. 27-ter, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973.

In particolare indicare, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilati distinti prospetti dei versamenti nonché riepiloghi del conto unico.

15.2

Prospetto dei dati relativi ai versamenti

In questo prospetto vanno riepilogati i dati, in ordine cronologico, dei versamenti relativi al saldo mensile del conto unico.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento vale a dire il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato desunto dalla colonna "Importi a debito versati" nel caso di utilizzo del modello di pagamento unificato (F24);
- nella **colonna 3**, indicare il **codice 1** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997 ovvero il **codice 2** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L. 388 del 2000;
- nella **colonna 4**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 5**, deve essere indicato il codice tributo. Se il versamento viene effettuato presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato, deve essere indicato il capitolo avendo cura di barrare la successiva casella di cui alla **colonna 6**;
- nella **colonna 7**, va indicata la data di versamento;
- nella **colonna 8**, va indicato il codice di quattro cifre relativo all'ente territoriale emittente prestiti obbligazionari ai sensi dell'art. 35, della L. 23 dicembre 1994, n. 724, desunto dalla tabella "T3" reperibile in formato elettronico sui siti www.finanze.it e www.agenziaentrate.it. Tale codice deve essere indicato qualora il versamento dell'imposta sostitutiva tramite il modello di versamento F24 sia stato effettuato utilizzando il codice tributo 1241.

Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice corretto.

15.3

Riepilogo del conto unico

Gli intermediari, le banche, le SIM residenti, nonché le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 58 del 1998 che presentano la comunicazione in qualità di enti rappresentanti degli enti e società non residenti, sono tenuti alla compilazione delle varie parti del presente riquadro con riferimento ai titoli che hanno movimentato il conto unico, alle operazioni di accredito dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973, nonché alle ipotesi di versamento dell'imposta sostitutiva e della maggiorazione dell'1,50 per cento mensile di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996.

I soggetti emittenti non intermediari che hanno applicato l'imposta sostitutiva in conformità al disposto del secondo periodo del comma 2 dell'art. 5 del medesimo decreto legislativo, ancorché non siano obbligati alla tenuta del conto unico, non devono utilizzare la parte relativa alla maggiorazione ed alle altre operazioni tardive.

Il prospetto riguardante il riepilogo del conto unico prevede dodici riquadri, uno per ciascun mese dell'anno, destinati ad evidenziare il saldo mensile dell'imposta risultante da ciascun conto unico.

Nel riepilogo del conto unico, in ciascun riquadro mensile i punti da 1 a 7 sono riservati alla determinazione del saldo della massa delle operazioni effettuate sul conto unico nel mese di competenza. I punti 8 e 9 sono destinati ad accogliere sia gli ulteriori versamenti relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, versata tardivamente, e alla pertinente maggiorazione dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, sia all'indicazione dell'imposta sostitutiva relativa alle eventuali altre operazioni tardive. In particolare, indicare:

- nel **punto 1**, il dato relativo agli accrediti nel mese di riferimento per operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 effettuate nel mese stesso;
- nel **punto 2**, il dato relativo agli accrediti dell'imposta sostitutiva sui dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nei **punti da 3 a 5**, i dati relativi agli addebiti mensili al conto unico, distinguendoli a seconda dell'origine degli addebiti stessi. In particolare **al punto 3** gli addebiti derivanti dal riparto dell'imposta sostitutiva risultante quale saldo negativo del conto unico del mese precedente; **al punto 4** gli addebiti derivanti dai versamenti effettuati in mesi precedenti compresi quelli relativi a periodi di imposta precedenti e che, si sono rivelati in eccesso per errore materiale rispetto al saldo del conto unico; **al punto 5** gli addebiti derivanti dalle operazioni effettuate nel mese di riferimento, compresi gli addebiti derivanti dal recupero di imposta sostitutiva non dovuta che era stata accreditata al conto unico anche in periodi d'imposta precedenti;
- nei **punti 6 e 7**, il saldo del conto unico di ciascun mese, utilizzando il punto 6 per il saldo positivo e il punto 7 per quello negativo.

L'importo di cui al punto 7 costituisce il primo addebito del mese successivo, e va pertanto indicato al punto 3 del detto mese successivo. Per il saldo negativo evidenziato al punto 7 del mese di dicembre deve essere evidenziato, compilando l'apposito rigo, l'importo di cui si è chiesto il rimborso o l'importo utilizzato per la compensazione con gli accrediti dell'anno successivo, riportando detto saldo negativo nel punto 3 del mese di gennaio dell'anno seguente;

- nel **punto 8**, l'imposta sostitutiva applicata ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.Lgs. n. 239 del 1996, comprensiva della relativa maggiorazione calcolata nella misura dell'1,50 per cento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo rispetto a quello in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
- nel **punto 9**, l'ammontare dell'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza di mesi precedenti a detto mese – relativa ad operazioni sui titoli di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 239 del 1996 e ai dividendi di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; tale ammontare deve essere indicato al lordo degli interessi e al netto delle sanzioni previste nelle ipotesi di ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e all'art. 34 della L. n. 388 del 2000 relativamente all'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

In detto campo va anche indicata l'imposta sostitutiva – accreditata al conto unico nel mese di riferimento ma di competenza del periodo d'imposta precedente – versata in ritardo sempre a seguito di ravvedimento operoso, entro il previsto termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno di competenza del versamento tardivo. In tal senso, nel prospetto dei versamenti l'imposta sostitutiva versata in ritardo nella predetta ipotesi dovrà essere indicata distintamente da quella di competenza del mese di riferimento (risultante nel campo 6) al fine di evidenziarne il periodo di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo;

- nel **punto 10**, il totale delle somme versate nel mese successivo a quello di riferimento (al lordo di eventuali interessi e al netto delle sanzioni), che troverà riscontro nel dettaglio esposto nell'apposito prospetto dedicato al riepilogo dei versamenti.

L'imposta sostitutiva e la relativa maggiorazione vanno indicate senza tener conto del periodo di riferimento ai fini del calcolo della maggiorazione del 1,50 per cento per mese o frazione di mese.

Le imposte sostitutive relative ad operazioni di mesi precedenti, evidenziate nei punti 8 e 9, si intendono già ricomprese, ai fini del calcolo del risultato del mese (saldo positivo o negativo), nei punti 1 e 2.

Si ricorda che il regime di esenzione per i soggetti non residenti di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 239 del 1996 non può essere applicato direttamente dall'intermediario laddove l'autocertificazione di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 12 dicembre 2001 viene presentata successivamente al momento di percezione dei redditi.

Rimane ferma la possibilità di attivare, ricorrendone i presupposti, la procedura di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Nella parte finale del riepilogo del conto unico indicare:

- nel **rigo SQ25**, il saldo negativo del conto unico di cui si è chiesto il rimborso, ipotesi che ricorre nei casi di cessazione dell'attività di intermediazione – che esclude ogni futura possibilità di compensare i saldi negativi mensili per la mancanza di futuri accrediti – e nei casi di sospensione dell'attività di intermediazione protrattasi oltre la data del 31 dicembre o comunque in tutte le ipotesi in cui l'intermediario ritiene più confacente tale soluzione rispetto a quella ordinaria prevista dalla normativa dell'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 239 del 1996, secondo cui il saldo negativo di un mese costituisce il primo addebito del mese successivo. Pertanto, nel caso in cui venga prescelta la strada del rimborso, il saldo negativo del mese di dicembre non può essere considerato quale primo addebito al conto unico del mese di gennaio dell'anno successivo. Il rimborso del saldo negativo risultante al 31 dicembre di ciascun anno ovvero ad una data antecedente nel caso di sospensione dell'attività protratta oltre il 31 dicembre o di cessazione dell'attività dell'intermediario, deve essere richiesto mediante istanza da presentare, a norma dell'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, nella quale devono essere indicati, tra l'altro, distintamente per ciascun mese dell'anno solare interessato, gli importi totali degli accrediti e degli addebiti al conto unico, le compensazioni e i versamenti eseguiti. Tale istanza di rimborso deve essere presentata entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferisce il rimborso (D.M. 3 agosto 1998);
- nel **rigo SQ26**, l'ammontare dei versamenti eccedenti relativi al 2011, rispetto al saldo del conto unico, relativo ai mesi cui si riferisce il presente prospetto. Si tratta dell'eccedenza dovuta ad errori (materiali) di versamento emergente dal confronto di quanto indicato nel campo 6 dei mesi di riferimento rispetto a quanto indicato nel campo 10 dei medesimi mesi di riferimento. L'eventuale eccedenza di versamento, dovuta invece ad errore nell'applicazione dell'imposta, rileva nel periodo in cui avviene il recupero mediante addebito del corrispondente importo al conto unico. Tale addebito è indicato, con quelli derivanti dalle altre operazioni effettuate, nel campo 5 del mese in cui il recupero ha luogo.

16. QUADRO SR - SOMME CORRISPOSTE A TITOLO DI INDENNITÀ DI ESPROPRIO O AD ALTRO TITOLO NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

Il **quadro SR** deve essere utilizzato per indicare l'elenco dei percipienti cui sono state corrisposte nel 2011, indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante, somme relative a indennità di esproprio, cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza, comprese quelle relative ad occupazioni temporanee, al risarcimento danni, rivalutazione e interessi, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all'interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al D.M. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici, e di interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla L. 18 aprile 1962, n. 167 (art. 11, commi da 5 a 8, L. 30 dicembre 1991, n. 413).

17. QUADRO SS - DATI RIASSUNTIVI

Nel **quadro SS** devono essere indicati i dati riassuntivi relativi ai dati riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione.

Il quadro in esame deve essere compilato con le modalità di seguito riportate.

■ Dati rilevati dal quadro SF

Il **rigo SS2** deve essere compilato indicando nei **punti 1 e 2** gli importi totali relativi a quelli indicati, rispettivamente, nei punti 17 e 18.

■ Dati rilevati dal quadro SG

Il **rigo SS3** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel campo 15 dei rigi da SG2 a SG11;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'imposta, indicate nella colonna 4 dei rigi da SG12 a SG14;
- nel **punto 3**, gli importi totali relativi alla somma delle imposte sostitutive applicate, indicate nella colonna 4 dei rigi da SG16 a SG18.

■ Dati rilevati dal quadro SH

Nel **rigo SS4** indicare:

- nel **punto 1** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto A";
- nel **punto 2** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto B";
- nel **punto 3** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto C";
- nel **punto 4** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto D";
- nel **punto 5** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto E";
- nel **punto 6** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto F";
- nel **punto 7** gli importi totali relativi a quelli indicati nella colonna 3 del "Prospetto G".

■ Dati rilevati dal quadro SI

Nel **rigo SS5** indicare:

- nel **punto 1** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati fino al 30/6/98";
- nel **punto 2** l'importo totale indicato nel punto 1 del rigo SI10;
- nel **punto 3** l'importo totale indicato nel punto 2 del rigo SI10;
- nel **punto 4** l'importo totale relativo alla colonna 4 del prospetto "Utili deliberati dal 1° luglio 1998 e proventi equiparati".

■ Dati rilevati dal quadro SK

Il **rigo SS6** deve essere compilato indicando:

- nel **punto 1** la somma delle ritenute indicate nel punto 41;
- nel **punto 2** la somma degli importi relativi al punto 42.

■ Dati rilevati dal quadro SL

Il **rigo SS7** deve essere compilato indicando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute a titolo d'acconto, indicate nel punto 16 dei rigi da SL2 a SL5;
- nel **punto 2**, la somma delle ritenute indicate nel punto 18 dei rigi da SL6 a SL8;
- nel **punto 3**, la somma delle imposte indicate nel punto 16 dei rigi da SL9 a SL10.

■ Dati rilevati dal quadro SM

Il **rigo SS8** deve essere compilato indicando nel punto 1 la somma delle ritenute a titolo d'imposta indicate nel punto 4 dei rigi da SM2 a SM25.

■ Dati rilevati dal quadro SP

Il **rigo SS9** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 4 dei rigi da SP2 a SP6;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nella colonna 4 dei rigi da SP7 a SP11.

■ Dati rilevati dal quadro SR

Il **rigo SS10** deve essere compilato riportando:

- nel **punto 1**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 12 dei rigi da SR2 a SR14;
- nel **punto 2**, gli importi totali relativi alla somma delle ritenute indicate nel campo 14 dei rigi da SR2 a SR14.

18. QUADRO ST - RITENUTE OPERATE, TRATTENUTE PER ASSISTENZA FISCALE ED IMPOSTE SOSTITUTIVE

Questo quadro può essere compilato per esporre i versamenti di ritenute da lavoro dipendente e da lavoro autonomo solo dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il Mod. 770/2012 Semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

18.1**Ritenute alla fonte operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive**

Il quadro ST del modello 770 Ordinario si compone di quattro sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate, alle imposte sostitutive prelevate, nonché per esporre tutti i versamenti relativi alle ritenute, e imposte sostitutive sopra indicate.

La seconda sezione deve essere utilizzata per indicare i dati relativi alle trattenute di addizionale regionale all'IRPEF comprese quelle effettuate in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti.

La terza sezione deve essere utilizzata per indicare le imposte sostitutive di cui agli artt. 6 e 7, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all'art. 1, comma 2-bis, del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12. La quarta sezione deve essere utilizzata per indicare i versamenti effettuati per le attività emerse di cui all'art. 13-bis del D.L. 1 luglio del 2009 n. 78 (Scudo fiscale).

Qualora i rigli del quadro non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori quadri. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli quadri utilizzati.

Compilazione del modello di pagamento F24

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di ritenute Irpef su redditi di lavoro dipendente corrisposti dal datore di lavoro entro il 12 gennaio 2012 e riferiti al periodo d'imposta 2011 indicare come anno di riferimento il 2011; nel caso di versamento di trattenute di addizionale regionale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2010 indicare come anno di riferimento il 2010.

Nel caso di errata indicazione nel modello di pagamento F24 del codice tributo (es. ritenute su indennità per la cessazione di rapporti di co. co. co. versati con il codice 1040 anziché con il codice tributo 1004) la regolarizzazione può essere effettuata esclusivamente con comunicazione presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione del quadro ST deve poi essere effettuata riportando, con le ordinarie modalità, il codice tributo corretto.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal Quadro ST e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro ST. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

**QUADRO ST
Generalità**

I dati da indicare nella prima sezione del quadro ST devono riferirsi:

- alle ritenute operate e versate sugli emolumenti erogati nel 2011. Vanno indicate, altresì, le ritenute operate, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, sulle somme e valori corrisposti entro il 12 gennaio 2012, se riferiti al 2011, nonché le ritenute operate a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei primi due mesi del 2012;
- alle trattenute effettuate a titolo di saldo e acconti IRPEF, nonché di acconto su taluni redditi soggetti a tassazione separata, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011 nonché ai relativi versamenti;
- alle imposte sostitutive operate e versate entro il 16 dicembre 2011 relativamente all'acconto sulle rivalutazioni TFR, entro il 16 febbraio 2012 per il saldo, alle rate di imposta sostitutiva prelevate nell'anno 2011 con riferimento ai redditi emersi negli anni 2001 e 2002; alle imposte sostitutive operate sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro.

Devono essere altresì indicati:

- i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;
- le ritenute operate a partire dal mese di marzo 2011 e i relativi versamenti effettuati a seguito dell'incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo derivante dal conguaglio di fine anno 2010 (art. 23, terzo comma, del D.P.R. 23 settembre 1973, n. 600);
- le ritenute operate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all'art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010, indicate nel prospetto SY;
- i dati del ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinaria modalità avendo cura di riportare al punto 10 il codice "N".

I dati da indicare nella seconda sezione del quadro ST devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2010. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali regionale all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2011, nonché le trattenute relative all'addizionale regionale all'IRPEF effettuate sui compensi erogati ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili in regime agevolato nonché sui compensi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica;
- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali regionali all'IRPEF, a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011;

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiarazione.

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali regionale all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2012 con riferimento all'anno 2011.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N".

Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime due rate di addizionale regionale di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

quadro ST, seconda sezione del sostituto cessionario:

- punto 1, 10/ 2011;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 16/11/ 2011;

- punto 1, 11/ 2011;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 16/12/ 2011.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

Modalità di compilazione della prima e seconda sezione del quadro ST

Le istruzioni che seguono riguardano entrambe le sezioni. Si ribadisce che nella prima sezione devono essere indicati i dati relativi alle ritenute all'IRPEF operate e alle imposte sostitutive prelevate, mentre nella seconda sezione devono essere indicati i dati relativi alle trattenute effettuate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF.

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Si precisa che:

- nel caso in cui il sostituto abbia effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 542 del 1999, deve essere compilato un apposito rigo, riportando i dati desunti dal modello di pagamento F24, indicando nel punto 1, il periodo convenzionale 12/2011, nel punto 2, l'importo complessivo delle ritenute cui il versamento si riferisce, nel punto 10, il codice "A" e nel punto 14 la data di versamento.

- nel caso di somme corrisposte, entro il 12 gennaio 2012 e riferite all'anno 2011, sulle quali sono state operate ritenute ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, deve essere indicato nel punto 1 il mese di dicembre 2011 e nel punto 10 il codice "B";
- nell'ipotesi di sostituto che abbia effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2011 nei mesi di gennaio o febbraio 2012, deve essere indicato nel punto 1 il periodo convenzionale 12/2011 e nel punto 10 rispettivamente il codice "D" per il conguaglio effettuato nel mese di gennaio e il codice "E" per il conguaglio effettuato nel mese di febbraio;
- per il versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR relativa al 2011 effettuato entro il 16 febbraio 2012 (codice tributo 1713) al punto 1 è necessario indicare sempre il periodo 12/2011 (cfr, circ. n. 34/2002);
- per i versamenti trimestrali o semestrali, va indicato l'ultimo mese, rispettivamente, del trimestre o del semestre;
- nel caso di somme per le quali è prescritto il versamento delle ritenute entro un mese dalla chiusura dell'esercizio, va indicato il mese di chiusura dell'esercizio.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle ritenute operate;
- delle addizionali regionali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale;
- dell'imposta sostitutiva operata sulle rivalutazioni TFR, sui redditi emersi e sulle somme erogate per l'incremento della produttività del lavoro;
- del contributo di solidarietà operato;
- delle ritenute operate sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010.

Qualora nel corso delle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente in corso d'anno, il sostituto abbia restituito ritenute operate in eccesso utilizzando il monte ritenute disponibile nel mese sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2011, nel punto 2 deve essere indicata la differenza, pari all'importo da versare. Se, invece, l'importo delle ritenute da restituire è maggiore o uguale al monte ritenute relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, non va fornito alcun dato sul monte ritenute tenuto conto del fatto che, in questo caso, non si effettua il versamento.

Qualora per effetto delle suddette operazioni di conguaglio relative al 2011, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale regionale all'IRPEF e/o dalle ritenute relative ad altre categorie di reddito devono sempre essere compilati appositi righi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF nonché alle ritenute relative a redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni.

In tal caso, dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le ritenute o le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Si supponga a titolo esemplificativo che dall'esito delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituto d'imposta restituisca un credito di ritenute IRPEF (100 euro) utilizzando parte del monte trattenute (440 euro) di addizionale regionale del mese di febbraio.

Quadro ST, sezione seconda:

- punto 1, 02/2011;
- punto 2, 440;
- punto 4, 100;
- punto 7, 340;
- punto 11, 3802;
- punto 13, 05;
- punto 14, 16/03/2011.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando, il monte trattenute relativo alla medesima regione

L'importo restituito utilizzando le somme indicate, deve essere esposto unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del quadro SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali regionale all'IRPEF operate nell'anno 2011 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nel **punto 3** della prima sezione va indicato l'importo totale dei crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti che il sostituto in sede di conguaglio ha successivamente provveduto a recuperare.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3, al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX) utilizzando:
 - ritenute disponibili nel mese, diverse da quelle operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
 - somme trattenute a titolo di addizionale regionale all'IRPEF;
 - importi anticipati dal sostituto stesso;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2010 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del quadro SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del quadro SX);
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93 convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e successivamente prorogato dall'art. 15 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successivamente prorogato dall'art. 2, comma 156 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- risulti un'eccedenza di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, come sostituito dall'art. 3 del D.P.R. n. 542 del 1999, derivante dalla dichiarazione dei redditi di cui all'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998, utilizzata nella presente dichiarazione (evidenziata nel rigo SX1 del quadro SX).

Qualora il sostituto abbia effettuato un versamento inferiore a quanto operato, utilizzando in compensazione interna il credito:

- per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR;
- per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR;

deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In questo caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice "T".

Si precisa che qualora il sostituto abbia utilizzato in compensazione interna il credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 6 del prospetto SX), disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011, deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In tal caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice M.

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2011 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato ai punti 2 e 3. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nei punti 2 e 3 (anticipo sul TFR versato nel 1997 e nel 1998; credito per i marittimi imbarcati). Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24. Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli Unico 2012.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24, indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

ATTENZIONE In caso di versamenti per ravvedimento operoso effettuati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, l'importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo degli interessi.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le ritenute sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto ST intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 della prima sezione (ovvero i punti 1, 2 e 11 qualora i dati si riferiscano alla terza sezione) ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel quadro ST intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto ST intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto ST della società incorporante. Tali modalità di indicazione dei dati dovranno essere seguite anche qualora la società estinta abbia effettuato trattate a titolo di addizionali regionali all'IRPEF ma il relativo versamento è stato eseguito dalla società risultante dall'operazione straordinaria. In questo caso, nel prospetto ST (seconda sezione) intestato alla società estinta andranno compilati i punti 1, 2, 11 e 13.

In caso di versamenti di ritenute IRPEF, addizionale regionale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, e di imposta sostitutiva effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione. Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- A** – se il sostituto ha effettuato i versamenti alla scadenza prevista dall'art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 445 del 1997;
- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2011 erogati entro il 12 gennaio 2012;
- C** – nel caso di erogazione di prestazioni in forma di capitale compresa nel maturato al 31/12/2000, erogata al lavoratore autonomo e versata con il codice tributo 1040;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2011 nei mesi di gennaio 2012;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il conguaglio dei redditi erogati nel 2011 nei mesi di febbraio 2012;
- F** – presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del quadro ST;
- G** – se il versamento si riferisce al ravvedimento relativo alle ritenute e alle imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al D.Lgs. n. 461 del 1997, effettuato ai sensi dell'art. 34, comma 4, della L. 23 dicembre 2000, n. 388;
- H** – se il versamento è relativo a: utili in natura di cui all'art. 27, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973 o maggiori ritenute su utili di fonte italiana (codice tributo 1035) e utili pagati a soggetti non residenti (codice tributo 1036), deliberati fino al 30 giugno 1998;

- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle ritenute, operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel prospetto ST intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a ritenute indicate nel prospetto ST intestato al soggetto estinto;
- M** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011;
- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate di addizionale regionale all'IRPEF, nonché del saldo e primo acconto IRPEF, delle addizionali regionali all'IRPEF, degli acconti a tassazione separata nonché del secondo acconto IRPEF dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 successivamente prorogato dall'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente prorogato dall'art. 2, comma 156 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q** – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- R** – se nel rigo sono indicati i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 26-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 6 della L. 26 settembre 1985, n. 482 effettuate da imprese di assicurazioni su prestazioni corrisposte da terzi;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- T** – nel caso di utilizzo in compensazione interna (esclusivamente nella prima sezione del presente quadro) il credito:
 - per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR;
 - per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR;
- U** – se il versamento si riferisce alla differenza tra l'importo dell'imposta sostitutiva applicato su voci variabili della retribuzione in assenza di accordi o contratti collettivi di II livello (già versato per i mesi di gennaio e febbraio 2011) e l'importo effettivamente dovuto in applicazione delle ritenute ordinarie sui redditi di lavoro dipendente, comprensiva di interessi, da versare entro il 16 dicembre 2011 (Circolari n. 19/E del 10 maggio 2011 e n. 36/E del 28 luglio 2011);
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle ritenute operate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle ritenute versate nel punto 7, il Capitolo nel punto 11, barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti delle addizionali regionali indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3802). Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP e non deve essere barrata la casella "Tesoreria". Se nello stesso periodo sono effettuati più versamenti alla stessa Tesoreria provinciale dello Stato, con il medesimo capitolo, i relativi dati possono essere evidenziati cumulativamente esponendoli in un solo rigo.

Nel **punto 13** della seconda sezione deve essere indicato il codice della regione. Si precisa che tale codice deve essere rilevato dal modello di pagamento ovvero, in caso di assenza di versamento, dalla **tabella SF - Elenco Regioni e Province autonome** posta nell'Appendice delle presenti istruzioni.

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

18.2

Imposta sostitutiva di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e all'art. 1, comma 2-bis del D.L. 22/2/2002, n. 12

La presente sezione deve essere compilata dagli intermediari abilitati all'applicazione dell'imposta sostitutiva e al versamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997 sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi imponibili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. da *c-bis* a *c-quinquies*, del TUIR.

Gli intermediari tenuti alla compilazione della presente sezione sono:

- banche e società di intermediazione mobiliare residenti in Italia;
- stabili organizzazioni in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti;
- società fiduciarie di cui alla L. 23 novembre 1939, n. 1966, che amministrano beni per conto di terzi;
- la società "Poste Italiane S.p.A." che colloca strumenti finanziari ai sensi dell'art. 13 della L. 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'art. 2, comma 26, della L. 23 dicembre 1996, n. 662;
- gli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 201 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- le società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998;
- soggetti abilitati all'applicazione dell'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

La presente sezione deve essere altresì compilata dai soggetti diversi dalle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a) e d), del TUIR (agenti di cambio) per indicare i dati relativi all'imposta sostitutiva di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Nella presente sezione devono essere indicati, inoltre, i redditi derivanti dalle attività rimpatriate ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. n. 78 del 2009, per i quali i soggetti interessati si sono avvalsi della disposizione contenuta nell'art. 14, comma 8, del D.L. n. 350 del 2001 che sono stati determinati sulla base del criterio presuntivo di cui all'art. 6 del D.L. n. 167 del 1990 secondo le disposizioni previste dall'art. 1, comma 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 e versati con il codice tributo **1827**.

La stessa sezione va compilata infine dagli stessi intermediari per indicare l'imposta sostitutiva versata nella misura del 20 per cento sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di quote di fondi immobiliari di cui all'art. 82, comma 18, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

Nel **riga ST26** "Dati relativi all'intermediario non residente" devono essere indicati i dati relativi agli intermediari non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

Devono essere indicati, con riferimento a ciascun intermediario non residente:

- nel **punto 1** il codice ABI ove attribuito;
- nel **punto 2** il codice identificativo Internazionale BIC/SWIFT;
- nel **punto 3** il codice fiscale italiano se attribuito;
- nel **punto 4** la denominazione della società o ente;
- nel **punto 5** il codice dello Stato estero da rilevare dall'apposita **tabella SG - Elenco dei Paesi e territori esteri** riportata in Appendice.

Per ciascun intermediario non residente devono essere compilate distinte sezioni dei versamenti riferite ai singoli intermediari.

La presente sezione deve essere compilata, indicando:

- nel **punto 1**, il mese ed anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo. Per i versamenti di cui all'art. 7, comma 11, del D.Lgs. n. 461 del 1997, indicare 12/2011 ovvero il mese in cui è stato revocato il mandato di gestione;
- nel **punto 2**, l'ammontare complessivo delle plusvalenze realizzate e degli altri redditi conseguiti nell'anno 2010, al netto delle minusvalenze compensate;
- nel **punto 3**, l'ammontare complessivo dell'imposta sostitutiva applicata nel 2011. In caso di restituzione di imposte sostitutive applicate nell'anno 2011 e non dovute in tutto o in parte, in tal punto deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto;
- per la compilazione dei **punti da 4 a 14**, attenersi alle istruzioni riportate nel paragrafo 18.1 "Ritenute operate, trattenute per assistenza fiscale e imposte sostitutive", rispettivamente nei punti da **4 a 14**.

18.3

Versamenti relativi alle attività emerse (scudo fiscale)

Nella presente sezione vanno riportati i dati relativi ai versamenti effettuati nel 2011 dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001, delle somme dovute per le operazioni relative alle "Dichiarazioni riservate delle attività emerse" ricevute nel 2010.

In particolare, indicare:

- nella **colonna 1**, il mese e l'anno cui si riferisce il versamento;
- nella **colonna 2**, l'importo complessivamente versato;

- nella **colonna 3**, gli interessi versati a seguito di ravvedimento già compreso nella colonna 2;
- nella **colonna 4** va indicato l'importo che si è generato a seguito di versamenti effettuati in misura eccessiva rispetto al dovuto; la compensazione è possibile esclusivamente dai successivi versamenti di imposta straordinaria (v. circolare n. 49 del 2009);
- nella **colonna 5**, indicare il **codice 1** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 472 del 1997 ovvero il **codice 2** nel caso in cui il versamento è stato oggetto di ravvedimento ai sensi dell'art. 34, comma 4 della L. 388 del 2000;
- nella **colonna 6** deve essere indicato uno dei seguenti codici tributo:
8107 per i versamenti dell'imposta sulle attività rimpatriate;
8108 per i versamenti dell'imposta sulle attività regolarizzate;
- nella **colonna 7** va indicata la data di versamento.

Nel caso di errata indicazione del codice tributo nel Mod. F24 la regolarizzazione è possibile soltanto con comunicazione all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate. La compilazione deve essere effettuata con le ordinarie modalità riportando il codice corretto.

19. QUADRO SV - TRATTENUTE DI ADDIZIONALI COMUNALI ALL'IRPEF

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Il quadro SV deve essere utilizzato per indicare i dati relativi, alle trattenute di addizionali comunali all'IRPEF effettuate anche in sede di assistenza fiscale, nonché per esporre tutti i relativi versamenti solo da quei sostituti d'imposta che non hanno presentato il modello 770/2012 Semplificato comprensivo dei quadri ST, SV e SX.

ATTENZIONE Con l'art. 3 del decreto 5 ottobre 2007 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 143 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, è stato previsto che il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF sia attribuito direttamente ai comuni di riferimento. Relativamente ai versamenti da effettuare nella delega di pagamento Mod. F24 devono essere compilati tanti righi quanti sono i comuni interessati al versamento dell'addizionale comunale.

L'esposizione dei dati di versamento nel presente prospetto deve essere, invece, effettuata in forma aggregata. Il criterio da utilizzare per effettuare tale aggregazione è quello di prendere come riferimento la data di versamento. Pertanto, tutte le addizionali comunali versate nella stessa data devono essere riepilogate in un unico rigo ancorché riferibile a diversi comuni.

Si precisa che nelle ipotesi in cui ci sia: difformità relativamente al periodo di riferimento e ai codici tributo, presenza di versamenti per ravvedimento, versamenti codificati con diverse note (punto 10) e presenza di versamenti effettuati in tesoreria, nel prospetto SV vanno compilati più rigi per l'indicazione dei versamenti relativi alle addizionali comunali anche se effettuati nella stessa data.

Qualora i rigi del quadro non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

ATTENZIONE Nel caso in cui la presentazione del Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di suddividere il predetto modello, i sostituti d'imposta tenuti all'invio delle sole comunicazioni relative a certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi NON dovranno procedere alla compilazione del presente prospetto, rimanendo per loro l'obbligo dell'invio dei prospetti SS, ST e SX.

Compilazione del modello di pagamento F24

Quadro SV Generalità

In relazione ai versamenti eseguiti mediante l'utilizzo del modello di pagamento F24, si ricorda che l'anno di riferimento da inserire nel suddetto modello di pagamento corrisponde al periodo d'imposta dei redditi cui si riferisce il tributo.

Ad es. nel caso di versamento di trattenute di addizionale comunale all'Irpef determinate su redditi di lavoro dipendente corrisposti nel periodo d'imposta 2010 indicare come anno di riferimento il 2010.

Il versamento eseguito avvalendosi del ravvedimento, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, di più adempimenti omessi risultanti dal quadro SV e individuati dal medesimo codice tributo deve essere riportato sul medesimo F24, avendo cura di compilare un distinto rigo della delega di pagamento per ciascun rigo del quadro SV. Analogamente la sanzione ridotta (codice tributo 8906) deve essere indicata nella delega separatamente per ciascun adempimento. La risoluzione n. 395/2007 ha individuato i codici tributo per i quali in sede di compilazione del modello F24 occorre riportare l'informazione del mese di riferimento. Pertanto non è più possibile versare cumulativamente, a seguito di ravvedimento, stesse ritenute relative a più mesi.

I dati da indicare nel quadro SV devono riferirsi:

- alle trattenute e ai relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2009, nonché le trattenute e i relativi versamenti dell'acconto delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2011 con riferimento all'anno 2011. Vanno indicate, altresì, le trattenute relative alle addizionali comunali all'IRPEF effettuate a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel corso del 2011.
- alle trattenute effettuate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF a seguito di assistenza fiscale prestata nel 2011 nonché ai relativi versamenti.

Devono essere altresì indicati i dati dei versamenti tardivi inerenti al periodo d'imposta 2011 effettuati entro la presentazione della dichiarazione;

Non devono essere indicati le trattenute e i relativi versamenti delle addizionali comunali all'IRPEF effettuati in forma rateizzata nell'anno 2010 con riferimento all'anno 2011.

Nelle ipotesi di passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta, il sostituto d'imposta cessionario dovrà riportare per ciascun periodo di riferimento i dati degli importi da esso prelevati per effetto del passaggio di dipendenti con le ordinarie modalità avendo cura però di riportare al punto 10 il codice "N". Si supponga ad esempio che per effetto del passaggio di un dipendente avvenuto nel mese di ottobre il sostituto d'imposta cedente non abbia potuto effettuare il prelievo delle ultime 2 rate di addizionale comunale a saldo di 100 euro ciascuna. In tal caso la compilazione è la seguente:

quadro SV sostituto cessionario:

- punto 1, 10/2011;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3848;
- punto 14, 16/11/2011;

- punto 1, 11/2011;
- punto 2, 100;
- punto 7, 100;
- punto 10, N;
- punto 11, 3848;
- punto 14, 16/12/2011.

Si precisa che il sostituto cessionario dovrà procedere per gli altri dipendenti che non sono stati interessati all'operazione straordinaria, alla compilazione di un distinto rigo senza l'indicazione del codice N nel punto 10.

Modalità di compilazione del quadro SV

Nel **punto 1** deve essere riportato, per ogni importo trattenuto, il periodo di riferimento. Qualora non diversamente specificato, tale periodo è costituito dal mese e dall'anno di decorrenza dell'obbligo di effettuazione del prelievo.

Nel **punto 2** deve essere riportato l'importo:

- delle addizionali comunali trattenute;
- delle somme e degli interessi (per incapienza della retribuzione, per rettifica o per rateizzazione) trattenuti a carico del soggetto che ha fruito dell'assistenza fiscale.

Qualora per effetto delle operazioni di conguaglio relative al 2011, la restituzione delle ritenute operate in eccesso è effettuata dal sostituto d'imposta anticipandone l'ammontare ovvero attingendo dagli importi trattenuti a titolo di addizionale comunale all'IRPEF devono sempre essere compilati appositi rigi per esporre gli importi relativi alle trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF ancorché non versati per effetto delle predette restituzioni. In tal caso, dovrà essere compilato un rigo del presente quadro nel quale dovranno essere indicati:

- nel punto 2, le trattenute effettivamente operate;
- nel punto 4 e/o 5, il relativo importo utilizzato per le restituzioni;
- nel punto 7, l'importo da versare.

Il predetto rigo dovrà essere compilato anche se l'importo da versare è pari a zero.

Tale ultima modalità di esposizione dei dati dovrà essere seguita anche in caso di restituzione di trattenute a titolo di addizionale regionale o comunale all'IRPEF a seguito di conguaglio da assistenza fiscale utilizzando importi trattenuti a titolo di addizionali comunali all'IRPEF.

L'importo restituito utilizzando le somme indicate deve essere esposto, unitamente agli altri versamenti in eccesso e restituzioni effettuate, al rigo SX4, colonna 4 del quadro SX mentre l'importo utilizzato per le restituzioni (punto 4 del quadro SV) deve essere indicato al rigo SX4, colonna 5.

Qualora, entro i termini di consegna delle certificazioni di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, il sostituto d'imposta abbia restituito al sostituto ritenute e trattenute a titolo di addizionali comunali all'IRPEF operate nell'anno 2011 e non dovute in tutto o in parte, nel punto 2 deve essere indicato l'importo effettivamente dovuto (importo originariamente prelevato al netto delle restituzioni), risultante dalle predette certificazioni, e, nel punto 7, deve essere riportato l'importo effettivamente versato. In tal modo, il sostituto d'imposta evidenzia direttamente un credito a lui spettante.

Nei punti 4 e 5 devono essere indicati gli importi che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2.

Nel **punto 4** va indicato l'importo che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2, al netto degli importi relativi alle eccedenze di versamento che devono essere indicate nel successivo punto 5.

In particolare, il sostituto d'imposta ha la facoltà di effettuare un versamento di importo inferiore a quanto operato qualora:

- abbia rimborsato crediti di ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente ed assimilati (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX) utilizzando somme trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF;
- abbia rimborsato crediti di addizionali regionali e comunali all'IRPEF derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro dipendente (da indicare nel rigo SX1, colonna 1 del quadro SX);
- abbia rimborsato ai percipienti crediti derivanti da conguaglio di assistenza fiscale (da indicare nel rigo SX1, colonna 2 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata (da indicare nel rigo SX1, colonna 3 del quadro SX);
- abbia a disposizione un credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2010 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 2 del quadro SX). L'importo utilizzabile è al netto di quanto compensato ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997 (da evidenziare nel rigo SX4, colonna 3 del quadro SX).
- abbia a disposizione crediti di imposte sostitutive derivanti dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 prorogato dall'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2010, n. 2, e successivamente prorogato dall'art. 2, comma 156 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria (da evidenziare nel rigo SX1, colonna 5 del prospetto SX).

Si precisa che qualora il sostituto abbia utilizzato in compensazione interna il credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011 (da evidenziare nel rigo SX1 colonna 6 del prospetto SX), disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011, deve indicare nel presente punto l'ammontare del credito utilizzato a scomputo. In tal caso nel punto 10 dovrà essere riportato il codice M.

Nel **punto 5** va indicato esclusivamente l'importo dei versamenti in eccesso che si è generato a seguito di versamenti relativi al 2011 effettuati, anche per errore, in misura eccessiva rispetto al dovuto che il sostituto ha utilizzato in compensazione interna a scomputo di quanto evidenziato al punto 2. La somma di tali importi dovrà essere riportata nel rigo SX4, colonna 5 del prospetto SX.

Nel **punto 6** va indicato l'importo dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione interna direttamente a scomputo di quanto indicato nel punto 2. Si precisa che nel presente punto non possono essere indicati i crediti d'imposta da utilizzare esclusivamente nell'ambito del modello di pagamento F24.

Per effetto di quanto disposto dall'art. 1, commi da 53 a 57, della legge n. 244 del 2007, a decorrere dall'anno 2008, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole norme istitutive, in misura non superiore a euro 250.000 annui. Per informazioni dettagliate in ordine all'importo effettivamente utilizzabile nonché ai crediti non assoggettati al limite, si rinvia alle istruzioni del quadro RU dei modelli Unico 2011.

Nel **punto 7** va indicato l'importo risultante dalla colonna "Importi a debito versati" del modello di pagamento F24 indipendentemente dall'effettuazione di compensazioni esterne. Tale importo è comprensivo degli eventuali interessi indicati al punto 8.

ATTENZIONE In caso di versamenti per ravvedimento operoso effettuati ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 18 dicembre 1997, l'importo indicato nel punto 7 deve essere comprensivo dei relativi interessi.

Particolari modalità di esposizione sono previste per le operazioni straordinarie e per le successioni, ad es. nell'ipotesi di fusione per incorporazione. Infatti se per talune mensilità le trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF sono state operate dalla società incorporata ma il versamento è stato eseguito dalla società incorporante, quest'ultima provvederà a presentare anche il prospetto SV intestato alla prima società, compilando esclusivamente i punti 1, 2 e 11 ed indicando il codice "K" nel punto 10. Nel prospetto SV intestato alla società incorporante, invece, è necessario compilare ogni punto secondo le ordinarie modalità ad eccezione del punto 2 che non deve essere compilato, avendo cura di indicare il codice "L" al punto 10. In questo caso il punto 7 corrisponderà alla differenza tra l'importo indicato al punto 2 del prospetto SV intestato alla società incorporata ed i punti 4, 5 e 6 del prospetto SV della società incorporante.

In caso di versamenti di addizionale comunale all'IRPEF, anche per assistenza fiscale, effettuati per ravvedimento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nel punto 7 va riportato l'importo comprensivo dei relativi interessi da esporre nel **punto 8**. Non deve essere compilato alcun rigo per il versamento della sanzione.

Nel **punto 9** barrare la casella nel caso in cui il versamento, evidenziato al punto 7, è stato oggetto di ravvedimento operoso.

Per la compilazione del **punto 10** devono essere utilizzati i seguenti codici:

- B** – se il versamento si riferisce a ritenute operate ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600 del 1973, su somme e valori relativi al 2011 erogati entro il 12 gennaio 2012;
- D** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il congruaglio dei redditi erogati nel 2011 nei mesi di gennaio 2012;
- E** – se il sostituto d'imposta ha effettuato il congruaglio dei redditi erogati nel 2011 nei mesi di febbraio 2011;
- F** – presenza nella colonna "importi a debito versati" del modello di pagamento F24 di importi inferiori all'unità di euro che per effetto del troncamento non trovano esposizione nel punto 7 del quadro ST;
- K** – se nel rigo sono riportati i dati delle, trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF operate dal soggetto estinto nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, il cui versamento è esposto nel quadro SV intestato al soggetto che prosegue l'attività;
- L** – se nel rigo sono riportati i dati del versamento, effettuato dal soggetto che prosegue l'attività nei casi di operazioni straordinarie o di successioni, relativo a trattenute a titolo di addizionale comunale all'IRPEF indicate nel quadro SV intestato al soggetto estinto;

- N** – se nel rigo sono riportati, per ciascun periodo di riferimento e tributo, i dati dell'ammontare complessivo delle residue rate, di addizionale comunale all'IRPEF nonché del saldo e acconto, delle addizionali comunali all'IRPEF, dovuto a seguito di conguaglio da assistenza fiscale, prelevato dal successivo sostituto d'imposta per effetto del passaggio di dipendenti con prosecuzione del rapporto di lavoro, senza estinzione del precedente sostituto d'imposta;
- P** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito d'imposta sostitutiva derivante dalle operazioni di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 successivamente prorogato dall'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente prorogato dall'art. 2, comma 156 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 assoggettate precedentemente ad imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria;
- Q** – se il versamento si riferisce a trattenute versate a seguito della ripresa della riscossione relative agli importi sospesi a causa degli eventi sismici del 6 aprile 2009;
- M** – nel caso di utilizzo in compensazione interna del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011;
- S** – se nel rigo sono riportati i dati dell'ammontare complessivo delle addizionali comunali a saldo di competenza dell'anno d'imposta corrente;
- Z** – nel caso di sospensione dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte.

Nel **punto 11** deve essere indicato il codice tributo.

Per i versamenti delle addizionali comunali effettuati presso le sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato o di Tesoreria regionale, indicare l'importo delle trattenute effettuate nel punto 2, l'importo eventualmente utilizzato a scomputo nei punti 4 e 5, l'importo delle trattenute versate nel punto 7, nel punto 11 indicare il corrispondente codice tributo previsto per i versamenti nel Mod. F24 (es. 3816, 3847, 3860 e 3848), barrare la casella del **punto 12** e indicare la data di versamento nel punto 14. Per i versamenti effettuati mediante il modello di pagamento F24EP, deve essere indicato nel punto 11 il codice tributo esposto nel medesimo modello F24EP e non deve essere barrata la casella "tesoreria".

Nel **punto 14** va indicata la data del versamento.

20. QUADRO SX - RIEPILOGO DELLE COMPENSAZIONI

Questo quadro può essere compilato per esporre le compensazioni, nel caso di presenza di ritenute da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, solo dai sostituti d'imposta che non hanno presentato il mod. 770/2012 Semplificato comprensivo dei prospetti ST, SV ed SX.

ATTENZIONE Il presente quadro non deve essere compilato dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo.

In questo quadro devono essere riportati i dati riepilogativi:

- *del credito 2010 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2011 e del suo utilizzo:*
 - in compensazione esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.lgs. n. 241 del 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione (31 luglio 2012);
 - in compensazione interna mediante utilizzo a scomputo nel punto 4 della prima e seconda sezione del quadro ST e nel punto 4 del quadro SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.
- *dei crediti sorti nel corso del periodo d'imposta 2011 e del loro utilizzo:*
 - in compensazione interna nei punti 4 e 5 della prima e seconda sezione del quadro ST e nei punti 4 e 5 del quadro SV della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, come modificato dal D.P.R. n. 542 del 14 ottobre 1999.

Tali dati vanno evidenziati ai righe SX1 e SX4.

Il quadro SX è finalizzato inoltre ad evidenziare le compensazioni effettuate dal sostituto d'imposta, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 10 novembre 1997, tra enti impositori diversi (es. Stato e regioni) nonché i crediti verso enti diversi dall'erario al fine di consentire il necessario riscontro e la ripartizione tra i vari enti impositori.

Tali dati vanno evidenziati analiticamente nei righi da SX5 a SX30.

Nel **rigo SX1, colonna 1**, deve essere indicato:

- l'importo complessivo dei crediti di ritenute derivanti da operazioni di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno restituiti utilizzando:
 - somme anticipate dal sostituto stesso;
 - ritenute su redditi diversi da quelli di lavoro dipendente o assimilati assoggettati a tassazione ordinaria (es. ritenute su redditi di lavoro autonomo, ritenute su redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata);
 - trattenute a titolo di addizionale regionale e comunale all'IRPEF effettuate per gli stessi fini e nell'ambito delle medesime operazioni di conguaglio.

Si precisa che in tale punto deve essere compreso anche l'importo rimborsato al dipendente a seguito di conguaglio di fine anno effettuato nei mesi di gennaio o febbraio utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi ai primi due mesi del 2012;

- l'importo complessivo dei crediti di addizionali all'IRPEF restituiti ai dipendenti a seguito di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro in corso d'anno.

Nel rigo SX1, **colonna 2**, deve essere indicato l'importo del credito derivante da conguaglio di assistenza fiscale mentre a **colonna 3**, deve essere indicato il credito derivante dal compenso scaturente dall'assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d'imposta.

Nel rigo SX1, **colonna 4**, deve essere indicato l'ammontare complessivo dei versamenti in eccesso risultante dai quadri ST e SV. Tranne l'eccesso di versamento dell'imposta sostitutiva versata dalle SGR ai sensi dell'art. 32 comma 4bis del D.L. n. 78 del 2010

Nel rigo SX1, **colonna 5**, deve essere indicato l'importo del credito di imposta sostitutiva generatosi a seguito di effettuazione di operazione di conguaglio su somme di cui al decreto 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 24 luglio 2008, n. 126 prorogato dall'art. 15 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente prorogato dall'art. 2, comma 156 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 assoggettate precedentemente a imposta sostitutiva e successivamente a tassazione ordinaria.

Nel rigo SX1, **colonna 6** deve essere indicato l'importo del credito derivante dal differimento di 17 punti percentuali dell'acconto sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2011, disposto dal D.P.C.M. del 21 novembre 2011.

Va altresì indicato il credito generatosi nell'ipotesi in cui il differimento di 17 punti percentuali dell'acconto IRPEF dovuto per periodo d'imposta 2011, è stato restituito nella retribuzione successiva erogata al mese di dicembre (comunicato stampa del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2011). Si precisa che in tale ultimo caso il rimborso derivante dal differimento è stato effettuato utilizzando le ritenute operate su somme e valori relativi al mese di gennaio 2012.

Gli importi delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1 sono compresi nell'importo indicato nel rigo SX4, colonna 4.

Nel **rigo SX2** va indicato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2011, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dalla presente dichiarazione e utilizzati nel quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998.

Nel **rigo SX3** va riportato l'importo dei versamenti effettuati in eccesso e delle restituzioni relativi all'anno 2011, nonché l'eventuale riporto dell'anno precedente non utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 mediante il Mod. F24, risultanti dal quadro RZ della dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 2, comma 6, del D.P.R. n. 322 del 1998 e utilizzato nella presente dichiarazione.

Il **rigo SX4** è strutturato su sei colonne nelle quali devono essere indicati i dati complessivi relativi alle compensazioni effettuate nell'anno 2011.

In particolare:

- nella **colonna 2** va indicato l'importo a credito risultante dalla precedente dichiarazione (mod. 770/2011).

Nel caso di presentazione del mod. 770/2012 ORDINARIO, in cui i dati dei versamenti e delle compensazioni attinenti al mod. 770/2012 SEMPLIFICATO, l'ammontare del credito da riportare a colonna 2 si ottiene dalle seguenti colonne del mod. 770/2011:

$SX32 \text{ (colonna 2 - colonna 1)} + SX33 \text{ (colonna 2 - colonna 1)} + SX34 \text{ (colonna 2 - colonna 1)}$
 Nel solo caso in cui il mod. 770/2012 ORDINARIO è presentato privo dei dati dei versamenti e delle compensazioni attinenti al mod. 770/2012 SEMPLIFICATO (poiché già indicati all'interno del mod. 770/2012 SEMPLIFICATO), l'ammontare del credito da riportare nella colonna 1 è invece pari a:

$SX34 \text{ (colonna 2 - colonna 1)}$

- nella **colonna 3** deve essere riportato l'ammontare del credito indicato nella precedente colonna 2, utilizzato in compensazione con modello F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, entro la data di presentazione di questa dichiarazione;
- nella **colonna 4**, deve essere riportata la somma delle colonne 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del rigo SX1, diminuita del rigo SX2 e aumentata del rigo SX3;
- nella **colonna 5**, deve essere riportata la somma delle colonne 4 e 5 della prima e seconda sezione dei diversi rigi del quadro ST e delle colonne 4 e 5 dei diversi rigi del quadro SV al netto di quanto riportato al rigo SX38 colonna 1, a rigo SX39 colonna 1, al rigo SX40 colonna 2 e delle colonne 4 e 5 dei rigi da ST27 a ST37 del quadro ST;
- nella **colonna 6** va indicato il credito, pari all'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, che si intende utilizzare in compensazione ai sensi del D.Lgs. 241 del 1997, avvalendosi del Mod. F24, nonché quello che sarà o è già stato utilizzato per diminuire, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, i versamenti di ritenute relativi all'anno 2012, senza effettuare la compensazione nel Mod. F24;
- nella **colonna 7** va indicato l'importo di colonna 2 meno colonna 3 più colonna 4 meno colonna 5, chiesto a rimborso. Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito indicata nella precedente colonna 6.

Qualora nella colonna 6 del rigo SX4 della precedente dichiarazione sia stato indicato l'importo del credito chiesto in compensazione, il sostituto d'imposta dovrà, comunque, presentare il modello 770/2012 ORDINARIO compilando il frontespizio e il riepilogo delle compensazioni (rigo SX4) anche se nel corso dell'anno 2011 non sono state operate ritenute alla fonte, al fine di effettuare la scelta fra la compensazione e il rimborso del residuo credito.

I **rigi da SX5 a SX30** devono essere compilati dal sostituto d'imposta che:

- nel corso del 2011 ha effettuato compensazioni ai sensi del D.P.R. n. 445 del 1997 tra enti impositori diversi;
- risulti a credito verso enti diversi dall'erario.

ATTENZIONE Qualora il dichiarante sia tenuto a compilare i rigi da SX5 a SX30, dovranno essere evidenziate anche le compensazioni effettuate nell'ambito del medesimo ente impositore.

I **rigi da SX5 a SX30** non devono essere compilati:

- dai sostituti di imposta che non hanno effettuato compensazioni ai sensi del citato art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997;
- dai sostituti di imposta che hanno effettuato compensazioni, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997, esclusivamente nell'ambito dei medesimi enti destinatari del tributo, purché non risultino crediti residui verso enti diversi dall'erario.

Nel **rigo SX5** deve essere esposta sempre la quota di competenza dell'Erario.

Nel **rigo SX6** deve essere esposto il credito di addizionale comunale 2007 sorto prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2007 per il quale non era prevista la distinta imputazione per singolo comune.

Nei rigi da SX7 a SX30, è stata inserita la colonna 1 "Codice". In tale colonna, per ogni singolo rigo, dovrà essere indicato il codice catastale nel caso di addizionale comunale e il codice regione nel caso di addizionale regionale.

Qualora i righi da SX7 a SX30 del prospetto non siano sufficienti devono essere utilizzati ulteriori prospetti. In questo caso va numerata progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra dei singoli prospetti utilizzati.

Nei **rigli** da **SX5 a SX30**, per ciascuno degli enti indicati, deve essere esposta la quota di propria competenza, avendo cura che la somma degli importi indicati dai rigi SX5 a SX30, per ciascuna colonna corrisponda alle totalizzazioni evidenziate alle colonne da 2 a 7 del rigo SX4. Si supponga, a titolo esemplificativo, che un sostituto d'imposta operi nel mese di aprile 2011 trattenute di addizionale regionale (regione Lazio) per 100 euro (codice tributo 3802) e che utilizzi le medesime trattenute, per un importo di 30 euro, per restituire un credito IRPEF sulle retribuzioni ordinarie determinatosi in sede di conguaglio per cessazione di un rapporto di lavoro dipendente avvenuta in data 30 aprile 2011. Nell'esempio prospettato, occorrerà compilare la seconda sezione del quadro ST e il quadro SX nel seguente modo:

- seconda sezione del quadro ST:
 - punto 1, 4/2011;
 - punto 2, 100 euro;
 - punto 4, 30 euro;
 - punto 7, 70 euro;
 - punto 11, 3802;
 - punto 13, il codice 8 (regione Lazio);
 - punto 14, 16/05/2011;
- quadro SX:
 - rigo SX1, colonna 1, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 4, 30 euro;
 - rigo SX4, colonna 5, 30 euro;
 - rigo SX5 (Erario), colonna 4, 30 euro (in quanto l'Erario risulta debitore);
 - rigo SX7, colonna 1, 08 (regione Lazio), colonna 5, 30 euro (in quanto la regione Lazio risulta creditrice verso l'erario, essendo la restituzione di ritenute erariali avvenuta con trattenuta di addizionale di spettanza della regione Lazio).

20.1

Regioni a statuto speciale

Per la compilazione del rigo SX31 seguire le seguenti istruzioni:

■ Valle d'Aosta

La **casella 1** deve essere barrata dai sostituti d'imposta tenuti ad effettuare i versamenti separati ovvero le distinte contabilizzazioni, previsti dall'art. 6 della L. 26 novembre 1981, n. 690, relativamente alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente spettanti alla Regione Valle d'Aosta. In particolare la casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale fuori dal territorio regionale e che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti situati nel territorio della Regione Valle d'Aosta e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1920, 1921, 1914 e 1916.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti aventi domicilio fiscale nel territorio della Regione Valle d'Aosta che operano ritenute a carico di soggetti che prestano la loro attività presso impianti ubicati fuori dal territorio regionale, utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sardegna

La **casella 2** deve essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) fuori dal territorio della Regione Sardegna e che hanno operato, ai fini dell'IRPEF, ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione Sardegna e, che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1901, 1902, 1912 e 1913. La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta che sono imprese industriali e commerciali con sede centrale (domicilio fiscale) nel territorio regionale e che hanno operato ritenute alla fonte, di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti e impianti situati fuori dal territorio della Regione Sardegna utilizzando per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

■ Sicilia

La **casella 3** deve essere barrata dai sostituti d'imposta titolari di imprese industriali e commerciali non domiciliate fiscalmente in Sicilia, ma con stabilimenti e impianti situati nel territorio della predetta regione, che hanno operato ritenute alla fonte di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti e impianti predetti e che hanno effettuato il versamento di tali ritenute, separatamente, con i codici tributo 1601, 1602, 1612 e 1613.

La stessa casella dovrà essere barrata dai sostituti d'imposta imprese industriali e commerciali con domicilio fiscale nel territorio regionale e stabilimenti e impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale e che hanno utilizzato per il versamento di tali ritenute, separatamente, i codici tributo 1301, 1302, 1312.

20.2

Riepilogo del credito da utilizzare in compensazione

La compilazione di tale sezione è obbligatoria qualora dalla presente dichiarazione risulti un credito richiesto in compensazione (rigo SX4, colonna 6).

La sezione è volta a consentire un corretto utilizzo del suddetto credito qualora nel periodo d'imposta successivo il sostituto intenda avvalersi della facoltà di trasmettere i dati relativi al modello 770 SEMPLIFICATO e dei relativi quadri SS, ST, SV e SX separatamente dal modello 770 ORDINARIO. Solo qualora il sostituto si avvalga di tale facoltà di separazione, lo stesso dovrà effettuare compensazioni all'interno del quadro ST ovvero dei quadri ST e SV (in caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente), di ciascun quadro ST (in caso di trasmissione delle sole Comunicazioni dati lavoro autonomo) ai sensi del D.P.R. n. 445/1997, utilizzando esclusivamente crediti aventi la stessa natura delle ritenute che si intendono compensare.

Qualora invece il sostituto intenda inviare il modello 770 SEMPLIFICATO senza i prospetti ST, SV e SX ed evidenziare i dati in essi contenuti nei quadri ST, SV e SX del modello 770 ORDINARIO, resta ferma la possibilità di effettuare compensazioni utilizzando crediti aventi natura diversa dalla ritenute che si intendono compensare.

Nel **rigo SX32, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati nonché dall'assistenza fiscale prestata. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX32 colonna 2 – SX32 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6781.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente e dei relativi quadri SS, ST, SV ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati.

Nel **rigo SX33, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX33 colonna 2 – SX33 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione tramite modello F24, con il codice tributo 6782.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata unitamente al frontespizio, delle Comunicazioni dati certificazioni lavoro autonomo e dei relativi quadri SS, ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni ed ai redditi diversi.

Nel **rigo SX34, colonna 2** indicare la quota del credito di cui al rigo SX4 colonna 6, da utilizzare in compensazione, scaturita da ritenute su redditi di capitale. Tale importo è comprensivo di quello eventualmente esposto a colonna 1.

La **colonna 1** è riservata ai soggetti che hanno optato per il consolidato (artt. 117 e ss. del TUIR). Tali soggetti possono cedere in tutto o in parte il credito evidenziato in colonna 2 ai fini della compensazione dell'IRES dovuta dalla società consolidante per effetto della tassazione di gruppo.

L'importo del credito residuo (SX34 colonna 2 – SX34 colonna 1) dovrà essere utilizzato, nel caso di compensazione nel modello F24, con il codice tributo 6783.

Qualora il sostituto opti, nel periodo d'imposta successivo, per la trasmissione separata del 770 ORDINARIO e dei relativi quadri ST ed SX, potrà utilizzare esclusivamente tale credito residuo per effettuare compensazioni interne con i versamenti attinenti ai redditi di capitale.

Si ricorda che l'importo del credito complessivamente ceduto non può superare euro 516.456,90 in quanto opera il limite di cui all'art. 25 del D.Lgs. n. 241/1997.

Si precisa inoltre che anche per i crediti ceduti dovranno essere utilizzati nel modello di pagamento F24 i codici tributo 6781, 6782 e 6783 sopra indicati secondo la provenienza del credito.

20.3

Riepilogo altri crediti

Nel **rigo SX35**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 25, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX35 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2011 a seguito del rimborso, in tale anno, delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2011 mediante modello F24;
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX36**, indicare il credito corrispondente alle ritenute di cui all'art. 26, ultimo comma del D.P.R. n. 600 del 1973, restituite ai sensi dell'art. 4 del Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, da utilizzare in compensazione esclusivamente mediante il modello di pagamento F24.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, va indicato l'importo a credito risultante dalla colonna 3 del rigo SX36 della precedente dichiarazione nonché il credito maturato nel 2011, a seguito del rimborso delle ritenute operate dal 1° gennaio 2004 al 26 luglio 2005, a società o stabili organizzazioni di società situate in altro stato membro dell'Unione Europea, e non dovute ai sensi dell'art. 26-quater, del D.P.R. n. 600 del 1973;
- nella **colonna 2**, il credito utilizzato in compensazione nell'anno 2011 mediante modello F24;
- nella **colonna 3**, il credito residuo risultante dalla differenza tra la colonna 1 e la colonna 2.

Nel **rigo SX37** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta derivante dal versamento negli anni 1997 e 1998, con le modalità previste dall'articolo 3, commi 211, 212 e 213 della legge n. 662 del 23/12/1996, dell'anticipo delle imposte da trattenere ai lavoratori dipendenti all'atto della corresponsione dei trattamenti di fine rapporto. In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito residuo rivalutato utilizzabile alla data del 1 gennaio 2011 (credito risultante dal rigo SX37 col. 6 della precedente dichiarazione aumentato della rivalutazione);
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2011 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 3**, l'importo del credito ceduto per effetto di operazioni straordinarie verificatesi nel corso del 2011 che non comportino estinzione del sostituto d'imposta (es. cessione di azienda);
- nella **colonna 4**, l'ammontare del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 1250) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011 a compensazione delle ritenute operate nell'anno sul TFR a qualunque titolo erogato o della imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR come previsto dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 29 del 20/03/2001;
- nella **colonna 5**, l'importo del credito indicato nelle precedenti colonne 1 e 2 utilizzato nel punto 6 dei quadri ST (prima sezione) della presente dichiarazione a scomputo delle ritenute operate nell'anno sul TFR erogato;

- nella **colonna 6**, l'importo del credito residuo risultante alla data del 31 dicembre 2011 dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 3} - \text{colonna 4} - \text{colonna 5}$$

Si ricorda che il suddetto credito non può essere utilizzato ai fini della compensazione di imposte diverse da quelle indicate.

Il contribuente che vanti al primo gennaio 2011 esclusivamente un credito da anticipo sul TFR non è tenuto alla presentazione del Mod. 770/2011 SEMPLIFICATO sempreché non sia tenuto per altri motivi a tale adempimento.

Il **rigo SX38** è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per famiglie numerose di cui all'art. 12, comma 3 del TUIR relativo al 2011.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto relativo all'anno d'imposta 2011;
- nella **colonna 2** l'ammontare di credito riconosciuto per famiglie numerose successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio.

Il **rigo SX39**, è riservato ai sostituti d'imposta che hanno riconosciuto il credito per canoni di locazione di cui all'art. 16, comma 1-sexies del TUIR relativo all'anno d'imposta 2011.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione nell'anno d'imposta 2011;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito riconosciuto per canoni di locazione successivamente recuperato dal sostituto che effettua le operazioni di conguaglio a seguito di una pluralità di rapporti.

Nel **rigo SX40 colonna 1** deve essere indicato l'importo relativo all'eccedenza d'imposta risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitali erogate in anni precedenti e non utilizzata a scomputo delle imposte dovute relativamente ai vari montanti che compongono la somma erogata al medesimo soggetto. Nella **colonna 2** deve essere indicato l'importo del credito di cui alla precedente colonna 1 utilizzato in compensazione interna ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. n. 445/1997. Nella **colonna 3** deve essere indicato l'importo del credito residuo.

Nel **rigo SX41** devono essere forniti i dati relativi al credito maturato a seguito dei versamenti dell'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita di cui al D.L. n. 209 del 2002, effettuati con i codici tributo 1681 e 1682, il quale credito, ricorrendo le condizioni previste dal comma 2 dell'art. 1 del citato D.L. n. 209 del 2002, potrà essere utilizzato per la compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del citato D.Lgs. n. 241, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge n. 388 del 2000, ovvero ceduto a società o enti appartenenti al gruppo.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito utilizzabile alla data del 1° gennaio 2011, evidenziato nel rigo SG22, colonna 2 aumentato del credito residuo risultante dal rigo SX41, colonna 5, del modello 770/2011 Ordinario;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito acquisito per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 3**, il codice fiscale del soggetto cedente del credito ceduto;
- nella **colonna 4**, l'importo del credito ceduto per effetto di cessioni infragruppo avvenute con le modalità previste dall'art. 43-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- nella **colonna 5**, il codice fiscale del soggetto cessionario del credito;
- nella **colonna 6**, l'ammontare del credito utilizzato nel mod. F24 (codice tributo 6780) dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011, a compensazione delle imposte e dei contributi ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, anche oltre il limite previsto dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- nella **colonna 7**, l'importo del credito residuo alla data del 31 dicembre 2011 risultante dalla seguente operazione:

$$\text{colonna 1} + \text{colonna 2} - \text{colonna 4} - \text{colonna 6}$$

Nel **rigo SX42** devono essere forniti i dati relativi al credito d'imposta riconosciuto alle banche e agli intermediari finanziari per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'Anagrafe tributaria, possono ricorrere le condizioni per l'applicabilità delle disposizioni dell'art. 2

del D.L. n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009. Questo credito d'imposta è pari alla differenza tra gli importi delle rate determinate ai sensi del comma 1 del citato art. 2 del D.L. 185/2008 e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1** il credito residuo dell'anno precedente risultante dal rigo SX42, colonna 3 del modello 770/2011 Ordinario;
- nella **colonna 2** l'ammontare del credito di cui alla colonna 1 utilizzato in compensazione esterna tramite mod. F24, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. N. 241 del 1997;
- nella **colonna 3** l'ammontare del credito residuo.

Nel rigo SX43 deve essere indicato l'importo relativo all'eventuale eccedenza di imposta risultante dal versamento da parte delle società di gestione del risparmio o degli intermediari depositari delle quote di fondi immobiliari dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 32, comma 4-bis, del decreto legge n. 78 del 2010. Tale credito è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 e successive modificazioni.

In particolare indicare:

- nella **colonna 1**, l'importo relativo all'eccedenza di versamento dell'imposta sostitutiva;
- nella **colonna 2**, l'importo del credito di cui alla colonna 1, utilizzato in compensazione esterna tramite modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997;
- nella **colonna 3**, l'importo del credito residuo.

Il rigo **SX44** va compilato dalle società di gestione del risparmio, dalle SICAV di diritto italiano e dai soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni dei fondi lussemburghesi storici ai fini della indicazione dei dati riepilogativi delle compensazioni effettuate tra i risultati negativi di gestione accumulati dagli organismi di investimento alla data del 30 giugno 2011 e i redditi di capitale derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento assoggettati a ritenuta di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73.

Si ricorda che, per effetto delle previsioni contenute nell'art. 2, commi da 62 a 79, del decreto legge del 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, a decorrere dal 1° luglio 2011, sul risultato maturato della gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiani e dei fondi lussemburghesi storici non è più dovuta l'imposta sostitutiva del 12,50 per cento di cui all'art. 8, commi da 1 a 4, del D.Lgs. n. 467/97, ovvero l'imposta sostitutiva del 27 per cento di cui all'art. 8 del d.lgs. 23 dicembre 1999, n. 505, sul risultato riferibile all'investimento in partecipazioni qualificate.

In particolare, ai sensi dell'art. 2, comma 71, del decreto legge n. 225 del 2010, la società di gestione del risparmio, la SICAV ovvero i soggetti incaricati del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici accreditano al fondo o al comparto al quale è imputabile il risultato negativo compensato il 12,50 per cento del relativo ammontare. Al riguardo si ricorda che le predette operazioni di compensazione non sono assoggettate ai limiti e agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 241 del 1997 (v. circolare n. 33/E del 15 luglio 2011). Pertanto, le operazioni in commento non devono essere evidenziate nel modello F24 e possono essere effettuate senza tener conto del limite di 516.456,90 euro fissato dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Nel caso in cui alla cessazione dell'organismo di investimento i risultati negativi non siano stati utilizzati, l'art. 2, comma 72, del citato decreto legge n. 225 del 2010 stabilisce che ai partecipanti è riconosciuta una minusvalenza di pari ammontare in proporzione alle quote o azioni possedute da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 68, comma 5, del TUIR ovvero ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 461 del 1997.

A tal fine, si ricorda che la SGR, la SICAV o il soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di fondi lussemburghesi storici rilasciano a ciascun partecipante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo della minusvalenza spettante.

In particolare, nel rigo SX44 va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale dei risparmi d'imposta corrispondenti al 12,50 per cento (o al 27 per cento per la parte riferibile all'investimento in partecipazioni qualificate) dei risultati negativi maturati al 30 giugno 2011 dai fondi o comparti gestiti dalla medesima società e non utilizzati in compensazione come risultante dal quadro RH del modello UNICO 2012 SC;

- nella **colonna 2**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 utilizzato in compensazione nell'anno 2011 con le ritenute di cui all'art. 26-quinquies del D.P.R. n. 600/73 operate nella misura del 12,50 per cento;
- nella **colonna 3**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di certificazione ai partecipanti a seguito della cessazione dell'organismo di investimento;
- nella **colonna 4**, l'importo del risparmio d'imposta indicato nella colonna 1 oggetto di trasferimento a seguito di operazioni straordinarie (cessioni di ramo d'azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 5**, l'importo del risparmio d'imposta acquisito a seguito di operazioni straordinarie (acquisto di rami di azienda, operazioni di fusione, ecc.);
- nella **colonna 6**, l'importo del risparmio d'imposta residuo.

20.4

Prospetto per le attività emerse (scudo fiscale)

Il presente prospetto va compilato dagli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 350 del 2001 ai fini dell'indicazione dei dati riepilogativi relativi alle "Dichiarazioni riservate delle attività emerse", relativamente ai versamenti effettuati nel 2011.

In particolare nel **rigo SX45** va indicato:

- nella **colonna 1**, il totale del denaro e delle altre attività finanziarie rimpatriate;
- nella **colonna 2**, il totale del denaro e delle altre attività finanziarie regolarizzate.

Nel **rigo SX46** va indicato:

- nella **colonna 1**, il totale degli immobili e delle altre attività non finanziarie rimpatriate;
- nella **colonna 2**, il totale degli immobili e delle altre attività non finanziarie regolarizzate.

Nel **rigo SX47** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'imponibile sul quale è calcolata l'imposta nella misura del 5 per cento;
- nella **colonna 2**, l'imponibile sul quale è calcolata l'imposta nella misura del 6 per cento;
- nella **colonna 3**, l'imponibile sul quale è calcolata l'imposta nella misura del 7 per cento.

Nel **rigo SX48** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale dovuto, pari al 5 per cento dell'ammontare di cui al rigo SX47, colonna 1;
- nella **colonna 2**, l'importo totale dovuto, pari al 6 per cento dell'ammontare di cui al rigo SX47, colonna 2;
- nella **colonna 3**, l'importo totale dovuto, pari al 7 per cento dell'ammontare di cui al rigo SX47, colonna 3.

Nel **rigo SX49** va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo totale dovuto quale imposta;
- nella **colonna 2**, l'importo versato in eccedenza e restituito al soggetto interessato. In tale ipotesi, l'importo restituito può essere recuperato dall'intermediario dai versamenti successivi di imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 1997 ovvero può essere richiesto il rimborso dell'importo stesso. Tutti i versamenti relativi alle operazioni sulle attività rimpatriate e regolarizzate devono essere esposti nella quarta sezione del quadro ST;
- nella **colonna 3**, l'eventuale rimanenza di versamenti eccedenti di imposta straordinaria non recuperabili con successivi versamenti di imposta straordinaria e che possono essere recuperati effettuando la compensazione tramite mod. F24 ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (risoluzione n. 107 del 14 ottobre 2010).

APPENDICE

■ SANZIONI E RAVVEDIMENTO

L'obbligo dei sostituti di imposta può sostanzarsi in un duplice adempimento, in particolare:

- entro il 31 luglio 2012 la presentazione del Mod. 770/2012 SEMPLIFICATO per tutti i sostituti che hanno rilasciato certificazioni relative a redditi di lavoro dipendente e autonomo e non sono obbligati alla presentazione del Mod. 770/2012 ORDINARIO;
- entro il 31 luglio 2012 la presentazione del Mod. 770/2012 ORDINARIO, per tutti i soggetti che hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi ad enti pubblici e privati, riscatti da contratti di assicurazione sulla vita, premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.

Per tutti i termini connessi alla irrogazione di sanzioni e al ravvedimento deve aversi riguardo alla scadenza del termine di presentazione.

1. Sanzioni

A seguito del D.Lgs. del 26 gennaio 2001 n. 32 la violazione è da considerarsi formale qualora l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione dal 120 al 240 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 258,00.

La stessa sanzione si applica anche nei casi di dichiarazione nulla, in quanto redatta su modelli non conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate, di dichiarazione non sottoscritta o sottoscritta da soggetto fornito della rappresentanza legale o negoziale e non regolarizzata entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio, ovvero di dichiarazione presentata con ritardo superiore a novanta giorni.

Si applica, inoltre, la sanzione da euro 258,00 a euro 2.065,00 nei seguenti casi:

- presentazione della dichiarazione (originaria o integrativa) con ritardo non superiore a novanta giorni; in tale ipotesi la dichiarazione è valida;

- ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme, benché non dichiarate (anche in caso di dichiarazione omessa), interamente versate comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione;
- mancanza o incompletezza degli atti o documenti dei quali è prevista la conservazione ovvero mancata esibizione o trasmissione degli stessi all'ufficio richiedente;
- dichiarazione redatta non in conformità al modello approvato dall'Agenzia delle Entrate.

La sanzione è di euro 51,00 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

Se l'ammontare dei compensi, interessi e altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione dal 100 al 200 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 258,00.

In caso di omissione o incompletezza, nella dichiarazione di sostituto di imposta, degli elementi previsti nell'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione pecuniaria da euro 516,00 a euro 4.131,00.

In caso di omesso, di carente o di tardivo versamento delle ritenute alla fonte operate si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato. In quest'ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

La predetta sanzione del 30 per cento è ridotta:

- ad un terzo (10 per cento) nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973;
- ai due terzi (20 per cento) nei casi in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'esito del controllo formale effettuato ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973.

Se il sostituto non opera in tutto o in parte la ritenuta alla fonte si applica la sanzione pari al 20 per cento dell'ammontare non trattato, salva l'applicazione delle disposizioni previste per il caso di omesso versamento.

Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengano gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione da euro 103,00 a euro 516,00.

Nel caso di omessa comunicazione prevista dall'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, da parte degli intermediari e degli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono generare redditi diversi di natura finanziaria (art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR), da effettuarsi mediante la compilazione del quadro SO, si applica la sanzione da euro 516,00 a euro 5.164,00 di cui al citato articolo 10.

2. Ravvedimento

L'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, le violazioni commesse in sede di predisposizione e di presentazione della dichiarazione, nonché di pagamento delle ritenute alla fonte dovute.

Il ravvedimento comporta riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore delle violazioni o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

L'istituto del ravvedimento può essere applicato nelle seguenti ipotesi:

Dichiarazione tardiva o integrativa entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

Se la dichiarazione originaria o integrativa è presentata con ritardo non superiore a novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione oggetto di correzione, la violazione può essere regolarizzata eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta pari ad 1/10 di euro 258,00, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi.

Omesso od insufficiente versamento

Se le ritenute alla fonte operate non sono state versate, in tutto o in parte, nei termini previsti, la violazione può essere regolarizzata entro 30 giorni dalle prescritte scadenze con il pagamento delle ritenute non ver-

sate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale (1,5 per cento dal 1° gennaio 2011 sino al 31 dicembre 2011 e 2,5 per cento dal 1° gennaio 2012) con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento). Se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione del 30 per cento, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione della sanzione opera anche in sede di contestazione da parte dell'ufficio.

Le violazioni non regolarizzate entro i predetti 30 giorni possono essere sanate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale sono state commesse, con il pagamento delle ritenute non versate e dei relativi interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, nonché di una sanzione pari al 3,75 per cento (pari ad 1/8 del 30 per cento) delle ritenute non tempestivamente versate per le violazioni commesse.

L'eventuale violazione degli obblighi di esecuzione delle ritenute – che precede il mancato versamento – può essere regolarizzata con il pagamento, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa, di una sanzione pari al 2,5 per cento dell'ammontare delle ritenute non operate per le violazioni commesse.

Si precisa che ai sensi dell'art. 34, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, qualora le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, non siano state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, la violazione può essere regolarizzata dagli stessi soggetti entro il termine di presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, con il pagamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali, nonché di un'unica sanzione pari al 3 per cento (pari ad 1/10 del 30 per cento).

Dichiarazione infedele – integrativa oltre novanta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione

La sanzione minima prevista, pari al 100 per cento delle ritenute non versate riferibili ai compensi, interessi e altre somme non dichiarati, con un minimo di euro 258,00 è ridotta al 12,5 per cento, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta, delle ritenute dovute e degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;
- venga presentata una dichiarazione integrativa.

Se le ritenute relative ai compensi, interessi ed altre somme non dichiarati sono state co-

munque interamente versate entro il termine della presentazione della dichiarazione originaria, la sanzione minima prevista, da euro 258,00, è ridotta ad 1/8, a condizione che entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo:

- venga presentata la predetta dichiarazione integrativa;
 - venga eseguito il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi riferiti alle ritenute eventualmente dovute, calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- Inoltre, la sanzione di euro 51,00, prevista per ogni percipiente non dichiarato, è ridotta ad 1/8 alle medesime condizioni descritte in precedenza.

Errori concernenti la compilazione del modello di versamento F24

Nell'ipotesi in cui il modello di versamento F24 sia compilato erroneamente in modo da non consentire l'identificazione del soggetto che esegue i versamenti ovvero la corretta imputazione della somma versata, al fine di correggere gli errori commessi, il contribuente può presentare direttamente ad un ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate un'istanza per la correzione di dati erroneamente indicati sul modello F24 (vedi la circ. n. 5/E del 21 gennaio 2002).

Mediante tale procedura è possibile correggere i dati delle sezioni "Erario" e "Regioni – Enti Locali" relativi a:

- codice fiscale;
- periodo di riferimento;
- codice tributo;
- suddivisione in più tributi dell'importo versato con un solo codice tributo.

TABELLA SA - STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|---|
| 1) Soggetto in normale attività | 3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa |
| 2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività | 4) Soggetto estinto |

TABELLA SB - CLASSIFICAZIONE GENERALE NATURA GIURIDICA

Soggetti residenti

1. Società in accomandita per azioni
2. Società a responsabilità limitata
3. Società per azioni
4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione
5. Altre società cooperative
6. Mutue assicuratrici
7. Consorzi con personalità giuridica
8. Associazioni riconosciute
9. Fondazioni
10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11. Consorzi senza personalità giuridica
12. Associazioni non riconosciute e comitati
13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14. Enti pubblici economici
15. Enti pubblici non economici
16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17. Opere pie e società di mutuo soccorso
18. Enti ospedalieri
19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR
25. Società in accomandita semplice
26. Società di armamento
27. Associazione fra artisti e professionisti
28. Aziende coniugali
29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)
50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)
51. Condomini
52. Depositi I.V.A.
53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro
54. Trust
55. Amministrazioni pubbliche
56. Fondazioni bancarie
57. Società europea
58. Società cooperativa europea

Soggetti non residenti

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust

TABELLA SC - SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE

- | | |
|--|--|
| 1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | 5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da società soggetta ad IRES in società non soggetta ad IRES o viceversa |
| 2) Periodo d'imposta successivo a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione | 6) Periodo normale d'imposta |
| 3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa | |

TABELLA SF - ELENCO REGIONI E PROVINCE AUTONOME

CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
01	Abruzzo	09	Liguria	17	Toscana
02	Basilicata	10	Lombardia	18	Trento
03	Bolzano	11	Marche	19	Umbria
04	Calabria	12	Malise	20	Valle d'Aosta
05	Campania	13	Piemonte	21	Veneto
06	Emilia Romagna	14	Puglia	22	Sardegna R.S.S.
07	Friuli Venezia Giulia	15	Sardegna	23	Sicilia R.S.S.
08	Lazio	16	Sicilia	24	Valle d'Aosta R.S.S.

TABELLA SG - ELENCO DEI PAESI E TERRITORI ESTERI

ABU DHABI.....	238	COREA DEL SUD	084	LIBERIA	044	SAINT KITTS E NEVIS	195
AFGHANISTAN	002	COSTA D'AVORIO	146	LIBIA	045	SAINT LUCIA.....	199
AJMAN	239	COSTA RICA.....	019	LIECHTENSTEIN	090	SAINT MARTIN SETTENTRIONALE	222
ALAND ISOLE	292	CROAZIA	261	LITUANIA	259	SAINTPIERRE E MIQUELON.....	248
ALBANIA	087	CUBA	020	LUSSEMBURGO	092	SALOMONE ISOLE	191
ALGERIA.....	003	CURACAO	296	MACAO	059	SALVADOR.....	064
AMERICAN SAMOA	148	DANIMARCA	021	MACEDONIA.....	278	SAMOA	131
ANDORRA.....	004	DOMINICA	192	MADAGASCAR.....	104	SAINT BARTHELEMY	293
ANGOLA	133	DOMINICANA (REPUBBLICA)	063	MADEIRA.....	235	SAN MARINO.....	037
ANGUILLA.....	209	DUBAI	240	MALAWI.....	056	SAO TOME E PRINCIPE.....	187
ANTARTIDE	180	ECUADOR	024	MALAYSIA	106	SENEGAL	152
ANTIGUA E BARBUDA	197	EGITTO	023	MALDIVE	127	SEYCHELLES.....	189
ARABIA SAUDITA	005	ERITREA	277	MALI	149	SERBIA.....	289
ARGENTINA.....	006	ESTONIA	257	MALTA	105	SHARJAH.....	243
ARMENIA.....	266	ETIOPIA	026	MAN ISOLA.....	203	SIERRA LEONE	153
ARUBA	212	FAEROER (ISOLE).....	204	MARIANNE SETTENTRIONALI (ISOLE)	219	SINGAPORE	147
ASCENSION	227	FAKLAND (ISOLE)	190	MAROCOCO	107	SINT MAARTEN.....	294
AUSTRALIA.....	007	FIJI, ISOLE	161	MARSHALL (ISOLE)	217	SIRIA.....	065
AUSTRIA.....	008	FILIPPINE	027	MARTINICA	213	SLOVACCA REPUBBLICA	276
AZERBAIGIAN.....	268	FINLANDIA	028	MAURITANIA	141	SLOVENIA	260
AZZORRE ISOLE	234	FRANCIA.....	029	MAURITIUS	128	SOMALIA	066
BAHAMAS.....	160	FUJAYRAH	241	MAYOTTE	226	SOUTH GEORGIA AND SOUTH SANDWICH	283
BAHRAIN.....	169	GABON.....	157	MEJILLA	231	SPAGNA	067
BANGLADESH	130	GAMBIA	164	MESSICO	046	SRI LANKA.....	085
BARBADOS.....	118	GEORGIA	267	MICRONESIA (STATI FEDERATI DI)	215	ST. HELENA	254
BELGIO	009	GERMANIA	094	MIDWAY ISOLE	177	ST. VINCENTE E LE GRENADINE	196
BELIZE.....	198	GHANA	112	MOLDOVIA	265	STATI UNITI D'AMERICA.....	069
BENIN.....	158	GIAMAICA	082	MONGOLIA	110	SUD SUDAN.....	297
BERMUDA	207	GIAPPONE	088	MONTENEGRO.....	290	SUDAFRICANA REPUBBLICA	078
BHUTAN.....	097	GIBILTERRA	102	MONTserrat	208	SUDAN.....	070
BIELORUSSIA.....	264	GIBUTI	113	MOZAMBICO	134	SURINAM.....	124
BOLIVIA.....	010	GIORDANIA	122	MYANMAR	083	SVALBARD AND JAN MAYEN ISLANDS	286
BONAIRE SAINT EUSTATIUS AND SABA	295	GOUGH.....	228	NAMIBIA.....	206	SVEZIA	068
BOSNIA-ERZEGOVINA	274	GRECIA	032	NAURU	109	SVIZZERA	071
BOTSWANA.....	098	GRENADA.....	156	NEPAL	115	SWAZILAND	138
BOUVET ISLAND.....	280	GROENLANDIA	200	NICARAGUA	047	TAGIKISTAN.....	272
BRASILE	011	GUADALUPA	214	NIGER	150	TAIWAN.....	022
BRUNEI DARUSSALAM	125	GUAM.....	154	NIGERIA	117	TANZANIA	057
BULGARIA	012	GUATEMALA.....	033	NIUE	205	TERRITORI FRANCESI DEL SUD	183
BURKINA FASO	142	GUAYANA FRANCESE	123	NORFOLK ISLAND	285	TERRITORIO BRIT. OCEANO INDIANO	245
BURUNDI	025	GUERNSEY.....	201	NORVEGIA	048	THAILANDIA	072
CAMBODIA	135	GUINEA	137	NUOVA CALEDONIA	253	TIMOR EST	287
CAMERUN	119	GUINEA BISSAU	185	NUOVA ZELANDA.....	049	TOGO	155
CAMPIONE D'ITALIA	139	GUINEA EQUATORIALE	167	OMAN	163	TOKEIAU.....	236
CANADA	013	GUYANA	159	PAESI BASSI	050	TONGA	162
CANARIE ISOLE.....	100	HAITI	034	PAKISTAN	036	TRINIDAD E TOBAGO	120
CAPO VERDE	188	HEARD AND MCDONALD ISLAND	284	PALAU	216	TRISTAN DA CUNHA	229
CAROLINE ISOLE	256	HONDURAS	035	PALESTINA (TERRITORI AUTONOMI DI)	279	TUNISIA	075
CAYMAN (ISOLE)	211	HONG KONG	103	PANAMA	051	TURCHIA	076
CECA (REPUBBLICA)	275	INDIA	114	PAPUA NUOVA GUINEA	186	TURKMENISTAN	273
CENTROAFRICANA (REPUBBLICA)	143	INDONESIA	129	PARAGUAY	052	TURKS E CAICOS (ISOLE).....	210
CEUTA	246	IRAN	039	PENON DE ALHUCEMAS	232	TUVALU	193
CHAFARINAS.....	230	IRAQ	038	PENON DE VELEZ DE LA GOMERA	233	UCRAINA	263
CHAGOS ISOLE.....	255	IRLANDA	040	PERU	053	UGANDA	132
CHRISTMAS ISLAND	282	ISLANDA	041	PITCAIRN	175	UMM AL QAIWAIN	244
CIAD	144	ISOLE AMERICANE DEL PACIFICO.....	252	POLINESIA FRANCESE	225	UNGHERIA	077
CILE	015	ISRAELE	182	POLONIA	054	URUGUAY	080
CINA	016	JERSEY C.I.	202	PORTOGALLO.....	055	UZBEKISTAN	271
CIPRO.....	101	KAZAKISTAN	269	PORTORICO	220	VANUATU	121
CITTÀ DEL VATICANO	093	KENYA.....	116	PRINCIPATO DI MONACO	091	VENEZUELA	081
CLIPPERTON	223	KIRGHIZISTAN.....	270	QATAR	168	VERGINI AMERICANE (ISOLE).....	221
COCOS (KEELING) ISLAND	281	KIRIBATI	194	RAS EL KAIMAH.....	242	VERGINI BRITANNICHE (ISOLE).....	249
COLOMBIA	017	KOSOVO	291	REGNO UNITO	031	VIETNAM	062
COMORE, ISOLE.....	176	KUWAIT	126	REUNION	247	WAKE ISOLE	178
CONGO	145	LAOS	136	ROMANIA	061	WALLIS E FUTUNA	218
CONGO (REP. DEMOCRATICA DEL)	018	LESOTHO.....	089	RUANDA	151	YEMEN	042
COOK ISOLE.....	237	LETTONIA	258	RUSSIA (FEDERAZIONE DI)	262	ZAMBIA	058
COREA DEL NORD	074	LIBANO	095	SAHARA OCCIDENTALE	166	ZIMBABWE	073

TABELLA SH - ELENCO DEGLI STATI CONVENZIONATI CHE CONSENTONO SCAMBI DI INFORMAZIONI (WHITE LIST) - D.M. 4 SETTEMBRE 1996

ALGERIA	CIPRO	FINLANDIA	KAZAKISTAN	NORVEGIA	SINGAPORE	TUNISIA
ARGENTINA	COREA DEL SUD	FRANCIA	KUWAIT	NUOVA ZELANDA	SLOVENIA	TURCHIA
AUSTRALIA	COSTA D'AVORIO	GERMANIA	LETTONIA	PAESI BASSI	SPAGNA	UCRAINA
AUSTRIA	CROAZIA	GIAPPONE	LITUANIA	PAKISTAN	SRI LANKA	UNGHERIA
BELGIO	DANIMARCA	GRECIA	LUSSEMBURGO	POLONIA	STATI UNITI	VENEZUELA
BIELORUSSIA	ECUADOR	INDIA	MACEDONIA	PORTOGALLO	SUD AFRICA	VIETNAM
BRASILE	EGITTO	INDONESIA	MALTA	REGNO UNITO	SVEZIA	ZAMBIA
BULGARIA	EMIRATI ARABI UNITI	IRLANDA	MAROCOCO	REPUBBLICA CECA	TANZANIA	
CANADA	FEDERAZIONE RUSSA	ISRAELE	MAURITIUS	REPUBBLICA SLOVACCA	THAILANDIA	
CINA	FILIPPINE	YUGOSLAVIA	MESSICO	ROMANIA	TRINIDAD E TOBAGO	